L.E.G.O.
Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

INDICE

DEFINIZIONI....5

PREMESSA....8

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001....10
1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione.... 10
1.2 Il modello organizzativo come forma di esonero dalla responsabilità 17
1.3 L'apparato sanzionatorio.... 19
1.4 Le Linee Guida di Confindustria.... 21

2. LA SCELTA DELLA SOCIETA' E L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO....24
2.1 La scelta della Società.... 24
2.2 Il processo di redazione e implementazione del Modello 24
2.2.1 Approccio metodologico generale.... 24
2.2.2 Esclusione di alcuni reati non applicabili alla realtà L.E.G.O. 25
2.2.3 Approccio metodologico per il Risk Assessment in materia di Reati contro la Pubblica Amministrazione, Reati societari e Reati in materia di riciclaggio.... 26
2.2.4 Risk assessment con riferimento ai reati di criminalità organizzata, ai reati di falso in materia di marchi e brevetti, ai reati contro l'industria e il commercio e ai reati in violazione del diritto d'autore.... 30
2.2.5 Approccio metodologico specifico in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.... 32
2.2.6 Approccio metodologico specifico in materia di criminalità informatica.... 34
2.3 Stesura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.... 38

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI L.E.G.O. 39
3.1 Finalità del Modello.... 39
3.2 Natura del Modello e rapporti con il Codice Etico.... 40
3.3 Destinatari del Modello 41
3.4 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello.... 41

4. ORGANISMO DI VIGILANZA....42
4.1 Identificazione dell'OdV 42
4.2 Modalità di nomina dell'OdV e durata in carica 43
4.3 Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca.... 44
4.4 Funzioni dell'OdV.... 46
4.5 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza 48
4.6 Reporting dell'OdV.... 52
4.7 Conservazione delle informazioni 53

5. DIFFUSIONE DEL MODELLO....54
5.1 Attività informativa 54
5.2 Formazione del personale.... 54

6. SISTEMA DISCIPLINARE 56
6.1 Violazioni del Modello 56
6.2 Misure nei confronti dei dipendenti.... 58
6.3 Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure 62

6.4 Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dei membri dell'OdV 64
6.5 Misure nei confronti dei Collaboratori coinvolti nei Processi Sensibili, dei Consulenti esterni, degli Agenti e dei Fornitori, degli Appaltatori. 65

7. CARATTERISTICHE DELLE PARTI SPECIALI 66
7.1 Struttura e funzione delle Parti Speciali 66

8. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO 67
8.1 Sistema organizzativo 67
8.2 Sistema autorizzativo 68
8.3 Processo decisionale 68
8.4 Controllo di gestione e flussi finanziari 68
8.5 Programma di informazione e formazione 69
8.6 Sistemi informativi e applicativi informatici 69
8.7 Archiviazione della documentazione 70

PARTE SPECIALE "A": I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 71
A.1 La tipologia dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) 71
A.2 Processi Sensibili 73
A.3 Principi generali di condotta e comportamento ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo 95
A.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo 99
A.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza 110

PARTE SPECIALE "B": REATI SOCIETARI 112
B.1 Le fattispecie di reato societario 112
B.2 Processi Sensibili 114
B.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo 119
B.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo 124
B.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza 127

PARTE SPECIALE "C": REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI ED UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA ..129
C.1 Le fattispecie di reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita 129
C.2 Processi Sensibili 129
C.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo 136
C.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo 138
C.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza 144

PARTE SPECIALE "D": REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 146
D.1 Le fattispecie di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro 146
D.2 Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 147

D.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo 149
D.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo 150
D.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza 156

PARTE SPECIALE "E": REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA 158
E.1 Le fattispecie di reati criminalità informatica 158
E.2 Processo di gestione della sicurezza informatica 161
E.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo 162
E.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo 162
E.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza 166

PARTE SPECIALE "F": REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 167
F.1 La tipologia dei reati di criminalità organizzata 167
F.2 Processi Sensibili 169
F.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo 185
F.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo 186
F.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza 192

PARTE SPECIALE "G": REATI DI FALSO IN MATERIA DI MARCHI, BREVETTI E SEGNI DISTINTIVI 194
G.1 Fattispecie di reato di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi 194
G.2 Processi Sensibili 195
G.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo 200
G.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo 200
G.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza 203

PARTE SPECIALE "H": REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMEMRCIO 204
H.1 Fattispecie di reati contro l'industria e il commercio 204
H.2 Processi Sensibili 206
H.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo 211
H.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo 212
H.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza 214

PARTE SPECIALE "I": REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 216
I.1 Fattispecie di reati in violazione del diritto d'autore 216
I.2 Processi Sensibili 219
I.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo 222
I.4 Prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili 223
I.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza 224

ALLEGATI 226

DEFINIZIONI

"Agenti"	i soggetti che sono stabilmente incaricati dalla Società, in virtù di apposito contratto di agenzia, di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
"Appaltatori"	Convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del codice civile, nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori autonomi che abbiano stipulato un contratto d'opera con la Società e di cui questa si avvale nei Processi Sensibili.
"CCNL"	Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali.
"Collaboratori"	i collaboratori a progetto, gli stagisti e i lavoratori interinali/somministrati legati da un rapporto contrattuale con L.E.G.O. e di cui questa si avvale nei Processi Sensibili.
"Consulenti esterni"	soggetti non dipendenti della Società che agiscono in nome e/o per conto di L.E.G.O. S.p.A sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione professionale.
"Decreto"	il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.
"Delega"	l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
"Destinatari"	tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti, i Fornitori;, gli Agenti, i Consulenti esterni, gli Appaltatori, i Collaboratori (ovvero i collaboratori a progetto, gli stagisti e i lavoratori interinali/somministrati), nonché i membri

	dell'Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate
"Fornitori"	i fornitori di beni (merci e materiali per la produzione) e servizi (escluse le consulenze), di cui la Società si avvale nell'ambito dei Processi Sensibili.
"Modello"	Il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto.
"Organismo di Vigilanza"	l'organismo di vigilanza previsto dal Decreto è individuato nel Capitolo 4 del presente Modello.
"Operazione Sensibile"	insieme di attività di particolare rilevanza svolte da L.E.G.O. S.p.A. nei Processi Sensibili.
"**Processo Sensibile**"	l'insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di L.E.G.O. S.p.A. in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nella Parte Speciale del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.
"Process Owner"	il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nel Processo Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità.
"Procura"	l'atto unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.
"Reati"	le fattispecie di reato considerate dal Decreto.
"Service Level Agreement"	contratto infragruppo che definisce i contenuti e le condizioni del rapporto intercorrente tra L.E.G.O. S.p.A. e le altre Società del Gruppo, nonché i contenuti del relativo servizio.

“Società”	Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (L.E.G.O.) S.p.A. CF 01887980249 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese (VI), n. 192480, con sede legale in Vicenza, Via dell’Industria n. 2.
“Società del Gruppo”	ai fini del presente documento, per Società del Gruppo si intendono tutte le società appartenenti al gruppo di società facente capo a Holding Olivotto S.p.A., ivi compresa L.E.G.O. S.p.A., Cartozanè S.r.l. e Skinplast S.r.l.

PREMESSA

L'attività di L.E.G.O. S.p.A. consiste nella produzione, stampa, legatura, pubblicazione, edizione, diffusione e distribuzione, sia in proprio che per conto di terzi inclusa anche la vendita per corrispondenza di libri, periodici, riviste, opere, scritti, stampe, cataloghi, depliants e stampati di qualsiasi tipo.

Negli anni è divenuta l'azienda di legatoria italiana più importante e fra le prime in Europa, consolidando la sua presenza anche nei mercati stranieri.

La Società è controllata al 100% dalla Holding Olivotto S.p.A. ed al 01.01.2008, ha incorporato per fusione le Società appartenenti al settore grafico della Holding (Legoprint spa, Eurografica spa, Officine Grafiche Calderini spa e L.E.G.O. Editoriale srl). L.E.G.O. S.p.A. controlla il 30% di Manipal Press Ltd, società indiana che svolge la medesima attività di L.E.G.O. S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto S.p.A. (di seguito anche la "Società" o "L.E.G.O."), nella riunione del 14 settembre 2009 ha approvato il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ai sensi del Decreto Legislativo 8 Comunicazioni con l'ambiente esterno giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

Contestualmente all'adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione ha nominato uno specifico organismo, denominato Organismo di Vigilanza, a cui ha conferito i compiti di vigilanza e controllo previsti dal Decreto medesimo.

Successivamente, nel corso del 2011, la Società ha ritenuto opportuno aggiornare il risk assessment in conseguenza dell'introduzione nel corpus del D.Lgs. 231/01 dei reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi (art. 25 bis), dei reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1), dei reati in violazione del diritto d'autore (art. 25 novies) e dei reati in tema di criminalità organizzata (art. 24 ter).

All'esito della suddetta attività di integrazione del risk assessment, la Società ha conseguentemente aggiornato il proprio Modello, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 04 ottobre 2011.
Il presente Modello si struttura in una Parte Generale e in diverse Parti Speciali.
Nella Parte Generale sono riportati brevemente i contenuti del Decreto, sono definiti l'Organismo di Vigilanza, le funzioni ed i poteri ad esso

attribuiti e delineato il relativo flusso informativo, è riportato la struttura del Modello e il Sistema Disciplinare adottato dalla Società.
Nelle Parti Speciali sono descritti i Processi Sensibili e il sistema di controlli e principi previsti dalla Società onde prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.
Parte integrante del Modello sono considerati gli Allegati di volta in volta richiamati nel testo del documento stesso.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è stata introdotta nel nostro ordinamento una responsabilità in sede penale (formalmente qualificata come responsabilità "amministrativa") degli enti.

Il Legislatore italiano si è in questo modo conformato ad una serie di provvedimenti comunitari ed internazionali che richiedevano una maggiore responsabilità degli enti che fossero coinvolti nella commissione di alcuni tipi di illeciti aventi rilevanza penale.

La normativa in questione prevede una responsabilità degli enti che si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno materialmente realizzato l'illecito e che sorge qualora determinati reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, in Italia o all'estero, da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da parte di persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo (i c.d. soggetti apicali);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti apicali.

I Destinatari della normativa sono ai sensi del Decreto: gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono espressamente sottratti all'ambito di validità del Decreto: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto si applica in relazione sia a reati commessi in Italia sia a quelli commessi all'estero, purché l'ente abbia nel territorio dello Stato Italiano la sede principale e nei confronti dello stesso non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Per quel che concerne i reati per la commissione dei quali è prevista una responsabilità degli enti, il Decreto prende in considerazione reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i reati societari, i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, i delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati contro la personalità individuale, i reati di insider

trading (abuso di informazioni privilegiate) e di market manipulation (manipolazione del mercato), i reati transnazionali disciplinati dalla Legge n. 146/2006, i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i delitti di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché i reati informatici.

Più in particolare, il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva esclusivamente ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e precisamente ai reati di:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico;
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- corruzione per un atto d'ufficio;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- corruzione in atti giudiziari;
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
- concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- istigazione alla corruzione;
- concussione.

A tal proposito, si specifica che per Incaricato di Pubblico Servizio si intende, ai sensi dell'art. 358 c.p., colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio", definito, quest'ultimo, come un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi.

Per Pubblico Ufficiale, invece, si intende, ai sensi dell'art. 357 c.p., colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione, o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25-*bis*, che mira a punire i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, ed in particolare i reati di:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- alterazione di monete;
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata.

Successivamente, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25-*ter* del Decreto, poi modificato dalla Legge 28 Dicembre 2005, n. 262, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli enti anche ai c.d. reati societari; più precisamente la responsabilità è stata estesa ai reati di:

- false comunicazioni sociali;
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (tale articolo è stato successivamente abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 27 Gennaio 2010, n. 39);
- impedito controllo;
- indebita restituzione dei conferimenti;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- operazioni in pregiudizio dei creditori;
- formazione fittizia del capitale;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- illecita influenza sull'assemblea;
- aggiotaggio;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (introdotto dalla Legge n. 262/2005).

L'art. 25 *quater*, inserito nel *corpus* originario del Decreto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e ai

delitti violanti le prescrizioni contenute nella Convenzione summenzionata. Vengono elencati a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- promozione, costituzione, organizzazione o direzione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.).

L'art. 25 *quater.1*, inserito nel *corpus* originario del Decreto dall'art. 3 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti al delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p..

L'art. 25 *quinquies*, inserito nel *corpus* originario del Decreto dall'art. 5 della Legge 228 dell'11 agosto 2003 e modificato dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Misure contro la tratta di persone), ha ulteriormente esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti contro la personalità individuale, quali:

- riduzione in schiavitù;
- tratta e commercio di schiavi;
- alienazione e acquisto di schiavi;
- prostituzione minorile;
- pornografia minorile;
- detenzione di materiale pornografico minorile;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

L'art. 25 *sexies*, inserito nel corpus originario del Decreto dall'articolo 9, comma 3 della Legge 18 aprile 2005 n. 62 (Recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato - abusi di mercato - e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE) ha ulteriormente esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti di abusi di mercato:

- abuso di informazioni privilegiate;
- manipolazione del mercato.

La medesima Legge n. 62 del 2005 ha previsto, inoltre, all'art. 187-*quinquies* Testo unico della finanza, una nuova forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio (non di reati ma) degli illeciti amministrativi di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 185-*bis* Testo unico della finanza);
- manipolazione del mercato (art. 185-*ter* Testo unico della finanza).

L'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 - non espressamente richiamata dal Decreto - come successivamente modificata, ha previsto la responsabilità amministrativa degli Enti in relazione ad una serie di reati a carattere "transnazionale" ai sensi dell'art. 3 della predetta Legge (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, favoreggiamento personale, procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non sia cittadina e favoreggiamento della permanenza illegale).
Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Inoltre, la Legge 3 agosto 2007 n.123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *septies*, successivamente riformulato dall'art. 300 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81; il suddetto art. 25 *septies* stabilisce un'ulteriore estensione della responsabilità amministrativa degli Enti in relazione ai delitti di:

- omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 268 della Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 Dicembre 2007, ha recepito la direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.10.2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. Terza direttiva Antiriciclaggio).

Tale decreto legislativo estende l'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, introducendovi l'art. 25 *octies* volto a sanzionare i delitti di:

- ricettazione (art. 648 del Codice Penale);

- riciclaggio (art. 648 *bis* del Codice Penale);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter del Codice Penale).

La Legge 18 Marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel corpus del D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 24 *bis*, estendendo così la responsabilità degli enti anche ai reati informatici previsti dai seguenti articoli del Codice Penale:

- 615 *ter*, (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico);
- 615 *quater* (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*);*
- 615 *quinquies* (diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico);
- 617 *quater* (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche);
- 617 *quinquies*, (istallazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche);
- 635 *bis*, (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici); 635 *ter*, (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità);
- 635 *quater* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici);
- 635 *quinquies*, (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità);
- 491 *bis* (falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria);
- 640 *quinquies* (frode informatica del certificatore di firma elettronica).

Successivamente, la Legge 15 Luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", ha introdotto i reati in materia di criminalità organizzata, di cui al nuovo art. 24 ter, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti, tra gli altri, ai delitti di:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni del predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 24 ter, primo comma, D.Lgs. 231/2001);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi,

di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, primo comma, lettera a) n. 5 c.p.p.).

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009, tramite l'art. 15, ha introdotto nel *corpus* del D.Lgs. n. 231/2001, all'art. 25 *bis,* i cosiddetti "Reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi", con l'estensione del regime di responsabilità degli enti ai seguenti reati:

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Il medesimo art. 15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha introdotto, all'art. 25 *bis* 1, i cosiddetti "Reati contro l'industria e il commercio" con l'estensione del regime di responsabilità degli enti ai seguenti reati:

- Turbata libertà dell''industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517 *ter);*
- Contraffazione di indicazione geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

La Legge del 23 luglio 2009 n. 99 ha introdotto l'*art 25-novies* "Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore", volto ad estendere il regime della responsabilità degli enti anche ai seguenti reati:

- Messa a disposizione del pubblico, attraverso immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, senza averne diritto; usurpazione della paternità dell'opera, deformazione, mutilazione, modifica dell'opera stessa, qualora il reato sia commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione e qualora ne derivi offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, L. n.633/41, primo comma, lett- a-bis e terzo comma);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; ai medesimi fini, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE;, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduzione, trasferimento, distribuzione, comunicazione,

presentazione al pubblico del contenuto di una banca dati in violazione della legge sul diritto d'autore, ovvero estrazione o reimpiego dei contenuti di una banca dati in violazione della legge sul diritto d'autore, ovvero vendita, distribuzione, locazione di una banca dati (art.171-bis L.633/41);

- Riproduzione ed altre azioni illecite (quali riproduzione, duplicazione, diffusione in pubblico, ecc.) di opera dell'ingegno o altre opere tipiche destinate al circuito televisivo o supporti analoghi (art. 171-ter L. n. 633/41);
- Omessa comunicazione alla Siae, da parte di produttori ed importatori di supporti non soggetti al contrassegno Siae, entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio o importazione di tali supporti, dei dati necessari alla univoca identificazione degli stessi; falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi legati al contrassegno Siae (art. 171 septies, L. n. 633/41);
- Fraudolenta produzione, importazione, messa in vendita, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. n. 633/41).

Infine, la Legge 3 Agosto 2009, n. 116, ratificando e dando esecuzione alla Convenzione ONU contro la corruzione adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 Ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4, ha introdotto, all'art. 25 decies, il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

1.2 Il modello organizzativo come forma di esonero dalla responsabilità

Il Decreto prevede che l'ente non risponda dei reati commessi dai soggetti c.d. apicali qualora dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- di aver affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento;
- che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo su indicato.

Per i reati commessi da soggetti non in posizione apicale l'ente è responsabile solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso è esclusa l'omissione degli obblighi di direzione e vigilanza se, prima della commissione del reato, l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede che gli enti, per soddisfare le predette esigenze, possano adottare modelli di organizzazione e di gestione "sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati". In conformità a tale disposizione L.E.G.O. S.p.A., nella predisposizione del presente Modello, si è ispirata alle linee guida emanate da Confindustria. Occorre tuttavia ricordare che tali indicazioni rappresentano un semplice quadro di riferimento a cui ogni società può rifarsi ai fini dell'adozione del Modello. Si tratta di suggerimenti cui la società è libera di ispirarsi nell'elaborazione del Modello. Ogni società dovrà, infatti, adeguare le linee guida alla realtà concreta che la caratterizza e, quindi, alle sue dimensioni ed alla specifica attività che svolge, e scegliere di conseguenza le modalità tecniche con cui procedere all'adozione del Modello.

Inoltre, con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, è doveroso ricordare che l'art. 30 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il suddetto modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività in precedenza elencate.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, una valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando:

- siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero
- in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Infine, il suddetto art. 30 stabilisce che, in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente:

- alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001, ovvero
- al British Standard OHSAS 18001:2007

si presumono conformi ai requisiti più sopra enunciati per le parti corrispondenti.

Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale potranno essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dall'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008.

1.3 L'apparato sanzionatorio

Il Decreto prevede che per gli illeciti sopra descritti agli enti possano essere applicate sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, possa essere disposta la pubblicazione della sentenza e la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta un ente commetta uno degli illeciti previsti dal Decreto. Esse vengono applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille (l'importo di una quota va da un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1.549,37) e possono

variare da un minimo di € 25.822,00 ad un massimo di € 1.549.370,00. Ai fini della quantificazione delle quote il giudice deve tenere conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota viene invece fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. In certi casi la sanzione pecuniaria può essere anche ridotta.

Le **sanzioni interdittive** possono essere applicate solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive applicabili agli enti ai sensi del Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività, con conseguente sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento della stessa;
- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il tipo e la durata (che può variare da tre mesi a due anni) delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice, sulla base dei criteri indicati per la commisurazione delle sanzioni pecuniarie. Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità di applicare alcune sanzioni in via definitiva (quindi superando il limite massimo di durata di due anni), qualora si verifichino determinati eventi considerati particolarmente gravi dal legislatore. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Il giudice può disporre in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale per un periodo

pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

In caso di inosservanza delle sanzioni interdittive la punizione può essere la reclusione da sei mesi a tre anni a carico di chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata la sanzione interdittiva, trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti la stessa.
In tale caso, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 quote e la confisca del profitto.

Qualora sussistano gravi indizi per ritenere la responsabilità dell'ente per un illecito dipendente da reato e vi sono fondati motivi e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole, le sanzioni interdittive di cui sopra possono anche essere applicate in via cautelare.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta con la sentenza di condanna la **confisca** del prezzo o del profitto del reato nonché la **pubblicazione** della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva a spese dell'ente.

1.4 Le Linee Guida di Confindustria

Come già ricordato al precedente paragrafo 1.2, al fine di agevolare gli enti nell'attività di predisposizione di idonei Modelli, il co. 3 dell'art. 6 del Decreto prevede che le associazioni di categoria possano esercitare una funzione guida attraverso la realizzazione di appositi codici di comportamento, a supporto delle imprese nella costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

In tale contesto, Confindustria ha elaborato le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001", approvandone il testo definitivo in data 7 marzo 2002.

Dette Linee Guida possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

A. individuazione delle aree di rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
B. predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire la commissione dei reati presupposti dal Modello attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato da Confindustria sono:

- Codice Etico;
- Sistema organizzativo;
- Procedure manuali ed informatiche;
- Poteri autorizzativi e di firma;
- Sistemi di controllo e gestione;
- Comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni, in ragione del quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) tra i quali in modo particolare: autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione.

C. Obblighi di informazione da parte dell'OdV e verso l'OdV.

In data 3 ottobre 2002, Confindustria ha predisposto una "Appendice integrativa alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati introdotti dal D. Lgs.n. 61/2002".
Obiettivo dell'estensione ai reati societari della disciplina prevista dal Decreto è stato quello di assicurare un'accresciuta trasparenza delle procedure e dei processi interni alle società e, quindi, di assicurare maggiori possibilità di controllo sull'operato dei managers.
Da ciò è nata, dunque, la duplice esigenza di:

a) approntare specifiche misure organizzative e procedurali – nell'ambito del modello già delineato dalle Linee Guida per i reati contro la Pubblica Amministrazione – atte a fornire ragionevole garanzia di prevenzione di questa tipologia di reati;
b) precisare i compiti principali dell'OdV per assicurare l'effettivo, efficace e continuo funzionamento del Modello stesso.

Le suddette Linee Guida sono state oggetto di successivi aggiornamenti, l'ultimo dei quali risale al 31 marzo 2008.

Tale ultimo aggiornamento è stato determinato dalla necessità di adeguare le Linee Guida alle successive modifiche legislative che hanno introdotto nel *corpus* del Decreto i reati contro la personalità individuale, i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (c.d. reati di Market Abuse), i reati transnazionali, i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

E' opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

2. LA SCELTA DELLA SOCIETA' E L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO

2.1 La scelta della Società

Nonostante il Decreto non imponga l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, L.E.G.O. ha ritenuto indispensabile provvedere in tal senso al fine di garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire il rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività aziendale.
Inoltre la scelta di adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo corrisponde all'esigenza di L.E.G.O. di perseguire la propria missione nel rispetto rigoroso dell'obiettivo di creazione di valore per i propri azionisti e di rafforzare le competenze nazionali e internazionali nei diversi settori di *business.*

L.E.G.O. ha quindi deciso di avviare un progetto di analisi ed adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto dei propri strumenti organizzativi, di gestione e controllo, al fine di adottare un proprio Modello, ritenuto, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

2.2 Il processo di redazione e implementazione del Modello

2.2.1 Approccio metodologico generale

La definizione del Modello organizzativo e di gestione della Società si è articolata nelle seguenti fasi:

- Preliminare analisi della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza delle attività svolte dalla Società e del suo assetto organizzativo;
- individuazione preliminare delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati ("Processi Sensibili") e dei relativi "Process Owner";
- descrizione dei Processi Sensibili nello loro stato attuale ("as-is") attraverso interviste ai Process Owner e attraverso l'analisi della documentazione aziendale esistente;
- analisi dei Processi Sensibili per valutare i rischi di commissione di reati ex D. Lgs. 231/2001 a fronte delle modalità attuali di svolgimento dei processi sensibili (c.d. "risk assessment"), confrontando lo stato attuale del sistema normativo, organizzativo,

autorizzativo e del sistema di controlli interni con uno stato “ideale”, idoneo a ridurre ad un rischio accettabile la commissione dei Reati nella realtà L.E.G.O.; questa “Gap Analysis” ha portato ad individuare alcune criticità o “gap” lì dove lo stato attuale non risultava essere sufficientemente articolato per ridurre ad un rischio accettabile la commissione dei Reati;

- individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate e formulazione in un formalizzati in un documento denominato “Action Plan”: l’Action Plan riporta per ciascun criticità/gap rilevato gli interventi necessari per ridurre ad un livello considerato ragionevole i gap rilevati in funzione di un’analisi di costo-beneficio che ha considerato da una parte i costi, anche organizzativi, legati all’azzeramento dei gap e, dall’altra, l’effettivo beneficio alla luce dell’effettiva consistenza del rischio commissione dei reati. Il documento definisce il livello di priorità del Gap/Piano d’azione e la data di implementazione dell’azione correttiva ed individua il responsabile per l’implementazione degli interventi identificati;
- articolazione e stesura conclusiva del Modello.

Si precisa che la Società ha ritenuto opportuno concentrare la propria attenzione su quelle categorie di reati che, all’esito delle analisi preliminari (confermate, del resto, dai risultati del risk assessment effettuato), apparivano astrattamente configurabili, in considerazione dell’attività e del contesto imprenditoriale essa in cui opera e cioè:

- i reati contro la pubblica amministrazione;
- i reati societari;
- i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita;
- i reati in tema di criminalità informatica;
- i reati ci criminalità organizzata;
- i reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi;
- i reati contro l’industria e il commercio;
- i reati in violazione del diritto d’autore.

2.2.2 Esclusione di alcuni reati non applicabili alla realtà L.E.G.O.

Si precisa che un preliminare esame e assessment del complesso delle attività aziendali ha condotto a ragionevolmente escludere la possibilità di commissione dei reati di falso nummario, dei reati contro la personalità individuale in materia di pornografia e prostituzione minorile, dei delitti transnazionali, dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e dei reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, dei reati c.d. di market abuse (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), dei

reati di scambio elettorale politico-mafioso; di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione; di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope; dei delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, primo comma, lettera a) n. 5 c.p.p.).

Tali reati non hanno trovato pertanto valutazione specifica né relativa rappresentazione nelle attività di risk assessment di seguito descritte.

In relazione a tali fattispecie di reato, ad ogni modo, troveranno, per quanto possibile, applicazione le disposizioni del Codice Etico.

Analogamente, ai fini della prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci nei confronti dell'Autorità Giudiziaria, varranno i principi ed i presidi contenuti nel Codice Etico.

2.2.3 Approccio metodologico per il Risk Assessment in materia di Reati contro la Pubblica Amministrazione, Reati societari e Reati in materia di riciclaggio

Con particolare riferimento alle analisi e valutazioni condotte ai fini del Risk Assessment in materia di Reati contro la Pubblica Amministrazione, Societari e in materia di riciclaggio, è possibile individuare diverse fasi di Progetto:

- impostazione e avvio del Progetto;
- analisi della documentazione e individuazione preliminare delle aree potenzialmente a rischio;
- predisposizione delle schede di rilevazione;
- completamento dell'analisi di "risk assessment" e individuazione delle criticità (Gap Analysis)**;**
- individuazione di soluzioni volte al superamento delle criticità rilevate (Action Plan);
- definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**.**

Impostazione e avvio del progetto
L'impostazione del progetto volto alla redazione ed implementazione del Modello (d'ora innanzi anche il "Progetto") ha comportato la costituzione di un team di progetto coordinato da un Responsabile di Progetto, per l'individuazione delle fasi, delle modalità, dei tempi, delle risorse e dei soggetti da coinvolgere nelle attività ed analisi.

In particolare, i compiti svolti dal team di progetto sono stati i seguenti:

- tradurre nel Modello di gestione e controllo le indicazioni contenute nel Decreto, calibrandole rispetto alla realtà propria aziendale ed in particolare rispetto ai Processi Sensibili identificati;
- progettare gli interventi sulle misure operative necessarie per garantire l'implementazione e l'efficace del Modello;
- definire i tempi di realizzazione del Progetto e verificare lo stato di avanzamento dello stesso.

Analisi della documentazione e individuazione preliminare delle aree potenzialmente a rischio

In questa fase sono state preliminarmente raccolte la documentazione e le informazioni utili alla macro definizione delle attività svolte dalla Società e del suo assetto organizzativo.
A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le informazioni hanno in particolare riguardato:

- i settori economici ed il contesto in cui la Società opera;
- le modalità tipiche di conduzione del business;
- la tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, finanziaria, di controllo regolamentare, di rappresentanza, di contrattazione collettiva, etc.) intrattenute con pubbliche amministrazioni;
- i casi di eventuali e presunte irregolarità avvenute in passato;
- il quadro regolamentare e procedurale interno (es. deleghe di funzioni, processi decisionali, procedure operative);
- la documentazione inerente ordini di servizio, comunicazioni interne ed ogni altra evidenza documentale utile alla migliore comprensione delle attività svolte dalla Società e del sistema organizzativo.

La documentazione in formato elettronico e/o cartaceo inerente la Società e gli output del Progetto è stata archiviata e resa disponibile in uno specifico archivio consultabile dal Responsabile di Progetto e dai nominandi componenti dell'OdV (in seguito "Archivio").

Attraverso l'analisi della documentazione sono stati individuati, in via preliminare, i Processi Sensibili e le funzioni aziendali/aree organizzative coinvolte, nonché la misura e le modalità di tale coinvolgimento.
Nell'ambito di tali verifiche sono stati anche individuati i referenti ed i soggetti coinvolti per ciascun Processo Sensibile (key officer) per la successiva fase di indagine.

Predisposizione delle schede di rilevazione
Successivamente alla prima analisi "desk", si è proceduto ad effettuare delle interviste ai soggetti che occupano ruoli chiave nell'organizzazione aziendale (c.d. key officer), individuati nella fase precedente, al fine di

cogliere gli aspetti salienti del ruolo/funzione e del/dei relativi processi di competenza, ovvero i processi (o fasi di essi) in cui la funzione/area/posizione organizzativa è coinvolta.

Con riferimento ad ogni funzione/area/posizione organizzativa sono stati indagati in particolare i seguenti elementi:

- organizzazione interna;
- grado di autonomia finanziaria;
- principali attività svolte dalla funzione o di cui essa è responsabile;
- livello di proceduralizzazione delle attività ed esistenza di linee guida comportamentali;
- attività formativa ed informativa prevista;
- attività di controllo effettuate sulle attività svolte dalla funzione;
- procedura di comunicazione di dati e informazioni verso la direzione dell'area organizzativa interessata e i vertici aziendali;
- modalità di gestione dei rapporti con soggetti esterni.

Con riferimento invece ad ogni processo in esame sono stati rilevati, in particolare, i seguenti aspetti:

- chi svolge ogni singola attività rilevante del processo e chi è il soggetto qualificabile come c.d. Process Owner;
- quali sono le informazioni di input del processo e chi le fornisce;
- quali sono le decisioni rilevanti che possono/devono essere prese lungo il processo e come sono documentate;
- quali sono le informazioni prodotte (output) dal processo;
- come è gestito l'archivio di tutta la documentazione prodotta;
- chi ha la delega per firmare i documenti formali emessi nel corso del processo;
- quali sono e come vengono svolti i controlli interni, sistematici e/o occasionali, previsti nello sviluppo del processo;
- chi svolge tale attività di controllo e come viene documentata;
- quali sono stati i risultati di eventuali ispezioni occasionali o istituzionali svolte da funzionari pubblici o da soggetti terzi;
- quali sono gli indicatori (economici, quantitativi, strategici) più significativi per stabilire il livello di rilevanza connesso al singolo processo e qual è la loro quantificazione (in termini di valore, di numerosità o di ricorrenza).

Le informazioni rilevate a livello di singoli Process Owner sono state classificate in relazione ai Processi Sensibili identificati, che sono stati quindi approfonditi ed eventualmente integrati.
Per ciascun processo è stata predisposta un'apposita scheda di rilevazione e formalizzazione delle informazioni.

I documenti predisposti (che, come spiegato nel paragrafo precedente, sono disponibili presso l'Archivio) sono stati condivisi con i rispettivi Process Owner, così come identificati nelle suddette schede di rilevazione coadiuvati dal team di Progetto.

Completamento dell'analisi di "risk assessment" e individuazione delle criticità (Gap Analysis)

Sulla base della rielaborazione delle schede di rilevazione e di un confronto con i singoli Process Owner, per eventuali integrazioni/precisazioni, in questa fase si è completata l'analisi di risk assessment, avviata nelle precedenti fasi e finalizzata a:

- effettuare una valutazione delle funzioni/attività aziendali potenzialmente esposte ai rischi-reato previsti dal Decreto;
- esprimere una valutazione del sistema organizzativo e di controllo nel suo complesso.

L'analisi e la valutazione di "risk assessment" si è incentrata sulla definizione delle specifiche fattispecie di reato potenzialmente associabili a ciascuna area/ambito organizzato, per le principali delle quali sono state ipotizzate a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, alcune delle possibili modalità attuative dei Reati.

In seconda battuta è stato quindi analizzato il sistema di controlli interni riferibile a ciascun Processo Sensibile, confrontandolo (c.d. Gap Analysis) con il sistema di controllo "ottimale" desumibile dal Decreto e dalle Linee di Confindustria, nonché dalla "best practice" affermatisi in materia.
In particolare sono state indagate la previsione, l'effettiva applicazione ed adeguatezza delle seguenti tipologie di controlli:

- controlli attinenti l'area dei poteri e delle responsabilità;
- controlli attinenti l'organizzazione;
- controlli informatizzati;
- altre tipologie di controlli.

Gli output del processo di risk assessment, le tipologie di controlli investigati e i risultati della Gap Analysis sono formalizzati nelle schede di rilevazione, a disposizione nell'Archivio.

Individuazione di soluzioni volte al superamento delle criticità rilevate (Action Plan)
In questa fase sono stati valutati e condivisi gli interventi migliorativi necessari per ridurre ad un livello considerato ragionevole i gap rilevati, in funzione di un'analisi di costo-beneficio che ha considerato da un lato i costi, anche organizzativi, legati all'azzeramento dei gap e, dall'altra, l'effettivo beneficio alla luce dell'effettiva consistenza del rischio di commissione dei reati correlati.

Tre finalità principali hanno in particolare guidato questa attività:

- ridurre la possibilità che siano commessi i reati previsti dal Decreto;
- mantenere "snello" il processo, ovvero garantire un giusto equilibrio tra controlli effettuati, linearità del processo decisionale e carico di lavoro;
- rendere documentata e pertanto controllabile ogni attività rilevante ai fini del Decreto.

Per ciascuna Criticità/Gap rilevata, è stato quindi identificato:

- un piano d'azione (ovvero gli interventi necessari per ridurre o eliminare il Gap);
- il responsabile per l'implementazione degli interventi identificati;
- il termine entro il quale il piano d'azione deve essere portato a compimento / lo stato di avanzamento degli interventi già in corso.

Tali elementi sono stati formalizzati in un documento denominato Action Plan.

I contenuti di tale documento, nella sua ultima versione aggiornata, sono stati oggetto di condivisione con gli Amministratori Delegati

La documentazione predisposta nell'ambito delle attività di risk assessment sopra descritte al fine della formalizzazione delle analisi e valutazioni condotte è disponibile presso l'Archivio.

2.2.4 Risk assessment con riferimento ai reati di criminalità organizzata, ai reati di falso in materia di marchi e brevetti, ai reati contro l'industria e il commercio e ai reati in violazione del diritto d'autore

Le attività di risk assessment condotte con riferimento ai reati di criminalità organizzata, ai reati di falso in materia di marchi e brevetti, ai reati contro l'industria e il commercio e ai reati in violazione del diritto d'autore sono state precedute da una fase di c.d. pre-assessment, volta ad escludere, nell'ambito di suddette categorie di reato, le singole fattispecie che, alla luce della tipologia di business o all'assetto organizzativo della Società, apparivano di difficile se non di impossibile realizzazione.

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico.

All'esito di tale preliminare valutazione, la Società ha svolto le attività di risk assessment con riferimento ad alcune fattispecie di reato appartenenti

alle categorie summenzionate, in quanto ritenute astrattamente applicabili. Per lo svolgimento del risk assessment è stata applicata la medesima metodologia illustrata nel paragrafo 2.2.3 che ha condotto all'elaborazione di un documento di Action Plan in linea con quello ivi citato.

Si sottolinea, tuttavia, che, all'atto delle analisi condotte con riferimento alle summenzionate famiglie di reato, le associazioni di categoria ed in particolare Confindustria non avevano ancora provveduto ad aggiornare al riguardo le Linee Guida per la redazione dei Modelli Organizzativi ai sensi del D.Lgs, 231/2001, pertanto, L.E.G.O. provvederà ad effettuare eventuali ulteriori valutazioni sul punto qualora se ne evidenziasse l'opportunità alla luce degli aggiornamenti apportati alle Linee Guida suddette.

Inoltre, con specifico riferimento al risk assessment concernente i reati di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto) e, più in particolare, il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), le analisi effettuate hanno implicato due successivi livelli di approfondimento.

In un "primo livello", le analisi svolte si sono focalizzate sul rischio di realizzazione dei delitti in questione di per sé considerati, quindi con preciso riferimento alla valutazione del sistema di controlli "as is" rispetto ad un assetto di controlli ideale e di conseguenza alla definizione dei presidi e protocolli ai fini della prevenzione della commissione di tali fattispecie di reato.

In un "secondo livello", con specifico riferimento al delitto di associazione per delinquere (art. 416. c.p.) si è rivolta una particolare attenzione, secondo un'impostazione già condivisa dalla dottrina, alla possibile realizzazione dei "delitti fine" con l'obbiettivo di definire degli ulteriori presidi e protocolli di prevenzione, rispetto a quelli identificati nel "primo livello". Affinché si configuri il reato di associazione per delinquere è infatti necessario che sussista, in sintesi, un vincolo associativo duraturo tra almeno tre soggetti, un programma criminoso per il quale il vincolo associativo si è instaurato, volto alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nonché una struttura organizzata che ne supporti gli obiettivi.

Tale approccio, certamente non previsto dalla lettera dell'art. 24-ter del Decreto (che si limita a richiamare, quale reato presupposto, il delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., e non i singoli "delitti fine" alla realizzazione dei quali l'associazione criminosa è finalizzata) è parso essere il più prudente nell'ottica di una anticipata analisi dei rischi in ambito di criminalità organizzata, in difetto di precise indicazioni giurisprudenziali sul punto e nell'attesa di maggiori indicazioni provenienti a seguito dell'aggiornamento delle "Linee Guida di Confindustria".

Si è pertanto esteso il perimetro di analisi, con l'obbiettivo di definire ulteriori presidi e protocolli di prevenzione, focalizzando l'attenzione, da un

lato, rispetto alla configurabilità di detti delitti fine in forma "associativa" e, dall'altro, rispetto alla loro ragionevole ed ipotetica realizzabilità in ambito o contesto aziendale.

Secondo tale impostazione si sono dunque identificati specifici "delitti fine" tra quelli che più frequentemente sono contestati dagli organi inquirenti in ambito aziendale e per i quali, il rischio di realizzazione appare astrattamente maggiore, anche alla luce dell'assetto organizzativo e di business della Società.

Tali "delitti fine" sono pertanto stati individuati nei seguenti:

a) truffa (art. 640 c.p.);
b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000; Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici/Dichiarazione Infedele/Omessa dichiarazione (artt. 3, 4 e 5_D.Lgs. 74/2000);
c) reati in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006), con particolare riferimento alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Inoltre, qualora i "delitti fine" rientrino tra le fattispecie di reato-presupposto del D.Lgs.231/01 già considerate nel presente Modello (ad es. reati contro la Pubblica Amministrazione, reati di riciclaggio), varranno i presidi e i sistemi di controllo ivi previsti.

2.2.5 Approccio metodologico specifico in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, per sua natura tema pervasivo di ogni ambito ed attività aziendale, l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito quale il processo di "gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro".

Le analisi sono state condotte con l'obiettivo di:

- prendere atto dell'attuale stato del processo di prevenzione e protezione dei lavoratori;
- segnalare ambiti di carenza e aspetti di miglioramento, rispetto agli interventi necessari al fine dell'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro (di cui al D. Lgs. 81/2008) ed alla best practices in materia;
- predisporre un documento di sintesi di gap-analysis – action plan.

A tali fini, lo standard di esecuzione degli interventi di valutazione è stato:

- norma ISO 19011:2003.

In relazione agli standard di riferimento normativo e tecnico, le attività sono state ispirate alle seguenti fonti:

- normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- norma BS OHSAS 18001:2007.

Le verifiche sono state condotte attraverso un'analisi documentale (a titolo esemplificativo sono stati analizzati: l'organigramma per la sicurezza, i mansionari, i documenti di analisi e valutazione, le procedure rilevanti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, le istruzioni e gli ordini di servizio, le procedure di emergenza) e l'effettuazione di sopralluoghi presso alcune sedi produttive. E' stato inoltre previsto il coinvolgimento diretto, attraverso attività di intervista, delle figure chiave in materia di sicurezza individuate nel corso degli interventi.

Nel corso delle analisi e valutazioni condotte sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti ed elementi del sistema di gestione e controllo in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro:

- politica della sicurezza;
- soggetti della sicurezza, ruoli, compiti e responsabilità;
- pianificazione dell'identificazione pericoli e valutazione rischi;
- documentazione di valutazione dei rischi;
- elementi gestionali e procedurali;
- adempimenti per il controllo di incidenti rilevanti (qualora applicabile);
- sopralluogo sul luogo di lavoro;
- elementi operativi;
- informazione, formazione e addestramento;
- gestione, controllo e archiviazione della documentazione;
- controllo operativo;
- certificato di prevenzione incendi;
- preparazione e risposta alle emergenze;
- infortuni, incidenti e non conformità;
- rilevazioni e registrazioni.

In particolare, le attività di gap analysis sono state guidate dalle seguenti principali finalità:

- ridurre la possibilità che siano commessi i Reati oggetto del risk assessment;
- garantire un giusto equilibrio tra controlli effettuati, linearità del processo decisionale e carico di lavoro;
- rendere documentata e pertanto controllabile ogni attività rilevante ai fini del Decreto.

Per ciascuna Criticità/Gap rilevato è stato quindi possibile identificare:

- un piano d'azione (ovvero gli interventi necessari per ridurre o eliminare il Gap);
- il livello di priorità del Gap/Piano d'azione;
- il responsabile per l'implementazione degli interventi identificati;
- il termine entro il quale il piano d'azione deve essere portato a compimento / lo stato di avanzamento degli interventi già in corso.

Tali elementi sono stati formalizzati in un documento denominato Executive Summary, condivisi con il Direttore Generale, e sono riconducibili rispettivamente ai gap ed agli interventi necessari rilevati nell'ambito dell'attività di risk assessment descritta in precedenza.

I contenuti di tale documento, nella sua ultima versione aggiornata, sono stati oggetto di condivisione con il Datore di Lavoro.

Si precisa che tale documento di Executive Summary integra quanto previsto con riferimento alle attività di risk assessment di cui ai paragrafi 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.6.

La documentazione predisposta nell'ambito delle attività di risk assessment sopra descritte al fine della formalizzazione delle analisi e valutazioni condotte è disponibile presso l'Archivio.

2.2.6 Approccio metodologico specifico in materia di criminalità informatica

Con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di criminalità informatica, per sua natura pervasiva di ogni ambito ed attività aziendale, l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito quale il processo di "gestione della sicurezza informatica".

L'analisi degli aspetti di natura organizzativa per L.E.G.O. si è avvalsa della metodologia CObIT (Control Objectives for Information and Related Technology) sviluppata da ISACA (Information Systems Audit and Control Association), organizzazione che emette e mantiene gli standard e le linee guida per l'IT Governance e l'IT Auditing. La metodologia, applicata in modo specifico per verificare la sussistenza delle condizioni che potrebbero favorire la commissione dei reati informatici previsti dall'Art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, si è avvalsa degli standard attualmente in vigore nel settore:

- ISO 38500: Corporate governance for Information technology

- ISO 27001: Information technology -- Security techniques -- Information security management systems -- Requirements

A questi standard si è aggiunta la parte di analisi derivata direttamente dagli standard ISACA, e orientata alla verifica dell'adeguamento a leggi e regolamenti.

L'approccio adottato ha consentito di:

- analizzare le procedure di gestione organizzativa della sicurezza in modo unitario;
- contribuire al raggiungimento del principale obiettivo del progetto di realizzazione del modello organizzativo previsto dal D.L. 231/2001:
- uniformare la gestione della sicurezza per tutti i servizi offerti ed attuarla in maniera centralizzata;
- verificare – sulla base di analisi anche economiche e sul clima aziendale – la sussistenza delle condizioni perché sia possibile la commissione dei reati informatici previsti dal Decreto;
- proporre gli opportuni interventi di adeguamento, laddove si verificassero le condizioni tecniche, morali e organizzative, per prevenire i reati informatici.

Si precisa che le analisi sono state condotte attraverso un'analisi documentale ed attraverso sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro, con il coinvolgimento dei key officer individuati.

Gli interventi sono stati realizzati con l'ausilio di appositi questionari derivati dagli standard ISO 38500, ISO 27001 e ISACA.

La metodologia applicativa che ne deriva prevede la copertura di tutti gli aspetti relativi alla organizzazione/gestione dell'IT (Information Technology) e contempla dieci sezioni di rilevanza e analisi:

1. Politica della Sicurezza
2. Sicurezza Organizzativa
3. Classificazione e controllo dei beni
4. Sicurezza delle persone
5. Sicurezza fisica e ambientale
6. Sicurezza dei computer e delle reti
7. Controllo accessi
8. Sviluppo e manutenzione dei sistemi
9. Business Continuity Plan
10. Livello di adeguamento alla politica di sicurezza

I questionari a loro volta sono stati formulati al fine di contemplare e valutare lo stato di implementazione delle seguenti attività di controllo, a

monitoraggio e presidio di corrispondenti ambiti di analisi, ispirati alla metodologia applicativa:

1. Organizzazione del documento di politica della sicurezza informatica;
2. Distribuzione delle responsabilità sulla sicurezza informatica;
3. Sensibilizzazione e addestramento sulla sicurezza;
4. Rilevazione e notificazione degli incidenti sulla sicurezza;
5. Controllo contro la diffusione dei virus;
6. Business Continuity Plan;
7. Controllo sul software e sull'esistenza di copie non autorizzate;
8. Salvaguardia dei dati e delle registrazioni;
9. Protezione dei dati;
10. Adeguamento alla politica di sicurezza.

Si precisa che, al fine di contemplare le caratteristiche e particolarità della realtà L.E.G.O., il questionario, derivante dalla metodologia proposta, è stato realizzato personalizzandolo ed integrandolo alle specifiche esigenze.

La rielaborazione delle informazioni raccolte ha consentito una valutazione dello stato attuale della materia e l'effettuazione di un'attività di gap analysis rispetto alle *best prectices* del settore, guidata dalle seguenti principali finalità:

- ridurre la possibilità che siano commessi i Reati oggetto del risk assessment previsti;
- garantire un giusto equilibrio tra controlli effettuati, linearità del processo decisionale e carico di lavoro;
- rendere documentata e pertanto controllabile ogni attività rilevante ai fini del Decreto.

Per ciascuna Criticità/Gap rilevato è stato quindi possibile identificare:

- un piano d'azione (ovvero gli interventi necessari per ridurre o eliminare il Gap);
- il livello di priorità del Gap/Piano d'azione;
- il responsabile per l'implementazione degli interventi identificati;
- il termine entro il quale il piano d'azione deve essere portato a compimento/lo stato di avanzamento degli interventi già in corso.

Tali elementi sono stati formalizzati in un report analitico nel quale sono stati in particolare rilevati i gap e gli interventi necessari rilevati nell'ambito dell'attività di risk assessment descritta in precedenza (Gap Analysis-Action Plan).

I contenuti di tale documento, nella sua ultima versione aggiornata, sono stati oggetto di condivisione con il Responsabile Sistemi Informativi.

Si precisa che tale documento di Action Plan integra quanto previsto con riferimento alle attività di risk assessment di cui ai precedenti paragrafi 2.2.3 e 2.2.4 e 2.2.5.

La documentazione predisposta nell'ambito delle attività di risk assessment sopra descritte al fine della formalizzazione delle analisi e valutazioni condotte è disponibile presso l'Archivio.

2.3 Stesura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Le attività di risk assessment precedentemente descritte e le relative risultanze sono state oggetto di condivisione con il management della Società.

A detta fase di analisi, diagnosi e progettazione è seguita dunque la fase realizzativa che ha condotto alla stesura del presente Modello e alla definizione degli elementi che lo compongono.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI L.E.G.O.

3.1 Finalità del Modello

L'adozione del Modello è tesa alla creazione di un sistema di prescrizioni e strumenti organizzativi avente l'obiettivo di garantire che l'attività della Società sia svolta nel pieno rispetto del Decreto e di prevenire e sanzionare eventuali tentativi di porre in essere comportamenti a rischio di commissione di una delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di Corporate Governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di L.E.G.O. nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sia a carico dell'autore della violazione (sul piano civilistico, disciplinare e, in taluni casi, penale) sia a carico della Società (responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto);
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di L.E.G.O. che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni oppure la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che L.E.G.O. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui L.E.G.O. intende attenersi;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

Il Modello predisposto da L.E.G.O. si fonda pertanto su un sistema strutturato ed organico di protocolli, nonché di attività di controllo che nella sostanza:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che possano essere commessi i Reati;
- definiscono un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei Reati, nei quali sono tra l'altro ricompresi:
    - un Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali;

  - un sistema di deleghe, poteri e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
  - procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative e di controllo nelle aree a rischio;
- trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati, attraverso:
  - un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere (Allegato B);
  - un chiara definizione delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa;
  - un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure a rappresentare la Società verso l'esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporne l'aggiornamento.

3.2 Natura del Modello e rapporti con il Codice Etico

Le prescrizioni contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, contestualmente approvato dal Consiglio d'Amministrazione della Società (Allegato A), e si fondano sui principi di quest'ultimo, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel D. Lgs. 231/01, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i Destinatari;
- il Modello risponde invece alle specifiche esigenze previste dal Decreto, ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, in quanto commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

3.3 Destinatari del Modello

Le prescrizioni del Modello sono indirizzate agli organi societari ed i loro componenti, ai dipendenti, agli Agenti, ai Fornitori ai Consulenti esterni, agli Appaltatori, ai Collaboratori, nonché ai membri dell'Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.
I Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

3.4 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello

Il Decreto prevede che sia l'organo dirigente ad adottare il Modello, rimettendo ad ogni ente il compito di individuare al proprio interno l'organo cui affidare tale compito.
In coerenza con quanto indicato dalla Linee Guida di Confindustria, L.E.G.O. ha individuato nel proprio Consiglio di Amministrazione l'Organo Dirigente deputato all'adozione del Modello. Il compito di vigilare sull'efficace attuazione del Modello è invece affidato, secondo quanto previsto dal Decreto, all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV).

Conseguentemente, essendo il presente documento un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. I lett. a) del Decreto) le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale dello stesso sono rimesse coerentemente alla competenza dello stesso Consiglio di Amministrazione.
Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- inserimento nel presente documento di ulteriori Parti Speciali;
- soppressione di alcune parti del presente documento;
- modifica dei compiti dell'OdV;
- individuazione di un OdV diverso da quello attualmente previsto;
- aggiornamento/modifica/integrazione dei principi di controllo e delle regole comportamentali.

E' peraltro riconosciuta al Presidente ed agli Amministratori Delegati la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente documento di *carattere esclusivamente formale,* a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza, nonché apportare eventuali integrazioni, modifiche ed aggiornamenti agli Allegati.
Di tali modifiche o integrazioni dovrà essere prontamente informato il Consiglio di Amministrazione e l'OdV.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'OdV

In base al Decreto, l'organismo che deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Sulla base di questo presupposto e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, il Consiglio di Amministrazione di L.E.G.O. ha ritenuto opportuno costituire un organo collegiale per svolgere il ruolo di OdV.

In particolare, l'organo collegiale è composto dalle seguenti figure:

- Amministratore privo di deleghe;
- un consulente esterno con specifiche ed approfondite competenze legali, con particolare riferimento alla materia del D.Lgs. 231/2001.

Le riflessioni formulate alla luce della tipologia e delle peculiarità della Società portano a ritenere che la composizione ottimale dell'OdV sia quella collegiale, così da assicurare completezza di professionalità ed esperienze, nonché di continuità d'azione.

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'OdV come sopra identificato è un soggetto che riporta direttamente ai vertici della Società (Consiglio di Amministrazione) e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nell'espletamento delle funzioni.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

A ulteriore garanzia di autonomia e in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'OdV stesso, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

I componenti dell'OdV possiedono le capacità, conoscenze e competenze professionali nonché i requisiti di onorabilità indispensabili allo svolgimento

dei compiti ad essi attribuiti. Infatti l'OdV nella composizione sopra descritta è dotato di idonee capacità ispettive e consulenziali, con particolare riferimento, tra l'altro, alle tecniche di audit, di rilevazione delle frodi, di analisi e rilevazione dei rischi.

In particolare, in conformità a quanto stabilito dalle Linee Guida di Confidustria, alla best practice e alla giurisprudenza sul punto, si ritiene che l'Odv nella composizione sopra indicata abbia i necessari requisiti di indipendenza e autonomia.

Nello specifico, con riferimento all'Amministratore privo di deleghe quale membro dell'OdV, si ritiene che tale figura possa garantire il rispetto dei requisiti di autonomia ed indipendenza, nonché la continuità d'azione necessaria al funzionamento di tale organismo.

Inoltre, la previsione di un consulente esterno quale ulteriore membro dell'OdV, oltre a garantire il rispetto del criterio dell'autonomia ed indipendenza, alla luce dell'assenza di vincoli oggettivi di "dipendenza" dalla Società, assicura, in particolare, l'apporto in seno all'OdV anche di competenze -in materia dei reati presupposti dal Decreto nonché, in generale, in materia di D.Lgs. 231/2001- complementari rispetto alle competenze professionali in possesso dell'altro membro dell'OdV.

L'attribuzione del ruolo di OdV a soggetti diversi da quelli qui identificati o la modifica delle funzioni assegnate all'OdV deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

4.2 Modalità di nomina dell'OdV e durata in carica

L'OdV è nominato dal Consiglio d'Amministrazione con decisione presa all'unanimità dei suoi componenti.

Nello stesso modo il Consiglio d'Amministrazione provvede anche alla nomina del Presidente dell'OdV.
Il perfezionamento della nomina dei membri dell'OdV si determina con la dichiarazione di accettazione da parte di questi resa a verbale del Consiglio, oppure con la sottoscrizione per accettazione, da parte degli stessi, della copia dell'estratto di detta delibera.
Il Consiglio d'Amministrazione provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto per ciascun membro dell'OdV, nonché degli altri requisiti citati nel presente capitolo.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza dell'OdV in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.

La retribuzione annuale dei membri dell'OdV sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione e rimarrà invariata per l'intero periodo di durata dell'incarico.

La durata dell'incarico sarà coincidente con quella del Consiglio di Amministrazione della Società.

I membri dell'OdV potranno dimettersi dalla carica e, d'altra parte, essere rieletti alla scadenza del loro mandato.

4.3 Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità, nonché all'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità con la nomina stessa:

- esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con gli Amministratori Delegati della Società, con soggetti apicali in genere, con sindaci della Società e con revisori incaricati dalla società di revisione;
- sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- prestazione di fideiussione o di altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o del coniuge), ovvero avere con questi ultimi rapporti - estranei all'incarico conferito - di credito o debito;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- esercizio di funzioni di amministratore – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- presenza di sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto;
- esistenza di condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- esistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d.

patteggiamento) in Italia o all'estero, per reati diversi da quelli richiamati nel decreto, che incidono sulla moralità professionale;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV.

Il membro dell'OdV con l'accettazione della nomina implicitamente riconosce l'insussistenza di detti motivi di ineleggibilità.

Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di altro membro dell'organismo stesso.

Se nel corso della durata dell'incarico viene a mancare un membro dell'OdV (ad es. per dimissioni o revoca), gli altri provvedono ad informare il Consiglio di Amministrazione della Società che provvederà alla nomina del/dei sostituto/i.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza (o anche di uno solo dei membri di questo) e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione presa all'unanimità.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di ineleggibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, l'omessa redazione del piano delle attività;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la mendace dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di ineleggibilità sopra descritti.

In casi di particolare gravità e urgenza, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim* prima di provvedere alla revoca dell'OdV.

4.4 Funzioni dell'OdV

L'OdV è completamente autonomo nell'esplicazione dei suoi compiti e le sue determinazioni sono insindacabili. In particolare l'OdV deve:

- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- proporre e sollecitare l'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative o di contesto esterno.

L'OdV deve inoltre operare:

- ex-ante (adoperandosi ad esempio per la formazione ed informazione del personale);
- continuativamente (attraverso l'attività di monitoraggio, di vigilanza, di revisione e di aggiornamento);
- ex-post (analizzando cause, circostanze che abbiano portato alla violazione delle prescrizioni del Modello o alla commissione del reato).

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'OdV sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di garantire l'adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- verificare periodicamente l'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;
- verificare l'adozione degli interventi a soluzione delle criticità in termini di sistemi di controllo interno rilevate in sede di risk assessment (Action Plan ed Executive Summary), di cui ai paragrafi 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5 e 2.2.6;
- effettuare periodicamente verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito dei Processi Sensibili;

- condurre indagini interne e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- monitorare l'adeguatezza del sistema disciplinare previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, nonché con gli altri organi di controllo (*in primis* la società di revisione e il Collegio Sindacale), anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori al fine di garantire che il sistema di controllo ai sensi del Decreto sia integrato con il sistema di controllo predisposto in conformità alle normative speciali per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali al fine di promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza (anche in riferimento nello specifico all'organizzazione di corsi di formazione) e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- effettuare verifiche periodiche sul contenuto e sulla qualità dei programmi di formazione;
- proporre al Consiglio di Amministrazione i criteri di valutazione per l'identificazione delle Operazioni Sensibili.

A tal fine l'OdV avrà facoltà di:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'OdV stesso;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto;
- impartire direttive generali e specifiche alle diverse strutture aziendali, anche di vertice, al fine di ottenere da queste ultime le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, in modo che sia assicurata la tempestiva rilevazione di eventuali violazioni del Modello;
- effettuare verifiche periodiche sulla base di un proprio piano di attività o anche interventi spot non programmati in detto piano, ma, comunque, ritenuti necessari all'espletamento dei propri compiti.

Nello svolgimento dei compiti che gli competono, l'OdV avrà comunque la facoltà di ricorrere al supporto di collaboratori esterni, identificabili in soggetti appartenenti a qualsiasi funzione aziendale della Società che di volta in volta si rendesse utile coinvolgere per il perseguimento dei fini specificati e/o di consulenti terzi.

I collaboratori dell'OdV, su indicazione dell'OdV stesso, possono, anche individualmente, procedere alle attività di vigilanza ritenute opportune per il funzionamento e l'osservanza del Modello.
I soggetti appartenenti ad una funzione aziendale, nell'espletamento dell'incarico ad essi conferito in qualità di collaboratori dell'OdV, sono esonerati dallo svolgimento delle loro funzioni operative aziendali e rispondono, gerarchicamente e funzionalmente, esclusivamente all'OdV.

L'OdV provvederà a dotarsi di un proprio Regolamento che ne assicuri l'organizzazione e gli aspetti di funzionamento quali, ad esempio, la periodicità degli interventi ispettivi, le modalità di deliberazione, le modalità di convocazione e verbalizzazione delle proprie adunanze, la risoluzione dei conflitti d'interesse e le modalità di modifica/revisione del Regolamento stesso.
Inoltre, nell'ambito del Regolamento, l'OdV dovrà espressamente prevedere dei momenti formalizzati di incontro e confronto, in particolare con:

- il collegio sindacale;
- gli attori rilevanti in materia di sistema di controllo interno;
- gli attori rilevanti in materia di sistema di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Obiettivo di detti incontri sarà principalmente il confronto ed il coordinamento con i soggetti coinvolti in c.d. prima linea nell'implementazione del sistema di controllo, ciascuno secondo l'area di propria pertinenza, al fine di consentire all'OdV di cogliere opportunità di miglioramento dei presidi in essere ai fini dell'efficacia del Modello. In tale ottica sarà cura dell'OdV verificare con gli stessi l'efficacia dei flussi informativi nei suoi confronti, così come definiti al paragrafo 4.5 "Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza".
L'OdV provvederà a disciplinare le modalità operative e la periodicità di organizzazione di detti incontri, individuando i soggetti di volta in volta coinvolti, nonché l'ordine del giorno degli stessi.

L'OdV, inoltre, provvederà a dotarsi di un Piano delle Attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli, da comunicare al Consiglio di Amministrazione.

4.5 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'OdV è destinatario di:

- *segnalazioni* relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello (di seguito **Segnalazioni**);

- *informazioni* utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV stesso (di seguito classificate in Informazioni Generali e Informazioni su Operazioni Sensibili).

Deve essere permesso all'OdV di accedere ad ogni tipo di informazione utile al fine dello svolgimento della sua attività. Ne deriva di converso l'obbligo per l'OdV di mantenere segrete tutte le informazioni acquisite.

Nello specifico, tutti i Destinatari dovranno tempestivamente segnalare all'OdV casi di violazione, anche presunta, del Modello.
Tali Segnalazioni dovranno essere sufficientemente precise e circostanziate e riconducibili ad un definito evento o area; si precisa che tali Segnalazioni potranno riguardare qualsiasi ambito aziendale rilevante ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001 e del Modello vigente, ivi incluse le violazioni del Modello rilevanti ai fini della sicurezza e salute sul lavoro.
Si precisa altresì che è facoltà anche dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, laddove tale funzione non sia svolta da un soggetto rientrante tra i Destinatari del Modello, di inviare tali Segnalazioni all'OdV.

Al ricevimento di una Segnalazione riguardante una violazione del Modello rilevante ai fini della sicurezza e salute sul lavoro, sarà onere dell'OdV verificare che il mittente abbia precedentemente o contestualmente informato anche il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Qualora il mittente della Segnalazione suddetta non vi abbia già provveduto, l'OdV provvederà ad informare il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, L'OdV provvederà altresì ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito alle Segnalazioni ritenute fondate e/o accertate.

In ogni caso al fine di agevolare le attività di vigilanza che gli competono, l'OdV deve ottenere tempestivamente le Informazioni Generali ritenute utili a tale scopo, tra cui, a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- le criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;

- le commissioni di inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento a violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate (*ivi* compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure (ivi incluso il sistema poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro);
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi dei ruoli chiave in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (es: cambiamenti in merito a ruoli, compiti e soggetti delegati alla tutela dei lavoratori);
- modifiche al sistema normativo in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
  le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- qualsiasi incarico conferito o che si intende conferire alla società di revisione o a società ad esse collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio o il controllo contabile;
- copia dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Tali Informazioni Generali devono essere fornite all'OdV a cura dei responsabili delle funzioni aziendali secondo la propria area di competenza, in coordinamento con almeno un Amministratore Delegato.

Le Segnalazioni e le Informazioni Generali, salvo quanto specificato di seguito in riferimento alle Informazioni a cura dei Process Owner riguardanti le Operazioni Sensibili, dovranno essere effettuate in forma scritta, utilizzando una casella di e-mail appositamente attivata (**odv231@legogroup.com**), oppure una apposita cassetta disponibile presso ogni stabilimento.

Al fine di agevolare l'accesso da parte dell'OdV al maggior numero possibile di informazioni, la Società garantisce la tutela di qualunque segnalante contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
L'OdV valuterà le Segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità, provvedendo ad indagare anche ascoltando l'autore della Segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere e dandone comunque comunicazione al Consiglio di Amministrazione

nell'ambito del processo di reporting (si rimanda sul tema al successivo Paragrafo 4.6).

Inoltre, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'OdV delle attività di particolare rilevanza svolte nell'ambito dei Processi Sensibili di cui alla Parte Speciale A, B, C, il Presidente, gli Amministratori Delegati o i responsabili di funzione vengono qualificati come Process Owner e sono tenuti a trasmettere all'OdV le Informazioni su Operazioni Sensibili realizzate nell'ambito dei Processi Sensibili. Tali soggetti sono stati qualificati come Process Owner nell'ambito delle attività di risk assessment condotte e formalizzati nella matrice Processi Sensibili/funzioni di cui all'Allegato G.

Data la natura trasversale delle aree rilevanti in tema di reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro, come meglio esplicitato nella Parte Speciale D del Modello assumono altresì il ruolo di Process Owner, in quanto Destinatari del Modello ai sensi del par. 3.3, le seguenti figure organizzative, come definite dall'art. 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:

- il Datore di lavoro;
- il Delegato del Datore di lavoro
- i Dirigenti;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- il Medico competente.

Infine con riferimento alle aree rilevanti in tema di reati in materia di criminalità informatica, come meglio esplicitato nella Parte Speciale E del Modello assume altresì il ruolo di Process Owner la seguente figura organizzativa:

- il Responsabile dei Sistemi Informativi.

L'identificazione delle sopra citate Operazioni Sensibili avviene attraverso la delineazione di criteri di valutazione e parametri definiti dall'OdV, in ragione dell'attività di risk assessment condotta, e valutandone l'efficacia ai fini dello svolgimento dei propri compiti, nonché la costante coerenza con l'evoluzione di volumi e significatività delle attività.
L'OdV procederà ad informare opportunamente il Consiglio di Amministrazione circa la definizione di detti criteri e parametri.

Le Operazioni Sensibili debbono essere portate a conoscenza dell'OdV dai suddetti responsabili tramite la compilazione e la trasmissione (con qualunque mezzo purché sia mantenuta traccia dell'invio e sia sempre riconoscibile il mittente) all'OdV di una c.d. Scheda Informativa da aggiornarsi su base periodica (Allegato C).

Sarà cura dell'OdV comunicare ai Process Owner i sopra citati criteri di valutazione e parametri, nonché regole operative e periodicità di invio delle suddette Schede Informative.

4.6 Reporting dell'OdV

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e alle eventuali criticità, direttamente al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il Piano delle Attività, che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente, ed almeno semestralmente, lo stato di avanzamento del Piano delle attività, ed eventuali cambiamenti apportati allo stesso, motivandoli;
- segnalare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello oppure condotte illegittime e/o illecite, di cui sia venuto a conoscenza per Segnalazione da parte dei Destinatari che l'OdV ritenga fondate o che abbia accertato;
- redigere, almeno una volta l'anno, una relazione riepilogativa delle attività svolte nei precedenti dodici mesi e dei risultati delle stesse, degli elementi di criticità e delle violazioni del Modello, nonché delle proposte relative ai necessari aggiornamenti del Modello da porre in essere.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti e di particolare gravità.

L'OdV potrà, inoltre, comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni qualora dalle verifiche svolte scaturiscano carenze, comportamenti o azioni non in linea con il Modello. In tal caso, sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi medesimi un piano delle azioni da intraprendere, con relativa tempistica, al fine di impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale, nonché il Consiglio di Amministrazione, qualora la violazione riguardi i vertici dell'Azienda.

4.7 Conservazione delle informazioni

Tutte le Informazioni, Segnalazioni, rapporti e altri documenti raccolti e/o predisposti in applicazione del presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo), gestito dall'OdV, per un periodo di 10 anni.
L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'OdV e al Consiglio di Amministrazione.
Si precisa inoltre che anche la documentazione prodotta nell'ambito delle attività di predisposizione e aggiornamento del Modello (risk assessment, etc.) e raccolta in uno specifico Archivio (di cui al capitolo 2), è custodita a cura dell'OdV.

5. DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del Modello, è di primaria importanza la piena conoscenza delle regole di condotta che vi sono contenute sia da parte delle risorse già presenti nell'azienda, che di quelle che ne entreranno a fare parte in futuro, con differente grado di approfondimento a seconda del diverso grado di coinvolgimento nei Processi Sensibili.

5.1 Attività informativa

Per garantire un'effettiva conoscenza ed applicazione, l'adozione del Modello viene comunicata formalmente dal Consiglio di Amministrazione alle diverse categorie di Destinatari.

In particolare, successivamente all'approvazione del Modello, i dipendenti della Società ed in seguito tutti i nuovi assunti, sono tenuti a sottoscrivere, una dichiarazione di presa visione del Modello stesso e di impegno ad osservarne le prescrizioni (Allegato D).

Per quanto attiene invece i Collaboratori della Società, i Fornitori, nonché i Consulenti esterni e gli Appaltatori, la lettera di incarico od il contratto che comporti la costituzione di una forma di collaborazione con essi deve esplicitamente contenere clausole redatte in linea con quella riportata in Allegato E che potranno anche essere stese su documenti separati rispetto al contratto stesso (Allegato F). I lavoratori interinali/somministrati saranno altresì tenuti a sottoscrivere, una dichiarazione di presa visione del Modello stesso e di impegno ad osservarne le prescrizioni (Allegato F1).

In caso di revisioni e/o aggiornamenti significativi del Modello la Società provvederà a darne debita comunicazione ai Destinatari.

Il Modello è inoltre reso disponibile secondo le modalità e gli strumenti che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno adottare, quale, a titolo esemplificativo, la diffusione su sito internet della Società, ovvero la messa a disposizione di copia cartacea del Modello in ciascuno stabilimento.

5.2 Formazione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è di competenza del Consiglio di Amministrazione che individua le risorse interne od esterne alla Società cui affidarne l'organizzazione.

Tali risorse procedono in coordinamento con l'OdV, che ne valuta l'efficacia in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti, all'organizzazione delle sessioni di formazione.

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati deve essere ritenuta obbligatoria: conseguentemente, la mancata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello.

La formazione deve fornire informazioni almeno in riferimento: al quadro normativo di riferimento (D. Lgs. 231/2001 e Linee Guida di Confindustria); al Modello adottato dalla Società; al Codice Etico della Società; a casi aziendali di applicazione della normativa; ai presidi e protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello stesso.
La formazione dovrà essere differenziata in relazione alle diverse aree aziendali di appartenenza dei destinatari della formazione stessa.

Viene innanzitutto prevista una formazione d'aula iniziale rivolta alle persone in organico presso la Società al momento dell'adozione del Modello che risultino operare nei Processi Sensibili come sopra definiti. Per la restante parte del personale e nei casi di nuovi ingressi in organico successivi all'adozione del Modello è prevista un'apposita edizione del corso (anche eventualmente con modalità on-line).

Della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione.

Infine, la pianificazione della formazione deve prevedere delle sessioni periodiche che garantiscano un costante programma di aggiornamento.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

Il Decreto prevede che sia predisposto un "*sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*" sia per i soggetti in posizione apicale sia per i soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza.
L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è, infatti, indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto ovvero una fattispecie penale o amministrativa rilevante ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l'Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.

La verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'OdV, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 4.3 ("Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca"), il sistema disciplinare definito potrà essere applicato anche ai componenti dell'OdV, relativamente alle funzioni ad essi attribuite dal presente Modello (si veda sul punto il successivo paragrafo 6.4).

6.1 Violazioni del Modello

Costituiscono violazioni del Modello:

1. comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
2. comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
3. comportamenti non conformi alle procedure richiamate nel Modello, al Regolamento Interno Aziendale (RIA) e al Codice Etico;

4. comportamenti non conformi alle disposizioni previste nel Modello o richiamate dal Modello e, in particolare:
   - in relazione al rischio di commissione di un reato nei confronti della Pubblica Amministrazione, i comportamenti in violazione, dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi A.3 e A.4. della Parte Speciale A;
   - in relazione al rischio di commissione di un reato societario, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi B.3 e B.4 della Parte Speciale B;
   - in relazione al rischio di commissione di un reato di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro beni utilità di provenienza illecita, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi C.3 e C.4 della Parte Speciale C;
   - in relazione al rischio di violazione delle norme stabilite in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro da cui possa derivare l'evento di infortunio o della malattia professionale comportanti il reato di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei paragrafi D.3 e D.4 delle Parti Speciale D;
   - in relazione al rischio di commissione di un reato di criminalità informatica i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi E.3 e E.4 della Parte Speciale E;
   - in relazione al rischio di commissione di un reato di criminalità organizzata, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi F.3 e F.4 della Parte Speciale F;
   - in relazione al rischio di commissione di un reato di falso in materia di marchi e brevetti, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi G.3 e G.4 della Parte Speciale G;
   - in relazione al rischio di commissione di un reato contro l'industria ed il commercio, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi H.3 e H.4 della Parte Speciale H;
   - in relazione al rischio di commissione di un reato in violazione del diritto d'autore, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi I.3 e I.4 della Parte Speciale I;
   - comportamento non collaborativo nei confronti dell'OdV, consistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di

fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato rispetto delle direttive generali e specifiche rivolte dall'OdV al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo alle visite ispettive programmate dall'OdV, nella mancata partecipazione agli incontri di formazione.

La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- la presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- la presenza e intensità della condotta recidiva;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- i tempi e i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

6.2 Misure nei confronti dei dipendenti

La violazione delle singole regole comportamentali previste dal presente Modello da parte dei dipendenti della Società, costituisce illecito disciplinare ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) di riferimento, ossia il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali, nella versione attualmente vigente.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere alla Direzione del Personale l'avvio del procedimento di contestazione disciplinare e l'eventuale irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 6.1 e del comportamento tenuto prima (e.g. eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (e.g. comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dipendenti che rivestono la qualifica di **operai** - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi 2 e 3 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, nonché dell'art. **13, parte seconda** del citato CCNL - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

a. rimprovero verbale;
b. rimprovero scritto;
c. multa sino a tre ore di lavoro normale;
d. sospensione dal lavoro fino a tre giorni ;
e. licenziamento senza preavviso per mancanze di cui all'art. 13, seconda parte del citato CCNL.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate la Direzione del Personale terrà sempre informato l'OdV.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello realizzate dal dipendente che riveste la qualifica di operaio, intenzionalmente ovvero colposamente si prevede che:

1. incorre nei provvedimenti di **rimprovero verbale o rimprovero scritto** secondo la gravità della violazione, l'operaio che violi le procedure interne previste dal presente Modello, o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto;
2. fermo restando quanto disposto al successivo punto 3., incorre nel provvedimento della **multa sino a tre ore di lavoro normale,** l'operaio che violi più volte le prescrizioni previste dal presente Modello o adotti più volte, nell'espletamento di attività delle aree a rischio, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto;
3. per quanto concerne le violazioni a prescrizioni del Modello previste in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, incorre nel provvedimento della **multa sino a tre ore di lavoro normale** l'operaio che violi tali prescrizioni ingenerando un rischio differenziale di limitata rilevanza ma che comunque espone la Società ad un più grave rischio rispetto all'applicazione di misure previste dal Decreto;
4. fermo restando quanto disposto al successivo punto 5, incorre nel provvedimento di **sospensione dal lavoro fino a tre giorni** l'operaio che nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione delle prescrizioni dello stesso, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della stessa, purché tali condotte non siano comunque dirette in modo univoco alla commissione del Reato o non determinino l'applicazione di misure previste dal Decreto;

5. incorre nel provvedimento di **sospensione dal lavoro sino a tre giorni** l'operaio che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, abbia adottato un comportamento in violazione alle prescrizioni dello Modello stesso ingenerando un rilevante rischio differenziale tale da esporre la Società ad un più grave rischio di applicazione di misure previste dal Decreto (trattasi, ad esempio, della condotta negligente, imperita od imprudente seguita dal lavoratore durante le attività di formazione e addestramento);

6. fermo restando quanto disposto al successivo punto 7., incorre nel provvedimento di **licenziamento senza preavviso** per mancanze di cui all'art**.** 13, seconda parte del citato CCNL il dipendente che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, nonché l'operaio che adotti un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto.

7. con riferimento alle prescrizioni contenute nel Modello e afferenti la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, incorre nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso** per mancanze di cui all'art**.** 13, seconda parte del citato CCNL, l'operaio che adotti un comportamento in violazione alle prescrizioni del presente Modello tale da esporre la Società al rischio concreto ed immediato di applicazione di misure previste dal Decreto (trattasi, a mero titolo esemplificativo, della condotta negligente, imprudente od imperita suscettibile di provocare un infortunio a se stesso ovvero ad altre persone).

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dipendenti che rivestono la qualifica di **impiegati** - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi 2 e 3 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, nonché dell'art. **16, parte terza** del citato CCNL - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

f. rimprovero verbale;
g. rimprovero scritto;
h. multa sino a tre ore di retribuzione;
i. sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a cinque giorni;
j. licenziamento senza preavviso per mancanze di cui all'art. 16, parte terza del citato CCNL.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate la Direzione del Personale terrà sempre informato l'OdV.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello realizzate dal dipendente che riveste la qualifica di impiegato intenzionalmente ovvero colposamente si prevede che:

8. incorre nei provvedimenti di **rimprovero verbale o rimprovero scritto** secondo la gravità della violazione, l'impiegato che violi le procedure interne previste dal presente Modello, o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto;
9. fermo restando quanto disposto al successivo punto 10, incorre nel provvedimento della **multa sino a tre ore di retribuzione** l'impiegato che violi più volte le prescrizioni previste dal presente Modello o adotti più volte, nell'espletamento di attività delle aree a rischio, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto.
10. per quanto concerne le violazioni a prescrizioni del Modello previste in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, incorre nel provvedimento della **multa sino a tre ore di retribuzione** l'impiegato che violi tali prescrizioni ingenerando un rischio differenziale di limitata rilevanza ma che comunque espone la Società ad un più grave rischio rispetto all'applicazione di misure previste dal Decreto;
11. fermo restando quanto disposto al successivo punto 12, incorre nel provvedimento di **sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a cinque giorni** l'impiegato che nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione delle prescrizioni dello stesso, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della stessa, purché tali condotte non siano comunque dirette in modo univoco alla commissione del Reato o non determinino l'applicazione di misure previste dal Decreto;
12. incorre nel provvedimento di **sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a cinque giorni** l'impiegato che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, abbia adottato un comportamento in violazione alle prescrizioni dello Modello stesso ingenerando un rilevante rischio differenziale tale da esporre la Società ad un più grave rischio di applicazione di misure previste

dal Decreto (trattasi, ad esempio, della condotta negligente, imperita od imprudente seguita dal lavoratore durante le attività di formazione e addestramento);

13. fermo restando quanto disposto al successivo punto 14, incorre nel provvedimento di **licenziamento senza preavviso** per mancanze di cui all'art. **16, terza parte** del citato CCNL, l'impiegato che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, nonché l'impiegato che adotti un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto.

14. con riferimento alle prescrizioni contenute nel Modello e afferenti la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, incorre nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso** per mancanze di cui all'art**. 16, terza parte** del citato CCNL, l'impiegato che adotti un comportamento in violazione alle prescrizioni del presente Modello tale da esporre la Società al rischio concreto ed immediato di applicazione di misure previste dal Decreto (trattasi, a mero titolo esemplificativo, della condotta negligente, imprudente od imperita suscettibile di provocare un infortunio a se stesso ovvero ad altre persone).

Con specifico riferimento alle violazioni a prescrizioni del Modello previste in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, si precisa che per "rischio differenziale" si deve intendere il margine di rischio ulteriore rispetto a quello già individuato in sede di valutazione dei rischi da parte della Società e derivante dal comportamento del lavoratore.

6.3 Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure

Per quanto attiene alle violazioni delle singole regole di cui al presente Modello poste in essere da lavoratori della Società aventi qualifica di 'dirigente', anche queste costituiscono illecito disciplinare.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere al Presidente, l'irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 6.1 e del comportamento tenuto prima (ad esempio le eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (ad esempio la comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei 'dirigenti' - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi 2 e 3 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e normative speciali applicabili - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

a) censura scritta;
b) sospensione disciplinare;
c) licenziamento per giustificato motivo;
d) licenziamento per giusta causa.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale competente terrà sempre informato l'OdV.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dirigenti della Società, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nella **censura scritta** consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di violazione non grave, ma reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento della **sospensione disciplinare**;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del **licenziamento per giustificato motivo**;
- laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del **licenziamento per giusta causa**.

Inoltre, per i lavoratori della Società aventi qualifica di 'dirigente' costituisce grave violazione delle prescrizioni del Modello:

- l'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui lavoratori subordinati circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello stesso;
- l'inosservanza dell'obbligo di direzione e vigilanza sugli altri lavoratori che, sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione (trattasi, ad esempio, di lavoratori autonomi, Consulenti, collaboratori a progetto, lavoratori interinali/somministrati ecc.), sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del 'dirigente' ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D.lgs. 231/01, ferma restando la qualificazione del contratto con tali lavoratori.

6.4 Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dei membri dell'OdV

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Società, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale che prenderanno gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione commessa, alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 6.1 e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare con l'astensione dell'interessato e, ove occorra, dell'Assemblea dei soci, sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

a. richiamo scritto;
b. sospensione temporanea dalla carica;
c. revoca dalla carica.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro del Consiglio di Amministrazione incorre nel **richiamo scritto** consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro del Consiglio di Amministrazione incorre nel provvedimento della **sospensione temporanea dalla carica**;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, il membro del Consiglio di Amministrazione incorre nella **revoca dalla carica**.

In caso di violazione del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione della Società, l'OdV informerà il Collegio Sindacale affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

Inoltre, per i membri del Consiglio di Amministrazione, costituirà violazione del Modello sanzionabile anche la violazione dell'obbligo di direzione o vigilanza sui sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle prescrizioni del Modello.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale della Società, l'OdV informerà il Consiglio di Amministrazione il quale prenderà gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, il detto Consiglio di Amministrazione provvederà in collaborazione con il Collegio Sindacale ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente dell'OdV che sia anche un dipendente ovvero un dirigente della Società, si applicheranno rispettivamente le sanzioni di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3.
In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale terranno sempre informato l'OdV.

6.5 Misure nei confronti dei Collaboratori coinvolti nei Processi Sensibili, dei Consulenti esterni, degli Agenti e dei Fornitori, degli Appaltatori.

Ogni violazione posta in essere dai Collaboratori, dagli Agenti, dai Consulenti esterni e dai Fornitori, nonché dagli Appaltatori potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione/agenzia/distribuzione/appalto/subappalto/fornitura/prestazione d'opera, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni a L.E.G.O. come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

7. CARATTERISTICHE DELLE PARTI SPECIALI

7.1 Struttura e funzione delle Parti Speciali

Ciascuna Parte Speciale è dedicata ad una categoria di reato contemplata nelle attività di risk assessment condotte (come descritto nel Capitolo 2) ed è articolata nelle seguenti sezioni:

- elencazione dei reati ascrivibili alla categoria oggetto della Parte Speciale;
- delineazione dei processi aziendali potenzialmente a rischio di commissione di questi reati (c.d. Processi Sensibili) (coerentemente con le attività di risk assessment condotte) e descrizione delle principali fattispecie di reato configurabili nella realtà L.E.G.O., attraverso la declinazione delle modalità attraverso le quali i reati si potrebbero realizzare/configurare;
- previsione di principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo;
- previsione di principi specifici riferiti ai singoli Processi Sensibili;
- specificazione dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascuna Parte Speciale ha quindi lo scopo di:

- fornire ai Destinatari delle spiegazioni e/o esemplificazioni concrete relative al sistema di organizzazione, gestione e controllo di L.E.G.O., ai Processi Sensibili e ai reati configurabili;
- indicare ai Destinatari i principi di comportamento, le regole di condotta generali e le prescrizioni specifiche a cui devono attenersi nell'esecuzione delle proprie attività;
- fornire all'OdV e alle altre funzioni aziendali/soggetti esterni coinvolti uno strumento per poter svolgere le proprie attività di controllo, monitoraggio e verifica operativa dell'attuazione del presente Modello.

Sulla base delle risultanze delle attività di risk assessment condotte, i reati potenzialmente configurabili alla realtà L.E.G.O. sono stati suddivisi nelle seguenti tipologie per le quali sono state dunque coerentemente predisposte le corrispondenti Parti Speciali:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati societari;
- Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita;
- Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- Reati in materia di criminalità informatica;
- Reati in materia di criminalità organizzata;
- Reati in materia di marchi e brevetti;

- Reati contro l'industria e il commercio;
- Reati in violazione del diritto d'autore.

8. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO

Le componenti (protocolli) del sistema di controllo preventivo che devono essere attuati a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono:

- principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;
- sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello, compreso il Codice Etico;
- sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Codice Etico e delle altre disposizioni del Modello.

Fatte comunque salve le prescrizioni del presente capitolo aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto, si rinvia alle Parti Speciali per quanto concerne invece i protocolli aventi caratteristiche specifiche per ciascuna tipologia di reati.
Con riferimento al Codice Etico, all'Organismo di Vigilanza, al sistema disciplinare ed al sistema di comunicazione e di formazione del personale, si rimanda a quanto previsto in precedenza nei capitoli specificamente dedicati della Parte Generale del Modello.

8.1 Sistema organizzativo

Il sistema organizzativo della Società viene definito attraverso la predisposizione di un organigramma societario (Allegato B) e l'emanazione di Deleghe di funzioni e disposizioni organizzative, che forniscono una chiara definizione delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa.

La formalizzazione, aggiornamento e diffusione di detti documenti viene assicurata dalla Direzione Personale e Affari Generali, previa approvazione da parte di uno degli Amministratori Delegati.

8.2 Sistema autorizzativo

Il sistema autorizzativo che si traduce in un sistema articolato e coerente di deleghe di poteri e procure della Società deve uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico ed inequivoco i poteri gestionali del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega di poteri o di specifico incarico e devono prevedere l'estensione dei poteri di rappresentanza ed, eventualmente, i limiti di spesa numerici;
- tutti coloro che intrattengono per conto di L.E.G.O. rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere dotati di delega/procura in tal senso.

8.3 Processo decisionale

Il processo decisionale afferente i Processi Sensibili deve ispirarsi ai seguenti criteri:

- ogni decisione riguardante le operazioni nell'ambito dei Processi Sensibili come di seguito individuati deve risultare da un documento scritto;
- non potrà comunque mai esservi identità soggettiva tra colui che decide in merito allo svolgimento di un'Operazione Sensibile e colui che effettivamente la pone in essere portandola a compimento;
- del pari, non potrà comunque mai esservi identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono in essere un'Operazione Sensibile e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le eventuali risorse economiche e finanziarie.

8.4 Controllo di gestione e flussi finanziari

L'art. 6, lett.c del Decreto esplicitamente statuisce che il Modello debba "*individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*".

A tale scopo, il sistema di controllo di gestione adottato da L.E.G.O. è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del Budget annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni a livello di Società.

Il sistema garantisce la:

- pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;
- capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di reporting.

La gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati ad una sostanziale segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse.
Infine, la gestione della liquidità è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio, ed eventuale doppia firma per impiego di liquidità per importi superiori a soglie predeterminate.

8.5 Programma di informazione e formazione

Con specifico riferimento alle attività realizzate nell'ambito dei Processi Sensibili viene previsto e garantito un adeguato programma di informazione e formazione periodico e sistematico rivolto a dipendenti e Collaboratori coinvolti nelle stesse.
Il programma include la trattazione di tematiche di corporate governance e di divulgazione di meccanismi operativi e procedure organizzative aziendali rilevanti con riferimento alle materie riconducibili ai Processi Sensibili.
Tali attività integrano e completano il percorso di informazione e formazione sul tema specifico delle attività poste in essere dalla Società in tema di adeguamento al D.Lgs, 231/2001 previsto e disciplinato specificamente nei capitoli a ciò dedicati della Parte Generale del Modello.

8.6 Sistemi informativi e applicativi informatici

Al fine di presidiare l'integrità dei dati e l'efficacia dei sistemi informativi e/o gli applicativi informatici utilizzati per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito dei Processi Sensibili, o a supporto delle stesse, è garantita la presenza e l'operatività di:

- sistemi di profilazione delle utenze in relazione all'accesso a moduli o ambienti;
- regole per il corretto utilizzo dei sistemi ed ausili informativi aziendali (supporti hardware e software);
- meccanismi automatizzati di controllo accessi ai sistemi;
- meccanismi automatizzati di blocco o inibizione all'accesso.

8.7 Archiviazione della documentazione

Le attività condotte nell'ambito dei Processi Sensibili trovano adeguata formalizzazione, con particolare riferimento alla documentazione predisposta nell'ambito della realizzazione delle stesse.

La documentazione sopra delineata, prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo od elettronico, è archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura delle funzioni coinvolte nelle stesse, o specificatamente individuate in procedure o istruzioni di lavoro di dettaglio.

Per la salvaguardia del patrimonio documentale ed informativo aziendale sono previste adeguate misure di sicurezza a presidio del rischio di perdita e/o alterazione della documentazione riferita ai Processi Sensibili o di accessi indesiderati ai dati/documenti.

Con particolare riferimento alla documentazione in formato elettronico prodotta o archiviata su supporti informatici aziendali si rimanda inoltre a quanto definito al Paragrafo precedente.

PARTE SPECIALE "A": I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1 La tipologia dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Tra i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da L.E.G.O.:

- **Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società prometta o dia a un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta, sotto forma di denaro o altra utilità (es. una regalia in natura) per compiere, ovvero per avere compiuto un atto del suo ufficio (es. dare precedenza ad alcune pratiche rispetto ad altre o " agevolare/ velocizzare" la pratica stessa). Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società dia o prometta a un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, denaro o altra utilità (es. doni in natura) per omettere o ritardare, per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.

- **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri di ufficio riguardino un Incaricato di Pubblico Servizio.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il dipendente o rappresentante della Società offra denaro o altra utilità a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per una finalità corruttiva ma l'offerta o la promessa non sia accettata.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si verifica qualora il dipendente o rappresentante della Società corrompa un magistrato o un testimone al fine di ottenere favori in un procedimento civile, penale o amministrativo che vede coinvolta la stessa Società o un soggetto terzo.

- **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante della Società, attraverso artifizi o raggiri (es, esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico in errore, ricavandone un profitto cagionando un danno allo Stato o all'ente pubblico.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante della Società, attraverso artifizi o raggiri (es. esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico o Istituzioni Comunitarie in errore, ottenendo contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo.

- **Frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso di alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o di intervento senza diritto su dati, informazioni, programmi allo scopo di trarne profitto con danno d'altri. Ad esempio è configurabile (laddove sia tecnicamente possibile) nel caso in cui, attraverso l'alterazione del software di controllo INPS per le denunce retributive, si ottenga un ingiusto vantaggio con danno dell'ente previdenziale".

- **Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o rappresentante della Società commetta i delitti di corruzione e istigazione alla corruzione con riguardo ai membri delle istituzioni comunitarie (Commissione Europea, Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti).

- **Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis c.p.)** – Tale reato si configura nel caso in cui la Società abbia ottenuto l'erogazione, da parte dello Stato o altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma non li abbia destinati a tali finalità.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)** – Tale reato si configura nel caso in cui la Società abbia ottenuto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato o altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti il falso, oppure

mediante l'omissioni di informazioni dovute. Il reato sussiste purché non si configurino gli estremi della truffa per il conseguimento di erogazione pubbliche, altrimenti si applicherà la disciplina prevista per quest'ultimo reato.

- **Concussione (art. 317 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

A.2 Processi Sensibili

I processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di risk assessment (cfr. capitolo 2 della Parte Generale "La scelta della Società e l'approccio metodologico adottato").

Con riferimento specifico ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili possono essere distinti in:

a. **Processi Sensibili diretti**, ossia processi più specificatamente **a rischio di commissione di reati** contro la Pubblica Amministrazione, essendo quest'ultima interlocutrice diretta di L.E.G.O., per mezzo di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio;

b. **Processi Sensibili strumentali** alla commissione di tali reati, tali dovendosi intendere quelle aree di attività:
   - caratterizzate dalla gestione di strumenti di tipo principalmente finanziario, o
   - nelle quali, pur non intrattenendosi rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, si potrebbero creare le premesse per la commissione dei suddetti reati.

Processi Sensibili diretti sono stati circoscritti ai seguenti:

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e dei relativi adempimenti nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica (gare) e procedure negoziate (affidamento diretto a trattativa privata);
- Gestione dei provvedimenti amministrativi occasionali necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- Gestione di trattamenti previdenziali di personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;

- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici inerenti la sicurezza e salute sul lavoro;
- Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- Gestione del contenzioso.

Processi Sensibili strumentali sono stati circoscritti ai seguenti:

- Selezione/assunzione/gestione (in termine di definizione della politica retributiva) delle risorse umane
- Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e beni strumentali e accessori
- Approvvigionamento servizi
- Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza
- Gestione Agenti
- Gestione dei flussi finanziari – pagamenti
- Gestione dei flussi finanziari – incassi
- Negoziazione/Stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati
- Dazione o ricezione di omaggi e donazioni
- Gestione dei rapporti infragruppo

Le funzioni organizzative aziendali di L.E.G.O. coinvolte nella realizzazione delle attività/Processi sopra descritti sono desumibili dalla "Matrice Processi Sensibili/Funzioni", disponibile come Allegato al presente Modello.

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verranno fornite in particolare:

- la descrizione sintetica del Processo Sensibile;
- la delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito del Processo.

A.2.1 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e dei relativi adempimenti nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica (gare) e procedure negoziate (affidamento diretto e trattativa privata)

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alle attività finalizzate alla raccolta di informazioni, alla predisposizione e presentazione della documentazione per la partecipazione a gare ad evidenza pubblica e alla gestione di attività connesse alla partecipazione a procedure negoziate per la fornitura a soggetti pubblici di servizi di produzione per l'editoria (legatura, progettazione grafica, composizione ecc. ecc.).
Nel presente processo vengono in particolare analizzate le fasi di attività che conducono alla definizione del rapporto con il Soggetto Pubblico, qualificato quale cliente della Società.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.):** tale fattispecie di reato è configurabile nel caso di pagamento di denaro al dirigente dell'ente pubblico affinché questi provveda, in tempi brevi, ad un atto del proprio ufficio, ad esempio affidando una gara a L.E.G.O., accelerando indebitamente la relativa procedura di affidamento.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale fattispecie di reato è configurabile nel caso di pagamento di denaro al Pubblico Ufficiale affinché questi provveda, in tempi brevi, ad un atto contrario al proprio ufficio; ad esempio in ipotesi di pagamento al dirigente dell'ente pubblico affinché determini l'illegittima conclusione di un contratto in favore di L.E.G.O.. In astratto potrebbe essere interpretata come un conferimento di utilità avente carattere corruttivo (anche in via di tentativo) la prestazione di servizi a titolo gratuito oppure per un corrispettivo non congruo, finalizzato ad ottener in futuro, in via privilegiata, altri incarichi da parte dell'ente pubblico e/o da parte di società ad esso in varie forme collegate.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio riguardino un incaricato di pubblico servizio (che non riveste dunque la qualifica di Pubblico Ufficiale): ad esempio è configurabile tale reato qualora, nel corso di una gara, un dipendente di L.E.G.O. dia denaro ad un dipendente di Poste Italiane per occultare o alterare la documentazione presentata da altri concorrenti al fine di

rafforzare le possibilità di assegnazione di un contratto di fornitura a L.E.G.O..

- **Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno compia o tenti di compiere un atto di corruzione, concussione, (anche in forma di concorso nel reato) verso funzionari o membri delle Istituzioni comunitarie (Commissione, Parlamento, Corte di Giustizia o Corte dei Conti) o di Stati Esteri, ovvero verso coloro che, nell'ambito di Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio. Ad esempio, potrebbe essere configurabile tale reato qualora un dipendente di L.E.G.O., nel corso di una gara per una fornitura bandita da un'Università estera (come Cambridge) offra denaro al Responsabile di un Dipartimento affinché quest'ultimo gli riveli l'importo delle Best and Final Offers delle società concorrenti di L.E.G.O..

Nelle fattispecie di corruzione sopraindicate, realizzabili anche nei confronti di un incaricato di pubblico servizio, il denaro o le altre utilità possono essere offerte anche a soggetti terzi (ad es. parenti del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio). Il denaro può provenire, a titolo esemplificativo, da conti correnti riferibili alla Società o da provviste appositamente create.

A.2.2 Gestione dei provvedimenti amministrativi occasionali necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali

Descrizione del processo

Il Processo riguarda le attività svolte nell'ambito della gestione dei provvedimenti amministrativi occasionali necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali: in particolare il Processo si riferisce alla gestione dei rapporti che intercorrono tra la Società e gli Enti Pubblici per la gestione degli immobili e dei terreni (concessioni edilizie, richiesta di ravvedimento).

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1 e 2, n. 1, c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, mediante artifizi o raggiri, inducendo in

errore un soggetto pubblico, procuri per sè o altri un profitto, con danno del soggetto pubblico. Ad esempio è configurabile nel caso in cui un responsabile di sito di L.E.G.O., nel predisporre una domanda di rilascio di un'autorizzazione al Comune, indichi falsamente alcune delle informazioni richieste, con conseguente rilascio dell'autorizzazione per errore, laddove ciò comporti un danno a tale Ente locale.

- **Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.):** Tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto inerente al suo ufficio. Ad esempio è configurabile nel caso in cui un dipendente di L.E.G.O., corrisponda denaro ad un funzionario comunale ai fine di velocizzare la pratica di approvazione di un Piano di Fabbricazione relativo ad un terreno di proprietà di L.E.G.O.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): t**ale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. Ad esempio è configurabile nel caso in cui un dipendente di L.E.G.O. consegni denaro al responsabile di un ufficio tecnico comunale, affinché rilasci un parere favorevole in merito ad una richiesta di concessione edilizia, benché l'attività edilizia prospettata sia in contrasto con gli strumenti urbanistici in vigore.

A.2.3 Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici

Descrizione del Processo

Il Processo concerne le attività interenti alla predisposizione della documentazione per l'ottenimento di erogazioni (sotto diverse forme) da parte di soggetti pubblici, all'intrattenimento dei rapporti con i soggetti pubblici (incluse eventuali visite ispettive) ed all'impiego dell'erogazione ottenuta.

Il Processo in esame è sviluppato con riferimento alla gestione di erogazioni pubbliche nella forma di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati o crediti di imposta relativi a progetti di innovazione per la realizzazione di impianti/investimenti industriali.

Tali erogazioni sono riferibili alle seguenti normative/ambiti di riferimento:

- finanziamenti a fondo perduto per lo stabilimento produttivo di Lavis (TN) relativi a progetti di ricerca e innovazione che rientravano nell'ambito previsto dalla Legge della Provincia di Trento n.6 del 1999;
- Legge n.296 del 2006 (Legge finanziaria 2007);

- contributo in c/interessi dalla SIMEST a fronte di una partecipazione in India;
- erogazioni per la formazione da Regione Veneto.

Le attività sono gestite tipicamente con l'ausilio di consulenti esterni.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis c.p.):** la fattispecie di reato in esame potrebbe realizzarsi, a titolo esemplificativo, in ipotesi di destinazione, da parte di L.E.G.O., dei finanziamenti agevolati ottenuti dalla Provincia di Trento a valere sulla Legge n. 6/1999 per progetti di ricerca ed innovazione per finalità diverse da quelle per cui sono stati ottenuti.
- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.):** la fattispecie di reato in esame potrebbe realizzarsi, a titolo esemplificativo, in ipotesi di conseguimento indebito da parte di L.E.G.O., mediante la presentazione al suddetto ente di documenti attestanti circostanze false inerenti l'azienda, di contributi provenienti dalla Regione Veneto per la formazione del personale.
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.):** la fattispecie di reato in esame potrebbe sussistere in ipotesi di ottenimento da parte di L.E.G.O. di finanziamenti agevolati per la ricerca e lo sviluppo mediante la consapevole omissione di circostanze inerenti l'azienda, mediante mezzi fraudolenti che abbiano indotto in errore l'Ente Amministrativo Erogante, che provochi un ingiusto profitto per L.E.G.O. e un danno dell'Ente.

A.2.4 Gestione di trattamenti previdenziali di personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni

Descrizione del processo

Il Processo si riferisce alla gestione delle attività inerenti il calcolo degli oneri previdenziali, il rispetto delle scadenze previste per la predisposizione delle dichiarazioni e la liquidazione delle spettanze, nonché il coordinamento delle aree aziendali coinvolte a fronte di eventuali accertamenti/ispezioni svolte dagli enti previdenziali di competenza.
La gestione del processo avviene con l'ausilio di uno Studio Paghe che si occupa dell'elaborazione dei cedolini-paga e la determinazione dei relativi contributi, nonché della predisposizione delle dichiarazioni.
I rapporti con lo Studio Esterno nella prassi sono intrattenuti dal Responsabile delle Direzione Personale e Affari Generali.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1 e 2, n. 1, c.p.)**: Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, mediante artifizi o raggiri, inducendo in errore un soggetto pubblico, procuri per sé o altri un profitto, con danno del soggetto pubblico. Ad esempio è configurabile nel caso in cui un collaboratore di L.E.G.O. produca all'INPS falsa documentazione in merito a posizioni lavorative di dipendenti di L.E.G.O., ottenendo così di ridurre le spese previdenziali dell'azienda, con conseguenti minori introiti da parte dell'ente previdenziale.
- **Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.):** tale fattispecie di reato è configurabile nel caso di versamento di denaro al dirigente dell'Ufficio del Lavoro affinché rilasci, in tempi brevi, una attestazione dovuta, accelerando indebitamente la relativa procedura per il rilascio.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):**. tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. Ad esempio è configurabile qualora un dipendente di L.E.G.O., durante un'ispezione INPS, dia denaro ad un ispettore per non indicare, nel relativo Verbale di accertamento, alcune irregolarità ravvisate.

A.2.5 Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alla gestione delle attività inerenti all'inserimento nell'organizzazione aziendale di personale appartenente a categorie protette e in modo più preciso alle seguenti attività: monitoraggio del rispetto dei parametri previsti dalla normativa, segnalazione della necessità di assunzione o definizione del fabbisogno, selezione candidato, definizione modalità di inserimento (inquadramento e livello retributivo).
La Società concorda dei "piani di inserimento" con l'Agenzia del Lavoro per definire le modalità di inserimento in azienda di personale appartenente a categorie protette ai sensi della Legge n. 68/99. A tal proposito vengono stipulate delle convenzioni della durata di due anni con l'Agenzia del Lavoro.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1 e 2, n. 1, c.p.)**: tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, mediante artifizi o raggiri, inducendo in errore un soggetto pubblico, procuri per sé o altri un profitto, con danno del soggetto pubblico. Ad esempio è configurabile nel caso in cui un consulente di L.E.G.O. produca all'Agenzia del Lavoro competente falsa documentazione, ottenendo con ciò la riduzione dell'entità degli oneri di assunzioni obbligatorie gravanti in capo a L.E.G.O. ai sensi della legge 68/99, laddove ciò comporti un danno all'ente pubblico.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. Ad esempio è configurabile qualora un dipendente di L.E.G.O. dia denaro ad un funzionario dell'Agenzia del Lavoro, per agevolare la stipula di una Convenzione ai sensi della L. 68/99 per l'inserimento di lavoratori appartenenti a categorie protette contenente tempistiche e modalità di esecuzione particolarmente favorevoli per L.E.G.O.
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):** Tale ipotesi di reato si configura nel caso di caso di percezione (o accettazione di promessa) di denaro o di altra utilità da parte di un incaricato di pubblico servizio per il compimento d'un atto inerente o contrario ai suoi doveri d'ufficio. Ad esempio è configurabile tale reato qualora un dipendente di L.E.G.O. dia del denaro ad un impiegato della Direzione Provinciale del Lavoro per agevolare materialmente l'iter di una pratica relativa alle assunzioni obbligatorie relativa a L.E.G.O..

A.2.6 Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici inerenti la sicurezza e salute sul lavoro

Descrizione del processo

Il processo in esame si riferisce alla gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici inerenti adempimenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro: rilevano, in particolare, le modalità di gestione dei rapporti con le autorità competenti, in caso di eventuali verifiche/ispezioni.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.):** tale ipotesi di reato è configurabile nel caso di pagamento di denaro al comandante VVFF affinché rilasci, in tempi brevi, una certificazione dovuta, accelerando indebitamente la relativa procedura per il rilascio.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato è configurabile nel caso di pagamento di denaro all'Ispettore del Lavoro affinché ometta un'ispezione dovuta ovvero ometta di riportare, nel relativo verbale di accertamento, alcune irregolarità riscontrate.
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):** tale fattispecie di reato è configurabile nel caso di pagamento di denaro ad un incaricato di pubblico servizio (che non rivesta dunque la qualifica di Pubblico Ufficiale) per il compimento di un atto inerente o contrario ai suoi doveri d'ufficio: ad esempio qualora un dirigente di L.E.G.O. versi una somma in favore di un impiegato della A.S.L. per accelerare l'esame di una pratica di L.E.G.O.giacente presso la A.S.L.

A.2.7 Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolata dalla legge

Descrizione del processo

Il processo in esame riguarda le attività svolte dalla Società nell'ambito della gestione dei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.):** tale ipotesi di reato è configurabile nel caso di pagamento di denaro al dirigente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali affinché proceda in tempi brevi all'esame di una segnalazione presentata da L.E.G.O., ovvero qualora, dopo un accertamento disposto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che si sia concluso con l'accertamento del pieno rispetto delle regole da parte di L.E.G.O., un dipendente della Società convinca un ispettore ad accettare del denaro in cambio dell'atto compiuto.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato è configurabile nel caso di pagamento di denaro al dirigente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali affinché ometta un accertamento dovuto, ovvero nel caso in cui un dipendente di L.E.G.O., durante un accesso ispettivo disposto dall'Autorità Garante, consegni del denaro ad un ispettore affinché dichiari che il trattamento dei dati personali è effettuato da L.E.G.O. in conformità alle disposizioni di legge.
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):** tale fattispecie di reato è configurabile nel caso di pagamento di denaro ad un incaricato di pubblico servizio (che non rivesta dunque la qualifica di Pubblico Ufficiale) per il compimento di un atto inerente o contrario ai suoi doveri d'ufficio : ad esempio, qualora un dipendente di L.E.G.O. consegni denaro a un impiegato dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali affinché alteri materialmente il contenuto di un fascicolo, relativo ad una procedura di accertamento in corso su L.E.G.O..

A.2.8 Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria

Descrizione del processo

Il processo in esame è riferito alla gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in merito alle attività svolte dalla Società con riferimento agli adempimenti previsti per il rispetto della normativa tributaria vigente e volte, inoltre, ad offrire il necessario supporto ad eventuali verifiche ispettive da parte delle Autorità.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1 e 2, n. 1, c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, mediante artifizi o raggiri, inducendo in errore un soggetto pubblico, procuri per sé o altri un profitto, con danno del soggetto pubblico. Ad esempio è configurabile nel caso di presentazione all'Amministrazione Finanziaria di falsa documentazione in merito alla posizione contributiva di L.E.G.O. tanto da indurre in errore l'erario in merito agli oneri tributari dovuti dall'azienda, con conseguenti minori incassi da parte dell'erario a causa dell'indebita riduzione di oneri tributari ottenuta da L.E.G.O..
- **Frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o di intervento senza diritto su dati, informazioni, programmi, allo scopo di trarne profitto con danno d'altri. Ad

esempio è configurabile (laddove sia tecnicamente possibile) nel caso in cui un collaboratore di L.E.G.O., attraverso l'alterazione del software per le denuncie fiscali, ottenga un ingiusto vantaggio per L.E.G.O. con conseguente danno dell'ente tributario.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato è configurabile nel caso di pagamento di denaro al Pubblico Ufficiale (ufficiale di Guardia di Finanza) al fine di evitare un accertamento fiscale ovvero affinchè non vengano riportate, nel relativo verbale di accertamento, alcune irregolarità riscontrate.

A.2.9 Gestione del contenzioso

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alla gestione delle attività previste per la risoluzione di contenziosi nei quali la Società è coinvolta.
Le attività considerate riguardano i seguenti ambiti:

1. contenziosi con dipendenti o afferenti l'area dei rapporti di lavoro (es. incidenti sul lavoro);
2. altri contenziosi con soggetti privati (recupero crediti);
3. contenziosi tributari.

La Società si avvale tipicamente di Studi Legali esterni per la gestione dei contenziosi.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Concussione (art. 317 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di concorso da parte del soggetto apicale di L.E.G.O. con il Giudice per costringere l'avvocato difensore di una controparte di L.E.G.O. – inducendo in lui *metus publicae potestatis* – ad omettere il compimento di alcuni atti difensivi.
- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di ricezione da parte di pubblico ufficiale di denaro o altra utilità per compiere atti contrari o inerenti al suo ufficio, qualora i fatti siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale, o amministrativo. Ad esempio è configurabile nel caso in cui un dirigente di L.E.G.O. dia denaro ad un Magistrato per favorire L.E.G.O. in una causa civile.
- **Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)**: tale ipotesi di reato si configura nel caso di pagamento di denaro al Cancelliere del Tribunale affinché velocizzi l'iter successivo all'emissione di un provvedimento giudiziario (comunicazioni, notifiche, tassazione, etc.) in un procedimento che vede coinvolta L.E.G.O..
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di pagamento di denaro al Cancelliere del Tribunale per agevolare l'assegnazione di una causa ad un Magistrato diverso da quello al quale sarebbe altrimenti stata assegnata.

PROCESSI STRUMENTALI

A.2.10 Selezione/assunzione/gestione (in termini di definizione della politica retributiva) delle risorse umane

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alla gestione delle attività inerenti all'inserimento nell'organizzazione aziendale di risorse umane: dalla segnalazione del fabbisogno, alla selezione del candidato, fino alla definizione della modalità di inserimento (inquadramento e livello retributivo).
Nel processo di selezione/inserimento di nuovo risorse il Responsabile Direzione Personale e Affari Generali generalmente contatta un'Agenzia di lavoro interinale che provvede alla selezione del candidato in base a caratteristiche predefinite.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.):** in via strumentale, il processo in esame può assumere rilevanza nell'ipotesi, ad esempio, di assunzione con un trattamento di favore o al di fuori delle procedure aziendali di un parente di un Pubblico Ufficiale, al fine di ottenere, in cambio, un indebito vantaggio, quale potrebbe essere il rilascio in tempi celeri di un'autorizzazione da parte del Pubblico Ufficiale stesso.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.**): in via strumentale, il processo in esame può assumere rilevanza nell'ipotesi, ad esempio, di assunzione con un trattamento di favore o al di fuori delle procedure aziendali di un parente di un Pubblico Ufficiale, al fine di ottenere, in cambio, il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte del Pubblico Ufficiale stesso; ad esempio, l'omissione di un'ispezione dovuta da parte di un maresciallo della Guardia di Finanza.
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**: il processo in esame può assumere rilievo, in via strumentale, anche nell'ipotesi di assunzione con un trattamento di favore o al di fuori delle procedure aziendali del parente di un incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere, in cambio, il compimento di un atto inerente o contrario ai suoi doveri d'ufficio.

A.2.11 Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e beni strumentali e accessori

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alle attività di approvvigionamento di beni riconducibili alle seguenti categorie:

1. Materie prime (carta, cartone, rivestimenti, scatole) – possono essere gestite "a commessa" o "a scorta";
2. Materie sussidiarie (colla, capitelli, treccine, bancali, termoretraibile, materiali per trancia, lastre, inchiostri per macchine da stampa offset);
3. Materie ausiliarie (filo per cucitura, carta per soffietti, garza, carta crespata per rinforzo, altri materiali per rinforzo);
4. Servizi per C/ lavorazioni esterne
5. Materiali per la manutenzione (di macchinari, stabilimenti ecc.);
6. Beni strumentali.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un Pubblico Ufficiale per il compimento di un atto inerente al suo ufficio. La gestione dell'approvvigionamento dei beni potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra L.E.G.O. ed un suo fornitore sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare la dazione di denaro all'esponente della Pubblica Amministrazione, perfezionando così il reato.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un Pubblico Ufficiale per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. La gestione dell'approvvigionamento dei beni potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra L.E.G.O. ed un suo fornitore sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare la dazione di denaro all'esponente della Pubblica Amministrazione per la commissione di un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, perfezionando così il reato.
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o accettazione di promessa) di denaro o di altra utilità da parte di un

incaricato di pubblico servizio (che non riveste dunque la qualifica di Pubblico Ufficiale) per il compimento d'un atto inerente o contrario ai suoi doveri d'ufficio. La gestione dell'approvvigionamento dei beni potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra L.E.G.O. ed un suo fornitore sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare la dazione di denaro all'esponente della Pubblica Amministrazione, perfezionando così il reato.

A.2.12 Approvvigionamento di servizi

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alle attività di approvvigionamento di servizi riconducibili alle seguenti categorie:

1. Servizi generali (pulizia, etc);
2. Servizi di manutenzione;
3. Trasporti;
4. Servizi relativi ai sistemi informatici.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un Pubblico Ufficiale per il compimento di un atto inerente al suo ufficio. La gestione dell'approvvigionamento dei servizi potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra L.E.G.O. ed un suo fornitore di servizi sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare la dazione di denaro all'esponente della Pubblica Amministrazione, perfezionando così il reato.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un Pubblico Ufficiale per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. La gestione dell'approvvigionamento dei servizi potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra L.E.G.O. ed un suo fornitore di servizi sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare la dazione di denaro all'esponente della Pubblica Amministrazione per

la commissione di un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, perfezionando così il reato.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o accettazione di promessa) di denaro o di altra utilità da parte di un incaricato di pubblico servizio (che non riveste dunque la qualifica di Pubblico Ufficiale) per il compimento d'un atto inerente o contrario ai suoi doveri d'ufficio. La gestione dell'approvvigionamento dei servizi potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra L.E.G.O. ed un suo fornitore di servizi sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare la dazione di denaro all'esponente della Pubblica Amministrazione, perfezionando così il reato.

A.2.13 Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza

Descrizione del processo

Il processo riguarda le attività svolte nell'ambito dell'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna.
I servizi di consulenza di cui si avvale la Società possono essere classificati nelle seguenti tipologie:

a) legali, amministrative e fiscali;
b) tecniche e commerciali;
c) HR (selezione del personale), con riferimento al contratto con l'Agenzia di Lavoro interinale.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto inerente il suo ufficio. La gestione delle consulenze potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ciò si potrebbe verificare, ad esempio, nell'ipotesi in cui il rapporto contrattuale posto in essere da L.E.G.O. con il consulente sia utilizzato al fine di costituire dei fondi extracontabili, con i quali realizzare la dazione in denaro al pubblico ufficiale, perfezionando il reato.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. La gestione delle consulenze potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ciò si potrebbe verificare, ad esempio, nell'ipotesi in cui il rapporto contrattuale

posto in essere da L.E.G.O. con il consulente sia utilizzato al fine di costituire dei fondi extracontabili, con i quali realizzare la dazione in denaro al pubblico ufficiale, perfezionando il reato.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.):** la gestione del processo in esame potrebbe avere natura strumentale al perfezionamento di tale reato. Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra L.E.G.O. ed un suo consulente esterno sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare, ad esempio, la dazione di denaro all'esponente della magistratura, perfezionando così il reato.

A.2.14 Gestione Agenti

Descrizione del processo

Il processo descrive le attività inerenti la gestione dei rapporti con gli Agenti.
Per la gestione delle vendite L.E.G.O. si avvale di diversi Agenti organizzati tendenzialmente per area geografica di mercato di riferimento e supervisionati dalla Direzione Commerciale.
Gli Agenti operano, oltre all'Italia, in diverse aree UE ed Extra-Ue.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Concussione (art. 317 c.p.):** il processo di gestione degli agenti, di per sé non integra il reato di concussione, ma potrebbe essere strumentale al suo perfezionamento. Ciò avverrebbe, ad esempio, nel caso di pagamento in nero di una parte delle provvigioni dell'agente, che rigira al dipendente L.E.G.O. (che ha scelto l'agente) una percentuale della somma pagata al fine di costituire dei fondi extracontabili con i quali effettuare la dazione che integra il detto reato.
- **Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto inerente il suo ufficio. Il processo di gestione degli agenti, di per sé non integra il reato di corruzione, ma potrebbe essere strumentale al suo perfezionamento. Ciò si potrebbe verificare, ad esempio, nell'ipotesi in cui il rapporto contrattuale posto in essere da L.E.G.O. con l'agente sia utilizzato al fine di costituire dei fondi extracontabili, con i quali realizzare la dazione in denaro al pubblico ufficiale, che integra il detto reato.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario ai suoi

doveri di ufficio. La gestione degli agenti, che di per sé non integra il reato, potrebbe tuttavia avere natura strumentale al suo perfezionamento. Ad esempio sarebbe configurabile laddove il rapporto contrattuale fra L.E.G.O. ed un suo agente sia utilizzato come veicolo per costituire fondi extracontabili, con i quali realizzare la dazione di denaro all'esponente della pubblica amministrazione per la commissione di un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, perfezionando così il reato.

A.2.15 Gestione dei flussi finanziari - Pagamenti

Descrizione del processo

Il processo riguarda la gestione delle attività di tesoreria in riferimento alla predisposizione, l'autorizzazione e l'effettuazione dei pagamenti. In L.E.G.O. S.p.A l'effettuazione dei pagamenti può essere effettuata attraverso le seguenti modalità:

- Bonifico
- RID/RIBA
- Cassa contanti.

Rientrano nel presente processo inoltre anche le attività di liquidazione stipendi, provvigioni agenti e rimborso note spese dipendenti.

Rientrano nel presente processo anche le attività di monitoraggio scaduto, gestione del credito e gestione delle due casse: cassa clienti e cassa contabile.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.):** tale fattispecie di reato si configura nel caso di percepimento indebito di contributi/sovvenzioni pubblici (il che di per sé implica la gestione di flussi finanziari) mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere. Il processo in esame può venire in luce in via strumentale nella misura in cui, ad esempio, la documentazione rilevante sia formata con l'utilizzo di informazioni false sui pagamenti.
- **Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.):** il processo Pagamenti**,** implicando l'utilizzazione di somme di denaro, può assumere funzione strumentale rispetto al perfezionamento della condotta in esame, che si verifica, ad esempio, nel caso di pagamento di denaro al dirigente di un Ente Pubblico affinché questi provveda, in tempi brevi, ad un atto del proprio ufficio, ad esempio

rilasciando in breve tempo un permesso di costruire richiesto da L.E.G.O..

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** il processo Pagamenti**,** implicando l'utilizzazione di somme di denaro, può assumere funzione strumentale rispetto al perfezionamento della condotta in esame, che si verifica, ad esempio, nel caso di pagamento di denaro al Pubblico Ufficiale affinché questi provveda, in tempi brevi, ad un atto contrario al proprio ufficio, come potrebbe essere il pagamento ad un maresciallo della Guardia di Finanza affinché ometta di effettuare un'ispezione dovuta presso la sede di L.E.G.O..

A.2.16 Gestione dei flussi finanziari - Incassi

Descrizione del processo

Il processo riguarda la gestione delle attività di tesoreria con riferimento agli incassi (principalmente derivanti dall'attività commerciale della Società) nonché la relativa verifica, registrazione e contabilizzazione degli stessi. Gli incassi sono generalmente ottenuti attraverso bonifico bancario, riba, salvo alcuni casi in cui avvengono per mezzo di assegno circolare e contanti.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.):** tale fattispecie di reato potrebbe configurarsi in ipotesi di percepimento indebito di contributi/sovvenzioni pubblici (il che di per sé implica la gestione di flussi finanziari) mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o l'omissione di informazioni dovute in merito agli incassi di L.E.G.O.. In questo caso il processo in esame può venire in luce in via strumentale nella misura in cui, ad esempio, la documentazione rilevante sia formata omettendo informazioni dovute sugli incassi.
- **Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1 e 2, n. 1, c.p.):** potendosi la condotta penalmente rilevante concretizzare anche in raggiri con documentazione falsa relativa a flussi finanziari di L.E.G.O., il processo Incassi può essere rilevante, ma di per sé solo difficilmente integra un reato, essendo esso strumentale alla condotta prevista per il reato in parola. Un'ipotesi di reato, compiuto con il supporto strumentale del processo Incassi, può configurarsi nel caso di ottenimento di un contributo, ad esempio per attività di formazione, mediante il consapevole utilizzo di dichiarazioni o

documentazioni false in merito agli incassi di L.E.G.O. che abbiano indotto in errore l'Ente Erogatore.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** il processo Incassi, implicando la gestione di somme di denaro, può assumere funzione strumentale rispetto al perfezionamento della condotta in esame, ad esempio nell'ipotesi in cui si mascheri un incasso per generare il fondo extracontabile necessario per la corruzione del Pubblico Ufficiale affinché questi provveda ad un atto contrario al proprio ufficio.

A.2.17 Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alla negoziazione/stipulazione/esecuzione dei contratti con i clienti, ad eccezione delle casistiche in cui la clientela è rappresentata da soggetti afferenti alla categoria di Soggetti Pubblici, per le quali si rimanda al processo descritto di cui al punto A. 2.1.

L'attività di L.E.G.O. consiste nella fornitura di servizi di produzione per l'editoria (legatura, progettazione grafica, composizione ecc. ecc.).

Per la gestione dei rapporti commerciali, la Società si avvale di Agenti, il cui compito consiste prevalentemente nella ricerca e individuazione di nuovi clienti e nella raccolta di richieste e comunicazioni da parte dei clienti già in portafoglio (per la gestione dei rapporti con gli Agenti si rimanda al processo A.2.14).

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto inerente al suo ufficio. Questo processo potrebbe essere strumentale alla consumazione del reato, mediante la costituzione di un fondo extracontabile derivante dalla stipula di un contratto di vendita con il solo fine di utilizzare tali fondi neri per la corruzione di un Funzionario pubblico.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. Questo processo potrebbe essere strumentale alla consumazione del reato, mediante la costituzione di un fondo extracontabile derivante dalla stipula di un contratto di vendita con il solo fine di utilizzare tali fondi neri per la corruzione di un Funzionario pubblico.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di caso di percezione (o accettazione di promessa) di denaro o di altra utilità da parte di un incaricato di pubblico servizio per il compimento d'un atto inerente o contrario ai suoi doveri d'ufficio. Questo processo potrebbe essere strumentale alla consumazione del reato, mediante la costituzione di un fondo extracontabile derivante dalla stipula di un contratto di vendita con il solo fine di utilizzare tali fondi neri per la corruzione di un dipendente pubblico.

A.2.18 Dazione o ricezione di omaggi e donazioni

Descrizione del processo

Il processo riferisce alla definizione delle attività e comportamenti aziendali in tema di dazione e ricezione omaggi e effettuazione di donazioni.
Dall'assessment è emerso che la Società accetta e elargisce omaggi solo di modico valore ed in occasione delle festività natalizie.
Nessuna attività di rilievo è realizzata nei confronti della P.A.

Esemplificazione dei reati

In ogni caso nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.):** tale ipotesi di reato potrebbe in astratto configurarsi nel caso di elargizione di un omaggio di rilevante valore (ad es. una collana di preziosi volumi) ad un Pubblico Ufficiale, affinché questi compia un atto del proprio ufficio (ad esempio il rilascio di un'autorizzazione in tempi brevi).
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato potrebbe in astratto configurarsi nel caso di elargizione di un omaggio di rilevante valore (ad. esempio una collana di preziosi volumi ad un Pubblico Ufficiale, affinché ometta un atto del proprio ufficio (ad esempio una ispezione dovuta).
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):** tale ipotesi di reato potrebbe in astratto configurarsi nel caso di elargizione di un omaggio di rilevante valore ad un incaricato di un pubblico servizio (es. impiegato comunale non rivestente la qualifica di Pubblico Ufficiale) perché alteri materialmente il contenuto di un fascicolo, relativo a L.E.G.O. presente presso tale amministrazione, in senso favorevole a L.E.G.O. stessa.

A.2.19 Gestione dei rapporti infragruppo

Descrizione del processo

Il processo in esame si riferisce ai rapporti tra L.E.G.O. e le altre società del Gruppo, con particolare riferimento ai rapporti in essere con la Holding Olivotto S.p.A . (controllante al 100% della Società) e per Cartozanè S.r.l..

I rapporti in essere tra L.E.G.O. e Holding Olivotto S.p.A. possono essere ricondotti ai seguenti:

- servizi contabili e amministrativi svolti da L.E.G.O. per conto della controllante (tra cui la gestione dell'Archivio Unico Informatico ex art. 36 ss. del D. Lgs, 231/2007);
- locazione degli stabilimenti di Vicenza, Martellago e Ozzano (di proprietà della controllante e utilizzati da L.E.G.O.).

I rapporti in essere tra L.E.G.O. e Cartozanè S.r.l. possono essere ricondotti ai seguenti:

- servizi contabili e amministrativi svolti da L.E.G.O. per conto della società.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto inerente al suo ufficio. Ad esempio tale reato sarebbe configurabile in presenza di pagamenti diretti o, più facilmente, indiretti, ad opera del responsabile amministrativo, attraverso l'uso di "fondi neri" creati nelle transazioni Intercompany, a favore di un pubblico ufficiale per sollecitare il compimento di un atto di ufficio nell'interesse di L.E.G.O..
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso di percezione (o di accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario al suo ufficio. Ad esempio tale reato sarebbe configurabile in presenza di pagamenti diretti o, più facilmente, indiretti, ad opera del responsabile amministrativo, attraverso l'uso di "fondi neri" creati nelle transazioni Intercompany, a favore di un pubblico ufficiale al fine di ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'interesse di L.E.G.O..
- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.):** Tale ipotesi di reato si configura nel caso di offerta o promessa, non accettata, di denaro o altra utilità non dovuti a pubblico ufficiale ovvero incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere atti inerenti o contrari al proprio ufficio, oppure nel caso di pubblico ufficiale ovvero incaricato di pubblico servizio che solleciti la dazione di denaro per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero inerente ai suoi doveri

(nel caso di incaricato di pubblico servizio si deve in tale ipotesi trattare di un pubblico impiegato). Ad esempio tale reato sarebbe configurabile in presenza di pagamenti diretti o, più facilmente, indiretti, ad opera di un responsabile amministrativo, anche attraverso l'uso di "fondi neri" creati in occasione di transazioni Intercompany, a favore di un Funzionario Pubblico, il quale non accetta, per sollecitare le condotte di reato nell'interesse delle attività di L.E.G.O..

A.3 Principi generali di condotta e comportamento ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Speciale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo A.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo A.1.

La presente Parte Speciale "A" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali ed il Regolamento Interno Aziendale (RIA);
- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

All'uopo è fatto **divieto** in particolare di:

a) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;
b) distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, allo scopo di influenzare il destinatario nell'espletamento dei suoi doveri e/o allo scopo di trarre indebito vantaggio, o che possa anche solo essere interpretato come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque

rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale) e nel presente Modello. In particolare, non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di assunzione, ecc.) o compiere atti di cortesia commerciale in favore di esponenti della Pubblica Amministrazione italiana ed estera (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o loro parenti, salvo che si tratti di utilità di modico valore ed elargite nel rispetto delle procedure aziendali e comunque previa esplicita autorizzazione degli Amministratori Delegati, e sempre che comunque non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri (sia affinché agiscano in un dato senso od omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

c) esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;
d) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali, ed esteri al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura;
e) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali, ed esteri al fine di conseguire l'assegnazione di una gara o di procedere alla definizione di un contratto nell'ambito di una procedura negoziata;
f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o esteri al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;
g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
h) effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
i) riconoscere, in favore dei Fornitori, Appaltatori, Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
j) concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione in base ai quali si potrebbe minare l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione stessa.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le **regole** di seguito indicate:

- la gestione dei Processi Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti; i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione devono essere dunque gestiti esclusivamente da persone opportunamente identificate e, se necessario, dotate di idonei poteri e deleghe;

- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in appositi contratti);
- tutti i dipendenti di L.E.G.O. dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono avvenire nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, in qualunque fase di gestione del rapporto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i soggetti che operano con la Pubblica Amministrazione devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori, Consulenti esterni, Fornitori devono essere redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali deliverable attestanti l'attività svolta (nel caso in cui la prestazione lo preveda); tali accordi devono essere verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri; tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti (ad esempio in occasione di partecipazione a gare pubbliche) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri per:
    - rilascio/rinnovo di autorizzazioni/licenze di qualsivoglia natura;
    - conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura;
    - verifiche, ispezioni o sopralluoghi,

  devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri; inoltre, in caso di ottenuto conferimento/ottenimento degli stessi, deve essere mantenuto apposito rendiconto circa l'utilizzo del finanziamento/contributo;
- nessun tipo di pagamento non adeguatamente documentato ed autorizzato può esser effettuato;
- devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi;

- è fatto obbligo di registrare e documentare i rapporti tra le singole funzioni aziendali e i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio. Detta documentazione può essere oggetto di verifica da parte dei responsabili delle funzioni aziendali cui il soggetto appartiene e in ogni caso deve essere comunicata da questi ultimi all'OdV, secondo quanto stabilito nella Parte Generale. L'OdV dovrà essere inoltre informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- tutti i dipendenti L.E.G.O. e i Collaboratori sono tenuti a rispettare le procedure, direttive e policy aziendali applicabili alle attività svolte in particolare nell'ambito dei Processi Sensibili;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo Fornitori, Appaltatori, Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori, nell'ambito dei Processi Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le seguenti regole:

- la scelta dei Fornitori, Appaltatori, Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista/collaboratore e l'assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- i Fornitori, Appaltatori, Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori dovranno prendere visione del Modello e del Codice Etico ed impegnarsi a rispettarne le previsioni, secondo quanto stabilito in specifiche clausole, inserite nel/aggiunte al contratto stipulato tra gli stessi e la Società, che prevedono, in ipotesi di violazione di tali previsioni, la risoluzione del suddetto contratto (Allegati E o F);
- i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori, nonché gli incarichi con gli Agenti, Consulenti e/o Collaboratori devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate), nonché della dichiarazione di impegno a rispettare il Modello e il Codice Etico e delle conseguenze nel caso di violazione;
- i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori, nonché gli incarichi con gli Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori devono essere proposti, verificati dalla Direzione Amministrativa e approvati dai soggetti della Società muniti degli appositi poteri di firma;
- l'attività prestata dai Fornitori, dagli Appaltatori, dagli Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori nell'ambito dei Processi Sensibili, deve essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della

liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività della prestazione;

- la corresponsione dei corrispettivi ai Fornitori, agli Appaltatori, agli Agenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di una elencazione analitica delle attività svolte, che permetta di valutare la conformità dei corrispettivi al valore della prestazione resa.

A.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nel Capitolo A.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito di ciascun Processo Sensibile o per categorie omogenee di processi.

A.4.1 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI SENSIBILI DESCRITTI AI PARAGRAFI DA A.2.1 A A.2.9 E DI SEGUITO RICHIAMATI:

- *Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e dei relativi adempimenti nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica (Gare) e procedure negoziate (Affidamento diretto e trattativa privata);*
- *Gestione dei provvedimenti amministrativi occasionali necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;*
- *Assicurazione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;*
- *Gestione di trattamenti previdenziali di personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni*
- *Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;*
- *Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici inerenti la sicurezza e la salute sul lavoro;*
- *Gestione dei rapporti con autorità di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;*
- *Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;*
- *Gestione del contenzioso.*

- Tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società (ivi inclusi i rapporti intrattenuti in occasione di effettuazione di verifiche ispettive o sopralluoghi) devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa, consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i

dipendenti e gli organi sociali ovvero in un contratto di fornitura/consulenza o di collaborazione opportunamente formalizzato;

- tutti i soggetti che intervengono nella fase di gestione dei rapporti pre-contrattuali con la Pubblica Amministrazione devono essere individuati e autorizzati tramite delega interna;
- gli atti che impegnano contrattualmente la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai contratti commerciali stipulati a fronte di una gara o nell'ambito di trattativa privata/affidamento diretto, devono essere debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri;
- il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa ed impegno, anche con riferimento a quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- devono essere previste delle disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico nei Processi Sensibili in esame. La gestione dei Processi Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti, in coerenza con il sistema organizzativo. In particolare:
  - i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nei Processi Sensibili, devono essere definiti da job description o da direttive organizzative interne che descrivano in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
  - i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente Modello, nonché con le previsioni del Codice Etico;
- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti (ad esempio in occasione di partecipazione a gare pubbliche) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
- i Destinatari non possono effettuare o promettere, in favore dei terzi, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi instaurato o che non siano debitamente formalizzate in un contratto o in un accordo, ad es. con la finalità di influenzare il giudizio del pubblico funzionario nel caso di verifiche ispettive, ovvero al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara e/o la stipula di un contratto a trattativa privata/affidamento diretto, ovvero ancora al fine di velocizzare l'iter per l'ottenimento di una autorizzazione/licenza di qualsivoglia natura (sia per l'esercizio di attività commerciale che per lo sviluppo immobiliare) necessaria per lo svolgimento dell'attività aziendale;
- il ricorso ad eventuali Consulenti nella realizzazione di attività nell'ambito di Processi Sensibili in oggetto deve essere gestito secondo quanto espressamente previsto al paragrafo A.4.4. che segue in materia di "Assegnazione e gestione degli incarichi di consulenza";

- i Processi Sensibili oggetto di trattazione devono essere disciplinati in modo da dettagliare ogni fase del processo, evidenziare le attività svolte, i controlli/le verifiche eseguiti e il processo autorizzativo; identificare in maniera chiara i soggetti e le funzioni che svolgono le varie attività (attività operative-gestionali, attività di controllo, attività di autorizzazione/approvazione); definire le modalità e la responsabilità per la documentazione e la tracciabilità delle singole attività svolte;
- qualora i sopra menzionati processi implichino uscite finanziarie, le stesse vengono gestiste ed effettuate secondo i principi stabiliti di cui al successivo punto A.4.6.;
- deve essere assicurata la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati, in particolare:
  - l'eventuale documentazione attestante le evidenze degli incontri con funzionari dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ecc.), e in particolare i verbali emessi dall'Agenzia delle Entrate, devono essere archiviati a cura della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
  - tutta la documentazione (ad es. bando di gara, offerta, allegati tecnici, verbale di aggiudicazione) relativa alla partecipazione a gare indette da enti pubblici, ovvero relativa a commesse assegnate da enti pubblici mediante affidamento diretto o trattativa privata, essere archiviata a cura della Direzione Amministrativa;
  - tutta la documentazione (ad. es. domanda protocollata, allegati tecnici, provvedimento dell'ente pubblico) relativa alla concessione di provvedimenti/autorizzazioni rilasciati/concessi da Pubbliche Amministrazioni deve essere archiviata a cura della Direzione Amministrativa;
  - la documentazione tecnica, i verbali relativi alle ispezioni emessi in occasione degli accertamenti periodici e/o sopralluoghi (es. verifiche impianti elettrici, ispezioni da parte della ASL, ecc.) svolti presso la sede o le unità produttive devono essere conservati a cura della Direzione Tecnica;
  - la documentazione relativa alla gestione del personale ed in particolare ai trattamenti previdenziali del personale, all'assunzione di personale appartenente a categorie protette nonché i verbali relativi ad accertamenti/ispezioni devono essere conservati a cura della Direzione del Personale;
- deve essere assicurata la presenza, in caso di accertamenti o ispezioni, di soggetti appositamente delegati ovvero dotati di apposita procura;
- deve essere assicurata la tracciabilità di tutte le verifiche ispettive o sopralluoghi effettuati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione mediante sottoscrizione dei verbali presentati o mediante redazione di apposita relazione interna;
- i responsabili delle funzioni della Società coinvolti nei processi in esame devono garantire il costante aggiornamento e sensibilizzazione del

personale e dei terzi coinvolti nei Processi Sensibili circa i contenuti del Modello e sulla normativa di riferimento per lo svolgimento della attività con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

A.4.2 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO A.2.10 E DI SEGUITO RICHIAMATO:

- *Selezione-assunzione/gestione (in termini di definizione politica retributiva) delle risorse umane*

- La selezione del personale deve avvenire sulla base di procedure che garantiscano una valutazione dei candidati effettuata nel rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico e dei seguenti principi: effettiva esigenza di nuove risorse; previa acquisizione del curriculum del candidato e svolgimento di colloqui attitudinali; valutazione comparativa sulla base di criteri obiettivi di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione che sono stati definiti a priori della fase di selezione; motivazione esplicita delle ragioni poste alla base della scelta;
- devono essere previste delle disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico Processo in esame. La gestione del Processo Sensibile dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti, in coerenza con il sistema organizzativo. In particolare, i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nel Processo, devono essere definiti da job description o da direttive organizzative interne che descrivano in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- i responsabili delle funzioni della Società coinvolti nei processi in esame devono garantire il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del Modello e sulla normativa interna ed esterna di riferimento in materia selezione, assunzione e gestione delle risorse umane;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV;
- il budget per l'assunzione di personale e i piani interni di sviluppo, ivi compresi i sistemi premianti e di incentivazione, devono essere autorizzati secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;

- l'autorizzazione all'assunzione e l'approvazione del contratto sono concesse soltanto dal personale espressamente individuato secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
- la cessazione del rapporto lavorativo e relativi pagamenti di buona uscita sono autorizzate secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
- i contratti di assunzione e tutta la documentazione relativa alla gestione del personale della Società devono essere archiviati presso la Direzione del Personale;
- il Processo di selezione/assunzione e gestione del personale deve essere disciplinato in modo da dettagliare ogni fase del processo, evidenziare le attività svolte, i controlli/le verifiche eseguiti e il processo autorizzativo; identificare in maniera chiara i soggetti e le funzioni che svolgono le varie attività (attività operative-gestionali, attività di controllo, attività di autorizzazione/approvazione); definire le modalità e la responsabilità per la documentazione e la tracciabilità delle singole attività svolte;
- è fatto in particolare divieto effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, proposte di assunzione tali da influenzare il giudizio del pubblico funzionario relativo alla definizione di un accordo ovvero nel corso di un rapporto con L.E.G.O. di qualsivoglia natura, ivi comprese le situazioni in cui tali comportamenti possano condizionare il giudizio di esponenti della Pubblica Amministrazione nel corso di ispezioni, verifiche e/o sopralluoghi;
- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società (ad es. nei casi di gestione dei licenziamenti collettivi), devono godere di una autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa, consistente in una apposita delega o direttive organizzative interne.

A.4.3 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI SENSIBILI DESCRITTI AI PARAGRAFI DA A.2.11 A A.2.12 E DI SEGUITO RICHIAMATI:

- *Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e beni strumentali e accessori;*
- *Approvvigionamento di servizi.*

- devono essere previste disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti negli specifici Processi in esame. In particolare i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nei processi di approvvigionamento che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati sono definiti nell'ambito di job description o di direttive organizzative interne che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;

- i soggetti e le funzioni coinvolte nei processi in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle procedure specifiche a disciplina delle attività svolte nel processi stessi;
- la scelta del Fornitore deve essere effettuata attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti, confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso Fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- gli accordi con i Fornitori devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e riportare indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- i prodotti e/o servizi acquistati devono essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell'acquisto, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e comunque in accordo alle procedure aziendali;
- in particolare, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. Le procedure e le direttive organizzative interne illustrano i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
- non è consentito riconoscere compensi in favore di Fornitori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto;
- è altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- assicurare la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito dei processi di approvvigionamento in oggetto;
- il pagamento delle fatture relative a merci/prestazioni ricevute viene effettuato secondo i principi stabiliti di cui al successivo punto A.4.6;
- i contratti con i Fornitori devono prevedere l'inserimento sistematico di una "clausola 231" in base alla quale il soggetto terzo dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto (Allegati E o F).

A.4.4 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO A.2.13 E DI SEGUITO RICHIAMATO:

- *Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza*

- la scelta del Consulente esterno deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello e deve essere effettuata attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti, confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso consulenti che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo;
- gli accordi con i Consulenti esterni devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione lo preveda);
- ogni accordo con i Consulenti esterni deve prevedere l'inserimento sistematico di un "clausola 231" in base alla quale il soggetto terzo dichiara di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto (Allegati E o F);
- i "limiti" dei compensi da riconoscere a Consulenti sono definiti nell'ambito di un budget di spesa definito su base annuale, approvato dagli organi competenti e comunicato/condiviso con le funzioni aziendali competenti;
- i contratti con i Consulenti esterni devono prevedere o escludere espressamente il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definire in modo preciso obblighi e poteri del consulente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società;
- gli ambiti di responsabilità/poteri dei Consulenti esterni con particolare riferimento agli incarichi professionali e consulenze che comportano un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione, devono essere formalizzati ed espressamente richiamati nel contratto che regola il rapporto tra la Società e tali soggetti terzi;
- il contratto con il Consulente esterno deve prevedere un obbligo di reportistica sistematica da parte di questi ultimi in relazione ai contatti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in nome e/o per conto della Società;
- i servizi di consulenza acquistati devono essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivati e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell'acquisto, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e, comunque, in accordo alle procedure interne;

- l'effettiva erogazione della consulenza oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento deve essere opportunamente verificata;
- deve essere assicurata la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo di assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna;
- è fatto divieto assegnare incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del servizio fornito;
- eventuali anticipi dei compensi dovuti al Consulente esterno possono essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e devono essere debitamente documentati;
- non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore di Consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- è altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di servizi in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- è fatto divieto di procedere all'autorizzazione del pagamento di compensi ai Consulenti esterni in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- il pagamento delle relative prestazioni viene in generale effettuato secondo i principi stabiliti di cui al successivo punto A.4.6.

A.4.5 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO A.2.14 E DI SEGUITO RICHIAMATO:

- *Gestione Agenti*

- la scelta dell'Agente deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello;
- il contratto con l'Agente deve espressamente prevedere o escludere il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definire gli obblighi e poteri dell'agente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società;
- è fatto divieto di stipulare contratti di agenzia in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza della prestazione fornita dall'Agente;
- il contratto con l'Agente, che svolga anche funzioni di consulenza, deve prevedere un obbligo di reportistica da parte di questi ultimi in relazione

ai contatti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in nome e/o per conto della Società;

- eventuali anticipi provvigionali possono essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e devono essere debitamente documentati;
- non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore dell'Agente che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- è altresì fatto divieto di procedere all'autorizzazione al pagamento delle provvigioni in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- il pagamento delle relative prestazioni viene in generale effettuato secondo i principi stabiliti di cui al successivo punto A.4.6.

A.4.6 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI SENSIBILI DESCRITTI AI PARAGRAFI DA A.2.15 A A.2.16 E DI SEGUITO RICHIAMATI:

- *Gestione dei flussi finanziari – Pagamenti;*
- *Gestione dei flussi finanziari – Incassi.*

- i Destinatari non possono effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito, che non avvengano quale corrispettivo di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure che non sono dovute dalla società a causa di obblighi di legge;
- i pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo (ad es. fattura, nota spese, nota di addebito etc) adeguatamente controllato e autorizzato e devono corrispondere in termini di soggetto beneficiario, importo dell'elargizione, tempistiche e modalità di pagamento con quanto definito nel documento giustificativo stesso oppure con quanto concordato formalmente (ad es. attraverso un contratto) tra la società e il destinatario del pagamento;
- i Destinatari non possono concedere a soggetti terzi sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi;
- i soggetti e le funzioni coinvolte nei processi sensibili devono osservare scrupolosamente le indicazioni e i principi contenuti nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi;
- l'autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai soggetti dotati delle specifiche deleghe, coerentemente con l'assetto organizzativo e l'organigramma aziendale in essere;

- il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica funzione aziendale dedicata ed identificata;
- i responsabili delle funzioni della Società coinvolti nei Processi Sensibili devono garantire il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del Modello e sulla normativa esterna di riferimento per lo svolgimento della attività previste dai Processi Sensibili in esame;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

A.4.7 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO A.2.18 E DI SEGUITO RICHIAMATO:

- *Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati*

- gli atti che impegnano contrattualmente la Società devono essere debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri;
- i soggetti e le funzioni coinvolte nei Processi Sensibili in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni e i principi contenuti nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi;
- i Destinatari non possono effettuare o promettere, in favore dei terzi, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi instaurato o che non siano debitamente formalizzate in un contratto o in accordo;
- il ricorso ad eventuali Consulenti esterni nella realizzazione di attività nell'ambito del Processo Sensibile in oggetto deve essere gestito secondo quanto espressamente previsto al paragrafo A.4.4. che precede in materia di "Assegnazione e gestione degli incarichi di consulenza";
- il ricorso ad eventuali Agenti nella realizzazione di attività nell'ambito del Processo Sensibile in oggetto deve essere gestito secondo quanto espressamente previsto al paragrafo A.4.5. che precede in materia di "Gestione Agenti";
- la gestione degli incassi avviene secondo i principi stabiliti di cui al precedente punto A.4.6.;
- deve essere assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati.

A.4.8 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO A.2.18 E DI SEGUITO RICHIAMATO:

- *Dazione o ricezione di omaggi e donazioni*

- è fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, Fornitori, Consulenti esterni, allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio;
- atti di cortesia commerciale sono consentiti purché di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- agli amministratori e ai dipendenti e Collaboratori è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sè o per altri, omaggi o altre utilità, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore e/o ascrivibili a normali corretti rapporti di cortesia, tali comunque da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- il dipendente o Collaboratore che, indipendentemente dalla sua volontà, riceva doni o altre utilità di non modico valore e comunque in difformità da quanto sopra stabilito, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta alla Società che potrà stabilire la restituzione di essi; nel caso in cui ciò non fosse possibile, il dono dovrà essere messo a disposizione della Società;
- i Destinatari non possono elargire omaggi, dazioni o sponsorizzazioni di cui l'ammontare e/o il soggetto beneficiario non corrispondono a quanto formalmente definito e autorizzato in base al sistema di poteri e deleghe in essere e sulla base delle indicazioni contenute nella specifica procedura aziendale.

A.4.9 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO A.2.19 E DI SEGUITO RICHIAMATO:

- *Gestione rapporti infragruppo*

- i rapporti infra gruppo debbono essere improntati a correttezza e trasparenza, nel rispetto del principio di autonomia delle società del gruppo e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile, separatezza patrimoniale, in modo da garantire la tutela degli *stakeholders* di tutte le società del gruppo;
- i rapporti infra gruppo di natura commerciale devono essere regolati da specifici contratti nella forma di service agreement;
- i contratti infra gruppo devono essere necessariamente sottoscritti dai legali rappresentanti delle Società del Gruppo contraenti;
- i service agreement infra gruppo devono esplicitare i criteri di remunerazione dei servizi oggetto del contratto.

A.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

E' compito in particolare dell'OdV:

- curare l'emanazione delle Schede Informative (si veda la Parte Generale del presente Modello) da parte dei Process Owner; di tale emanazione deve essere tenuta adeguata documentazione;

- verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede Informative;

- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
    - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
    - alla possibilità di L.E.G.O. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori e Consulenti esterni, Agenti, Collaboratori) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

L'OdV ha il compito inoltre di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazioni delle suddette aree di attività/Processi Sensibili affinché questo provveda ad adeguare conseguentemente il Modello ed ad aggiornare in particolare la presente Parte Speciale "A".

PARTE SPECIALE "B": REATI SOCIETARI

B.1 Le fattispecie di reato societario

Il Decreto prevede una serie di reati societari, tra i quali si ritiene che quelli che possono essere commessi nell'ambito dell'attività svolta da L.E.G.O. siano i seguenti:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)** – Tale ipotesi di reato si realizza se gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori di L.E.G.O., con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di trarre ingiusto profitto, espongono nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omette di fornire notizie la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo di appartenenza, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.
- **False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)** – Tale fattispecie di reato sussiste, qualora ricorrano gli elementi richiesti per il realizzarsi del precedente illecito e vi sia un danno patrimoniale per i soci o per i creditori.
- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)** - Tale figura di reato si realizza qualora il revisore di L.E.G.O., al fine di conseguire un ingiusto profitto per la Società, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attesti il falso od occulti informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari di dette comunicazioni.
- **Impedito controllo (art. 2625, 2° comma c.c.)** – Tale reato si configura qualora, occultando documenti o con altri idonei artifici, gli amministratori di L.E.G.O. impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, al collegio sindacale o alla società di revisione cagionando un danno ai soci.
- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)** – Tale figura di reato si realizza nel caso in cui un amministratore di L.E.G.O., fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale e sotto qualsiasi forma, restituisca ai soci i conferimenti o li liberi dall'obbligo di eseguirli.
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)** – Tale figura di reato ricorre nel caso in cui gli amministratori di

L.E.G.O. ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)** - Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori di L.E.G.O. acquistino o sottoscrivano, al di fuori dei casi previsti dalla legge, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)** – Tale figura di reato si realizza nel caso in cui gli amministratori di L.E.G.O., violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)** – Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori e i soci conferenti di L.E.G.O., anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)** - Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui l'eventuale liquidatore di L.E.G.O., ripartendo i beni sociali prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli, cagioni danno ai creditori stessi.
- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)** – Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto apicale di L.E.G.O. o un sottoposto alla direzione e vigilanza di uno di questi (il reato può, infatti, essere commesso da "chiunque", quindi anche da soggetti esterni alla Società), con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- **Aggiotaggio (art 2637 c.c.)** – Tale fattispecie di reato ricorre qualora, ad esempio, il soggetto apicale di L.E.G.O. diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art 2638 c.c.)** – Tale fattispecie di reato si realizza qualora nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste ai sensi della normativa applicabile in materia si espongano fatti materiali non corrispondenti al vero, ovvero si occultino con altri

mezzi fraudolenti fatti che si sarebbero dovuti comunicare, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

B.2 Processi Sensibili

I processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di risk assessment (cfr. capitolo 2 della Parte Generale "La scelta della Società e l'approccio metodologico adottato").

Con riferimento specifico ai reati societari ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili sono i seguenti:

- Gestione dei rapporti con soci, società di revisione contabile o collegio sindacale;
- Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- Operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociale, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
- Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno relativi alla Societa' e/o al Gruppo;
- Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla Legge.

Le funzioni organizzative aziendali di L.E.GO. coinvolte nella realizzazione delle attività/Processi sopra descritti sono desumibili dalla "Matrice Processi Sensibili/Funzioni", disponibile come Allegato G del Modello.

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verranno fornite in particolare:
- la descrizione sintetica del Processo Sensibile;
- la delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito del Processo.

B.2.1 Gestione dei rapporti con soci, società di revisione contabile o collegio sindacale

Descrizione del processo
Il processo si riferisce alla gestione del rapporto con la società di revisione (conferimento incarico e interfaccia per le verifiche), supporto alle richieste provenienti dalle diverse componenti dell'azionariato e collaborazione per le verifiche effettuate dal collegio sindacale.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione. Ad esempio è il reato è configurabile, a titolo di concorso, nel caso in cui un dirigente di L.E.G.O. preposto al rapporto con la società di revisione convinca esponenti di tale società a commettere una falsità in una propria relazione, al fine di attestare una situazione economica di L.E.G.O. migliore di quanto essa non sia.
- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.):** Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, laddove tale condotta cagioni danno ai soci. Tale reato è configurabile qualora gli amministratori di L.E.G.O., occultando documentazione rilevante, non rispondano in modo puntuale e corretto a una richiesta di informazioni presentata dal Collegio Sindacale circa lo stato della società (ad esempio riguardante l'esistenza di perdite, richieste di risarcimento da parte di terzi, ritardi nello stato di avanzamento di una fornitura commissionata, applicazioni di penali contrattuali), laddove ciò sia compiuto nell'interesse di L.E.G.O..

B.2.2 Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alle attività svolte per la predisposizione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria prevista dalla normativa in vigore.

La società redige il Bilancio Civilistico secondo i principi contabili nazionali, la chiusura delle scritture contabili è al 31/12.

La Società, inoltre, predispone con cadenza mensile un Reporting gestionale di verifica, contenente l'andamento delle attività e l'analisi degli scostamenti rispetto al budget.

Infine, viene predisposto un documento che evidenzia la "situazione di periodo" economica, patrimoniale e finanziaria al 31 Maggio e al 30 Settembre e presentato al Collegio Sindacale, al Cda, agli istituti di credito, società di leasing.

Il processo viene pertanto strutturato in due ambiti di analisi:

1) Predisposizione del bilancio civilistico di esercizio;
2) Predisposizione del reporting mensile e predisposizione delle altre comunicazioni sociali periodiche inerenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società (situazioni di periodo).

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non veri (ancorché oggetto di valutazioni) oppure omettono informazioni dovute, in modo tale da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, ed in maniera idonea ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. Ad esempio è configurabile qualora un dirigente preposto alla redazione del bilancio rappresenti nel bilancio un fatto non vero, in modo idoneo ad alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica della società.
- **False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.):** tale ipotesi di reato si configura nella medesima fattispecie di cui al caso precedente, laddove tale condotta cagioni anche un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Ad esempio è configurabile qualora un dirigente preposto alla redazione del bilancio rediga lo stesso con criteri non in linea con i principi sulla valutazione delle poste, in modo idoneo ad alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica della società, laddove ciò comporti un danno per un socio.

B.2.3 Operazioni relative al Capitale Sociale

Descrizione del Processo

Il processo si riferisce a operazioni riguardanti il Capitale Sociale che, possono riguardare i seguenti ambiti:

- Aumenti di capitale sociale;
- Distribuzione Utile distribuibile;
- Operazioni su azioni proprie.

Le funzioni aziendali coinvolte fanno sempre riferimento e sono di supporto alle proposte del CdA.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.):** tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui gli amministratori di L.E.G.O. restituiscono ai soci i conferimenti a suo tempo da questi ultimi effettuati, ovvero li esonerano dall'obbligo di effettuarli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.):** tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui gli amministratori di L.E.G.O. dispongono la ripartizione ai soci di utili non effettivamente conseguiti o delle riserve che non possano per legge essere distribuite.
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.):** tale fattispecie di reato si configura nel caso di acquisto o sottoscrizione di azioni da parte di amministratori di L.E.G.O., fuori dei casi consentiti dalla legge, idoneo a cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.):** tale fattispecie di reato si configura nel caso di riduzione del capitale sociale, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, idonee a cagionare danno a questi ultimi.
- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.):** tale fattispecie di reato si configura nel caso di aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale ovvero sopravvalutazione rilevante del conferimento dei beni in natura o di crediti.

B.2.4 Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno relativi alla Societa' e/o al Gruppo

Descrizione del processo

Il processo riguarda la gestione delle Informazioni Riservate afferenti la Società. Le Informazioni Riservate che potrebbero essere trasmesse all'esterno riguardano:

- la situazione economico finanziaria della Società;
- le operazioni societarie straordinarie;
- l'attività di business della Società (investimenti, ecc.).

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.):** Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. Ad esempio è configurabile qualora un esponente dell'Ufficio Amministrazione e Finanza di L.E.G.O. diffonda notizie false sulla società, tali da ingenerare un sensibile aumento del valore delle azioni di L.E.G.O..

B.2.5 Gestione dei rapporti con Organismi di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla Legge

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.):** Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza previste dalla legge espongono fatti non veri (ancorché oggetto di valutazioni) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero occultano con altri mezzi

fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, oppure qualora tali soggetti ostacolano consapevolmente, in qualsiasi forma (anche omettendo le comunicazioni dovute) le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Ad esempio esso è configurabile nel caso in cui, un dirigente di L.E.G.O., nelle comunicazioni al Garante per la protezione dei dati personali, esponga fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione economica della società, ad esempio comunicando i dati di un numero di clienti in realtà inferiore a quello effettivo, poiché non contabilizzati nella contabilità societaria.

B.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Speciale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo B.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo B.1.

La presente Parte Speciale “B” prevede l’espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 ter del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali ed il Regolamento Interno Aziendale (RIA);

All’uopo, ai Destinatari è fatto **divieto** in particolare di tenere i seguenti comportamenti/effettuare le seguenti operazioni:

- Ai Destinatari è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o delle società di revisione; b) determinare o influenzare illecitamente l’assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;

- Agli amministratori è vietato restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;

- Agli amministratori è vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;

- Agli amministratori è vietato acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

- Agli amministratori è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;

- Agli amministratori è vietato formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione.

In particolare, i Destinatari devono osservare i seguenti **obblighi**:

- i Destinatari devono osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di L.E.G.O., nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. E' fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele", anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e

dalle Istruzioni di Vigilanza. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai sindaci, agli eventuali direttori generali, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;

- i Destinatari devono osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di L.E.G.O., e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o delle società di revisione; b) determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;

- i Destinatari devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. In tale prospettiva, è vietato: a) restituire, anche simulatamene, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; c) acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; d) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori; e) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;

- i Destinatari, nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su titoli non quotati in mercati regolamentati ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, attenersi al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli. In tale prospettiva, è fatto assoluto divieto di

diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di titoli non quotati in mercati regolamentati. L.E.G.O. si impegna: a) a comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del pubblico degli investitori e del mercato; b) a organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto; c) adottare misure affinché non si realizzi un'indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società e del gruppo, di informazioni rilevanti;

- i Destinatari devono improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere. In tale prospettiva, i Destinatari devono evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);

- I Destinatari devono osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di L.E.G.O., e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;

- Gli organi societari e i loro componenti nonchè i dipendenti della Società devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi;

- I Destinatari nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, devono attenersi al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli;

- Ai Destinatari è fatto assoluto divieto di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;

- I Destinatari devono: a) comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del pubblico degli investitori

e del mercato; b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto; c) adottare misure affinché non si realizzi un'indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società e del Gruppo, di informazioni rilevanti;

- Gli organi societari e i loro componenti nonchè i dipendenti della Società devono improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere a garanzia del mercato;

- Gli organi societari e i loro componenti nonchè i dipendenti della Società devono: a) inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti (incluse le Istruzioni di Vigilanza) o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti; b) indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; c) evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);

- Gli organi societari ed i dipendenti della Società, devono attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- Tutti i dipendenti L.E.G.O. e i Collaboratori sono tenuti a rispettare le procedure, direttive e policy aziendali applicabili alle attività svolte nell'ambito dei Processi Sensibili, e indicate nell'Elenco delle Policy-Procedure aziendali (Allegato H) applicabili alle attività svolte nell'ambito dei Processi Sensibili. In particolare sono tenuti, nello svolgimento delle specifiche e definite attività lavorative che prevedono l'intrattenimento di rapporti formali, in nome e per conto di L.E.G.O. con organi della Pubblica Amministrazione, ad attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previsti dalla Policy "Rapporti con la Pubblica Amministrazione", richiamata nell'Elenco delle Policy-Procedure;
- Eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

B.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nel Capitolo B.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito di ciascun Processo Sensibile o per categorie omogenee di processi.

B.4.1 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI SENSIBILI DESCRITTI AI PARAGRAFI B.2.1, B.2.2 e B.2.5 E DI SEGUITO RICHIAMATI

- *Gestione dei rapporti con soci, società di revisione contabile o collegio sindacale;*
- *Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;*
- *Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla Legge.*

La redazione del bilancio annuale, la relazione sulla gestione, le relazioni infrannuali, nonché il reporting mensile alla casa madre e la scelta della Società di Revisione debbono essere realizzate in base ai seguenti principi:

- rispetto di una procedura chiara e scandita per tempi, rivolta a tutte le funzioni coinvolte nelle attività di formazione del bilancio e delle relazione mensili e periodiche, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti o predisposti dal Direttore Amministratore e Finanza e dalla funzione Amministrazione;
- redazione (esposizione e valutazione) dei documenti contabili ai fini civilistici italiani ai sensi dei Principi Contabili vigenti ed applicabili;
- correttezza nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- sottoscrizione, da parte del Consigliere Delegato, della c.d. lettera di attestazione richiesta dalla società di revisione e messa a disposizione del Consiglio d'Amministrazione e della Società;
- verifica puntuale in ordine alla effettività e congruità delle prestazioni in relazione alle operazioni infragruppo che comportino acquisto o cessione di beni e servizi e, più in generale, corresponsione di compensi in relazione ad attività svolte nel contesto del gruppo: in particolare, le operazioni infragruppo e/o con società collegate devono sempre avvenire secondo criteri di correttezza sostanziale e devono essere previamente regolamentate sulla base di contratti stipulati in forma scritta, che devono essere trattenuti e conservati agli atti di ciascuna delle società contraenti. Dette condizioni devono essere regolate a condizioni di mercato, o equivalenti, sulla base di

valutazioni di reciproca convenienza economica, avuto peraltro riguardo al comune obiettivo di creare valore per tutte le società del gruppo. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 2391 c.c. in tema di obblighi degli amministratori di comunicazione al Consiglio di eventuali interessi in operazioni della Società, per conto proprio o di terzi; con riferimento ai rapporti infragruppo si rimanda inoltre a quanto definito nella Parte Speciale C in tema di "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita";

- tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o dilazione di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;
- tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza da effettuare nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, in vista degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione. Agli eventuali incontri con le Autorità di Vigilanza (anche in sede ispettiva) devono intervenire i soggetti aziendali a ciò espressamente delegati; ogni incontro deve essere debitamente documentato e deve avvenire alla presenza di almeno due rappresentati della Società, salvo casi di forza maggiore. In caso di ispezione disposta dalle Autorità di Vigilanza, la Società assicura il coordinamento di tutte le funzioni aziendali interessate affinché sia garantita la più ampia e tempestiva collaborazione a dette Autorità, fornendo dati e documenti richiesti in modo tempestivo e completo;
- previa individuazione delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni riservate;
- rispetto di adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della documentazione contenente informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti;
- obbligo di inoltro di tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza in caso di errori, omissioni o imprecisioni in materia di comunicazioni od operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari o comunque fatti idonei ad influire sul mercato.

B.4.2 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO B.2.3. E DI SEGUITO RICHIAMATO

- *Operazioni relative al capitale sociale*

Tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, anche nell'ambito del gruppo, che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a modalità che prevedano in

particolare:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'informativa da parte del management aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e l'OdV;
- l'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di L.E.G.O.;
- l'obbligo di adeguata e tempestiva informazione da parte degli amministratori in merito ad eventuali situazioni di interesse, per conto proprio o di terzi, in operazioni della Società;
- l'obbligo per i Destinatari diversi dagli amministratori della Società, di adeguata e tempestiva informazione in merito a situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in società controllate;
- l'individuazione degli esponenti aziendali (diversi dagli amministratori della Società) che ricoprano incarichi o svolgano attività potenzialmente idonee a creare situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in società controllate, anche attraverso la previsione di un obbligo di sottoscrizione di dichiarazioni attestanti l'inesistenza di tali situazioni.

B.4.3 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO B.2.4 E DI SEGUITO RICHIAMATO:

- *Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno relativi alla Società e/o al Gruppo*

Tutti i soggetti che svolgono attività comunque connesse alla diffusione di notizie, anche a mezzo internet o qualsiasi altro mezzo di informazione, relative a strumenti finanziari e/o operazioni rilevanti ai fini della variazione del prezzo di detti strumenti, devono conformarsi a principi di trasparenza e correttezza, assicurando la tempestività, chiarezza, genuinità e completezza dei dati trattati e la parità di accesso alle informazioni.
E' altresì fatto divieto di diffondere informazioni relative a strumenti finanziari o ad altre circostanze, che – in quanto imprecise, scorrette, false o comunque fuorvianti – possano astrattamente risultare idonee ad influire sul prezzo di strumenti finanziari.

Si raccomanda inoltre il rispetto dei seguenti principi:

- *obblighi di riservatezza*: occorre prevedere un obbligo di riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite

dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione. Essi pertanto non possono rivelare a terzi o fare uso improprio delle informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza. Le suddette informazioni, ove contenute nei supporti del sistema informatico dell'intermediario, devono essere protette. Dovranno essere predisposte procedure volte a garantire la riservatezza delle informazioni confidenziali acquisite nello svolgimento dei servizi di investimento;

- *rapporti con la stampa e comunicazioni esterne*: i rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati ad una specifica funzione aziendale e devono svolgersi secondo specifiche procedure preventivamente fissate, nell'ambito delle quali assume particolare rilievo la previsione di punti di controllo sulla correttezza della notizia;
- *rapporti con altri soggetti esterni*: i rapporti con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni politiche e sindacali e con altri soggetti esterni devono essere improntati a correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, non influenzando impropriamente le decisioni della controparte e non richiedendo trattamenti di favore. E' in ogni caso fatto divieto di promettere, erogare o ricevere favori, somme e benefici di qualsivoglia natura.

B.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

E' compito in particolare dell'OdV:

- curare l'emanazione delle Schede Informative (si veda la Parte Generale del presente Modello) da parte dei Process Owner; di tale emanazione deve essere tenuta adeguata documentazione;

- verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede Informative;

- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
    - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
    - alla possibilità di L.E.G.O. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori e Consulenti esterni, Agenti, Collaboratori) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali, in ragione del fatto che il bilancio di L.E.G.O. è certificato da una società di revisione, i compiti dell'OdV si limitano a:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole di corporate governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- verificare l'effettiva indipendenza della società di revisione.

L'OdV ha il compito inoltre di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazioni delle suddette aree di attività/Processi Sensibili affinché questo provveda ad adeguare conseguentemente il Modello ed ad aggiornare in particolare la presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE "C": REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI ED UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

C.1 Le fattispecie di reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da L.E.G.O:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Ad esempio qualora il dirigente L.E.G.O. incaricato di selezionare i fornitori e acquistare materie prime per la Società, acquisti una materia prima sotto costo perché proveniente da un illecito (ad es. furto), con profitto per la Società.

- **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o beni provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio qualora il dirigente L.E.G.O. incaricato degli acquisti per la società, versi quale corrispettivo ad un fornitore somme di denaro che sa provenire da un delitto, al fine di occultare tale provenienza.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio qualora un dirigente L.E.G.O. acquisti per la società un macchinario che sa provenire da un delitto (es. furto) utilizzandolo quale cespite aziendale e quindi nell'attività economica della società.

C.2 Processi Sensibili

I processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di risk assessment (cfr. capitolo 2 della Parte Generale "La scelta della Società e l'approccio metodologico adottato").

Con riferimento specifico ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili sono i seguenti:

- Approvvigionamento di beni di lavorazione e beni strumentali e accessori;
- Approvvigionamento di servizi;
- Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna;
- Gestione dei flussi finanziari – Pagamento;
- Gestione dei flussi finanziari – Incassi;
- Negoziazione/Stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati;
- Gestione di omaggi e donazioni;
- Gestione rapporti infragruppo;
- Gestione Agenti.

Le funzioni organizzative aziendali di L.E.G.O. coinvolte nella realizzazione delle attività/Processi sopra descritti sono desumibili dalla "Matrice Processi Sensibili/Funzioni", disponibile come Allegato G del Modello.

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verranno fornite in particolare:
- la descrizione sintetica del Processo Sensibile;
- la delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito del Processo.

C.2.1 Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e beni strumentali e accessori

Descrizione del processo
Per la descrizione del processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio, nel caso in cui un dirigente L.E.G.O. incaricato di selezionare i fornitori e acquistare materie prime per la Società, acquisti detti beni (ad. es. carta, cartone) a prezzi inferiori a quelli correnti sul mercato perché provenienti da un illecito (ad es. furto), con profitto per la Società.
- **Riciclaggio (648.bis c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio, nel caso in cui un dirigente L.E.G.O. incaricato degli acquisti versi al fornitore, a titolo di corrispettivo,

somme di denaro di provenienza illecita in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio, nel caso in cui un dirigente L.E.G.O. acquisti per la Società un bene che sa provenire da un delitto (es. furto), utilizzandolo quale cespite aziendale.

C.2.2 Approvvigionamento di servizi

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio, nell'ipotesi in cui un dipendente L.E.G.O. noleggi un autoveicolo, al fine di usufruire di un servizio di trasporto da utilizzare nell'esercizio delle attività aziendali a prezzi fortemente ribassati rispetto a quelli di mercato, in quanto tale autoveicolo proviene da un illecito (ad esempio furto).
- **Riciclaggio (648.bis c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio, nel caso in cui un dirigente L.E.G.O., a fronte del servizio di manutenzione degli impianti della società, versi al manutentore il corrispettivo dovuto utilizzando denaro proveniente da delitto, al fine di occultare tale provenienza illecita.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio, nel caso in cui un dirigente L.E.G.O. utilizzi, per il pagamento delle utilities erogate in favore della Società, denaro di provenienza delittuosa..

C.2.3 Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza

Descrizione del processo
Per la descrizione del processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** tale fattispecie di reato è configurabile nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio qualora un dirigente L.E.G.O. accantoni dei fondi provenienti da delitto, ad esempio da un'evasione fiscale penalmente rilevante, al fine di corrispondere i corrispettivi delle consulenze di cui la società intende avvalersi.
- **Riciclaggio (648.bis c.p.):** tale fattispecie è configurabile nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio, qualora un dirigente L.E.G.O., a fronte di una consulenza in materia finanziaria prestata in favore della società, versi al consulente il corrispettivo dovuto utilizzando denaro proveniente da delitto, al fine di occultare tale provenienza illecita.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio, nel caso in cui un dirigente L.E.G.O. utilizzi per il pagamento di consulenti esterni (ad esempio, un consulente in materia legale) denaro di provenienza delittuosa.

C.2.4 Gestione dei flussi finanziari - Pagamenti

Descrizione del processo
Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** tale fattispecie di reato è configurabile nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio qualora il dirigente L.E.G.O. incaricato di selezionare i fornitori e acquistare materie prime per la società, acquisti una materia prima, ad esempio carta, sotto costo perché

provenienti da un illecito (ad es. furto) al fine di impiegarla nel processo produttivo della società.

- **Riciclaggio (648.bis c.p.):** tale fattispecie è configurabile nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio, qualora un dirigente L.E.G.O., incaricato dell'approvvigionamento di materie prime per la società, versi al fornitore, quale corrispettivo per un acquisto, denaro di provenienza delittuosa, al fine di occultare tale provenienza.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio, nel caso in cui un dirigente L.E.G.O. impieghi fondi di provenienza illecita per acquistare dei macchinari per l'azienda.

C.2.5 Gestione dei flussi finanziari - Incassi

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** tale fattispecie di reato è configurabile nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio, qualora un dirigente L.E.G.O. incassi da un cliente somme di denaro che sa essere provenienti da un delitto.
- **Riciclaggio (648 bis c.p.):** tale fattispecie è configurabile nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio, qualora un dirigente L.E.G.O. incaricato delle vendite per la società, incassi da un cliente somme di denaro che sa provenire da un delitto commesso da un cliente al fine di occultare tale provenienza.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio, nel caso in cui un dirigente L.E.G.O. incassi da un cliente denaro proveniente da delitto, denaro che viene successivamente impiegato in investimenti finanziari per la società.

C.2.6 Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati

Descrizione del processo
Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** La fattispecie di reato in esame può verificarsi nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio qualora il dirigente L.E.G.O. riceva, quale corrispettivo per l'esecuzione di un contratto stipulato con la Società, denaro che sa provenire da delitto.
- **Riciclaggio (648.bis c.p.):** la fattispecie di reato in esame può verificarsi nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio qualora il dirigente L.E.G.O. incaricato degli acquisti, acquisti beni per la società utilizzando il denaro -versato, a titolo di corrispettivo, da un cliente L.E.G.O. - che egli sa provenire da un illecito, al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.):** la fattispecie di reato in esame può verificarsi nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio .qualora un dirigente L.E.G.O. impieghi in investimenti finanziari per la società somme di denaro versate a titolo di corrispettivo da un cliente L.E.G.O. - che egli sa essere provenienti da delitto.

C.2.7 Dazione o ricezione di omaggi e donazioni

Descrizione del processo
Per la descrizione del processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio, qualora il dirigente a ciò preposto di L.E.G.O. acquisti beni destinati ad essere utilizzati come omaggi ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato, in quanto provenienti da delitto.
- **Riciclaggio (648 bis c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose proveniente da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio, qualora il dirigente a ciò preposto di L.E.G.O. conceda in omaggio beni di provenienza delittuosa al fine di ostacolare la tracciabilità della loro provenienza illecita.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;ad esempio, qualora il dirigente L.E.G.O. a ciò preposto impieghi fondi di provenienza illecita per finanziare una sponsorizzazione o acquistare beni da utilizzare come omaggi.

C.2. 8 Gestione rapporti infragruppo

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio, qualora il Direttore Amministrazione e Finanza di L.E.G.O. riceva in pagamento, a titolo di corrispettivo per l'attività svolta in service in favore della Capogruppo, somme di denaro che sa provenire da un delitto (ad esempio da un'evasione fiscale penalmente rilevante).
- **Riciclaggio (648 bis c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio, qualora il Direttore Amministrazione e Finanza di L.E.G.O. utilizzi, per il versamento del canone di locazione degli immobili aziendali di proprietà della capogruppo,

somme di denaro che sa provenire da un delitto, al fine di occultare tale provenienza.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio, qualora il Direttore Amministrazione e Finanza di L.E.G.O. riceva dalla Capogruppo, quale corrispettivo per l'attività di service svolta somme di denaro di provenienza illecita (in quanto provenienti, ad esempio, da un'evasione fiscale penalmente rilevante) e le reimpieghi in investimenti finanziari per la società.

C.2.9 Gestione Agenti

Descrizione del processo

Per la descrizione del Processo si rimanda alla sezione A.2.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** tale fattispecie di reato è configurabile nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio qualora un dirigente L.E.G.O. incassi da un agente somme che sa provenire da delitto.
- **Riciclaggio (648.bis c.p.):** tale fattispecie è configurabile nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio, qualora un dirigente L.E.G.O. versi ad un agente le provvigioni allo stesso spettanti utilizzando denaro di provenienza illecita, al fine di occultare tale provenienza illecita.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.):** tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio, nel caso in cui un dirigente L.E.G.O. incassi da un agente somme di provenienza delittuosa e successivamente le impieghi per investimenti di carattere finanziario per la Società.

C.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione

e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Speciale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo C.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo C.1.

La presente Parte Speciale "C" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 octies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali ed il Regolamento Interno Aziendale (RIA).

In particolare, i Destinatari dovranno:

- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner finanziario e/o commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali L.E.G.O. ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori/clienti/Consulenti/Agenti anche stranieri;
- non intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate da L.E.G.O.;
- mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza e/o Giudiziarie;
- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o

semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne;
- segnalare ai Responsabili di funzione e/o all'OdV eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite che potrebbero essere un'indicazione per fenomeni di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita;
- rispettare le procedure, direttive e policy aziendali applicabili in particolare alle attività svolte nell'ambito dei Processi Sensibili.

C.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nel Capitolo C.2 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito di ciascun Processo Sensibile o per categorie omogenee di processi.

C.4.1 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI SENSIBILI DESCRITTI AI PARAGRAFI DA C.2.1 A C.2.2 E DI SEGUITO RICHIAMATI:

- *Approvvigionamento di beni di lavorazione e beni strumentali e accessori;*
- *Approvvigionamento di servizi.*

Oltre a quanto definito nella Parte Speciale A, è previsto quanto segue:

- è vietato assegnare incarichi di fornitura in assenza di autorizzazione alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità del Fornitore nonché in assenza della qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- nella ricerca del Fornitore si devono confrontare sempre più proposte e orientarsi verso Fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- i soggetti e le unità organizzative coinvolte nei processi in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle procedure specifiche a disciplina delle attività svolte nel processi stessi;
- i prodotti e/o servizi acquistati devono, in ogni caso, essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell'acquisto, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e comunque in accordo alle procedure interne;
- non è consentito riconoscere compensi in favore di Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto;

- è altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- è fatto obbligo ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del Fornitore, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori, anche stranieri;
- non è consentito intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura.

C.4.2 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSI SENSIBILI DESCRITTI AL PARAGRAFO C.2.3 e C.2.9 DI SEGUITO RICHIAMATI:

- *Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza*
- *Gestione Agenti*

Oltre a quanto definito nella Parte Speciale A, è previsto quanto segue:

- la scelta del Consulente esterno/Agente deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello;
- il contratto con il Consulente esterno/Agente deve espressamente prevedere o escludere il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definire in modo preciso gli obblighi e poteri del Consulente esterno/Agente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società;
- è fatto divieto assegnare incarichi professionali/stipulare contratti di agenzia in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del servizio fornito;
- eventuali anticipi dei compensi dovuti al Consulente esterno possono essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e devono essere debitamente documentati;

- non è in ogni caso consentito riconoscere compensi/provvigioni in favore di Consulenti esterni/Agenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- è altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di servizi in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- è infine fatto divieto di procedere all'autorizzazione del pagamento di compensi ai Consulenti esterni in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- eventuali anticipi provvigionali agli Agenti possono essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e devono essere debitamente documentati;
- è altresì fatto divieto di procedere all'autorizzazione al pagamento delle provvigioni degli Agenti in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- i Destinatari devono ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del Consulente esterno/Agente prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- i Destinatari devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori, anche stranieri;
- i Destinatari non possono intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura.

C.4.3 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI SENSIBILI DESCRITTI AI PARAGRAFI DAL C.2.4 AL C.2.5 DI SEGUITO RICHIAMATI:

- *Gestione dei flussi finanziari – Pagamenti*
- *Gestione dei flussi finanziari - Incassi*

Oltre a quanto definito nella Parte Speciale A, è previsto quanto segue:

- I Destinatari non possono effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto

contrattuale con essi costituito, che non avvengano in compenso di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure che non sono dovute dalla società a causa di obblighi di legge.

- I pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo (ad es. fattura, nota spese, nota di addebito etc.) adeguatamente controllato e autorizzato e devono corrispondere in termini di soggetto beneficiario, importo dell'elargizione, tempistiche e modalità di pagamento con quanto definito nel documento giustificativo stesso oppure con quanto concordato formalmente (ad es. attraverso un contratto) tra la società e il destinatario del pagamento;
- I Destinatari non possono concedere a soggetti terzi sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi;
- Gli incassi e i pagamenti devono essere effettuati preferibilmente mediante rimesse bancarie. Gli incassi e pagamenti effettuati tramite denaro contante devono essere debitamente documentati e comunque non possono essere di importo superiore a quanto definito in apposita procedura;
- I soggetti e le unità organizzative coinvolte nei processi in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi;
- Tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con soggetti terzi Fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e collegate ed altri rapporti intercompany, aumenti di capitale, incasso dividendi, ecc. sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario, l'unico atto ad assicurare, grazie ai moderni sistemi elettronici e telematici, adeguati livelli di sicurezza, tracciabilità ed efficienza nelle operazioni di trasferimento di denaro tra operatori economici;
- Non devono essere utilizzati conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, nè in Italia nè presso altri Stati esteri;
- L'utilizzo della piccola cassa deve inoltre essere regolamentato in un'apposita procedura;
- Non devono essere effettuate trasferimenti di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, per valori pari o superiori a 12.500 euro, se non tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- Non devono essere effettuate girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;
- Devono essere effettuati controlli formali e sostanziali e un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo, tenendo conto:

- della sede legale della società controparte;
- degli Istituti di credito utilizzati (con particolare riferimento alla sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni, ovvero ad Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese);
- di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

C.4.4 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO C.2.6 DI SEGUITO RICHIAMATO:

- *Negoziazione/Stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati*

Oltre a quanto definito nella Parte Speciale A, è previsto quanto segue:

- Ogni fornitura di servizi/prestazioni professionali deve avvenire a fronte di un congruo compenso, coerente con i prezzi di mercato. Nel caso in cui il Direttore Commerciale della trattativa decidesse di deviare da questo principio, il responsabile deve comunicare tale intenzione al Consigliere Delegato e ottenere da questo autorizzazione scritta a procedere. Il Dirigente dovrà altresì inviare immediata segnalazione all'OdV, fornendo adeguate spiegazioni delle motivazioni e delle circostanze che hanno portato a tale decisione;
- non è consentito intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

C.4.5 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PORCESSO SENSIBILE DESCRITTO AI PARAGRAFO C.2.7 DI SEGUITO RICHIAMATO:

- *Dazione o ricezione di omaggi e donazioni*

Oltre a quanto definito nella Parte Speciale A, è previsto quanto segue:

- è fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti,

Fornitori, Consulenti esterni, allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio;

- atti di cortesia commerciale sono consentiti purché di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- agli amministratori e ai dipendenti e Collaboratori è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sè o per altri, omaggi o altre utilità, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore e/o ascrivibili a normali corretti rapporti di cortesia, tali comunque da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- il dipendente o Collaboratore che, indipendentemente dalla sua volontà, riceva doni o altre utilità di non modico valore e comunque in difformità da quanto sopra stabilito, ne dà tempestiva comunicazione scritta alla Società che potrà stabilire la restituzione di essi; nel caso in cui ciò non fosse possibile, il dono dovrà essere messo a disposizione della Società;
- i Destinatari non possono elargire omaggi, dazioni o sponsorizzazioni di cui l'ammontare e/o il soggetto beneficiario non corrispondano a quanto formalmente definito e autorizzato in base al sistema di poteri e deleghe in essere e sulla base delle indicazioni contenute nella specifica procedura aziendale.

C.4.6 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO C.2.8 DI SEGUITO RICHIAMATO:

- *Gestione dei rapporti infragruppo*

- tutti i rapporti infragruppo devono essere regolati nell'ambito di contratti formalizzati, autorizzati e firmati coerentemente con il sistema di poteri e deleghe vigenti;
- i contratti infragruppo devono prevedere l'inserimento sistematico di una "clausola 231" in base alla quale la controparte contrattuale dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e si impegna a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate (Allegati E o F);
- i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nella gestione di rapporti infragruppo, che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati devono essere definiti nell'ambito di job description o di direttive organizzative interne che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- deve essere rispettato il principio di segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti infragruppo (con

particolare riferimento alle operazioni di vendite infragruppo), sia nella fase di redazione dei contratti, sia nella fase di gestione ed evasione degli ordini;

- i rapporti infragruppo devono essere regolati da procedure e disposizioni organizzative che disciplinino le attività dei soggetti coinvolti nel processo;
- la tracciabilità nell'ambito della gestione dei rapporti infragruppo deve essere garantita: a) dal flusso documentale generato nell'ambito dei rapporti stessi (tra i servizi aziendali e tra le Società del Gruppo coinvolte); b) dall'esistenza di contratti formalizzati e della documentazione amministrativo-contabile;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascun servizio deve essere responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica;
- inoltre, al fine di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto del presente paragrafo, si ritiene che le prescrizioni specifiche previste nel precedente paragrafo C.4.3 debbano essere applicate anche con riferimento alla gestione dei flussi finanziari generati da operazioni infragruppo.

C.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

E' compito in particolare dell'OdV:

- curare l'emanazione delle Schede Informative (si veda la Parte Generale del presente Modello) da parte dei Process Owner; di tale emanazione deve essere tenuta adeguata documentazione;

- verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede Informative;

- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
    - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
    - alla possibilità di L.E.G.O. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori e Consulenti esterni, Agenti, Collaboratori) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

L'OdV ha il compito inoltre di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazioni delle suddette aree di attività/Processi Sensibili affinché questo provveda ad adeguare conseguentemente il Modello ed ad aggiornare in particolare la presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE "D": REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

D.1 Le fattispecie di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto che sono configurabili nell'ambito delle attività svolte da L.E.G.O. sono i seguenti:

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

  L'art. 25 *septies,* primo comma, del Decreto introduce, quale reato sanzionato ai sensi del Decreto stesso, il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2[1], del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero del D.Lgs. n. 81/2008.

  L'art. 25 *septies*, secondo comma, sanziona altresì il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 del Codice Penale qualora esso sia commesso, in generale, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

  Ai sensi dell'art. 589 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "*chiunque cagiona per colpa la morte di una persona*"; ai sensi del terzo comma del detto articolo, costituisce circostanza aggravante l' aver commesso il fatto con violazione delle "*norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*".

  Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro,

[1] *Tale ultima disposizione stabilisce che, nei casi previsti dall'art. 55, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero nelle ipotesi in cui il datore di lavoro omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'art. 17, comma I, lett. a), ovvero lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'art. 28, e viola le disposizioni di cui all'art. 18, comma I, lett. q) e z) prima parte, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:*
***a)** nelle aziende di cui all'art. 31, comma 6, lett. a, b, c, d, f, ovvero:*
- aziende industriali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 334/99, soggette all'obbligo di notifica o rapporto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni nucleari o che impiegano a qualsiasi titolo materiale radioattivo o che smaltiscono rifiuti radioattivi (D.Lgs. 230/1995, artt. 7, 28 e 33);
- nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.
***b)** nelle aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici "gravi" (art. 268, I comma, lett. c e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutanti e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;*
***c)** per le attività disciplinate dal titolo IV ("cantieri temporanei o mobili") del D.Lgs. n. 81/2008 e caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.*

adottate in azienda, determini un incidente sul lavoro che cagioni la morte di un dipendente di L.E.G.O. .
Ad esempio, in ipotesi di morte a seguito di un incendio divampato nei locali aziendali a causa di un cortocircuito di un macchinario difettoso, in relazione al quale era stata negligentemente omessa, da parte dei soggetti aziendali a ciò preposti, la periodica verifica di funzionalità e sicurezza.

- **Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.)**

L'art. 25 *septies* introduce altresì, quale reato sanzionato dal Decreto, il delitto di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice Penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Ai sensi dell'art. 590 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "*chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale*"; costituisce circostanza aggravante, ai sensi del terzo comma del detto articolo, il fatto di aver cagionato la lesione personale con violazione delle "*norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*".
Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.
Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro determini un incidente sul lavoro che cagioni a un dipendente di L.E.G.O. una lesione personale grave ovvero gravissima.
Ad esempio, qualora un dipendente di L.E.G.O., addetto al funzionamento di un macchinario, subisca una lesione ad un arto – giudicata guaribile in oltre 40 giorni- a cagione del malfunzionamento del detto macchinario, non riparato tempestivamente nonostante la tempestiva segnalazione proveniente dal dipendente stesso.

D.2 Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Come anticipato nel capitolo 2 dedicato alla descrizione dell'approccio metodologico adottato per l'aggiornamento del Modello, con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, per sua natura tema pervasivo di ogni ambito ed attività aziendale, l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito il sistema di "**gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro**".

Tale scelta è derivata dalla considerazione che non risulta possibile ed efficace ai fini del presente documento la definizione di aree/processi sensibili, secondo l'accezione di cui al presente Modello, nei quali si potrebbero manifestare i reati previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma risulta più agevole ricondurre la disciplina e le prescrizioni a detto unico processo.

Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è infatti, per la natura di tali fattispecie delittuose, potenzialmente "presente" in tutte le attività operative svolte dai dipendenti o da Collaboratori (quali lavoratori interinali/somministrati, collaboratori a progetto ecc.) all'interno della sede o delle unità produttive di appartenenza di L.E.G.O..
Tuttavia, il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno dei reati legati alla salute e sicurezza sul lavoro e in termini di gravità della violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, può essere valutato in correlazione alle caratteristiche delle attività svolte nei vari luoghi di lavori della Società. In conseguenza di ciò, anche il sistema dei controlli esistente per mitigare il livello di rischio identificato può essere più o meno articolato.

Le aree ritenute ad essere esposte ad un maggior rischio sono i luoghi all'interno delle unità produttive nelle quali vengono svolte attività legate alla produzione industriale, mentre per altri luoghi di lavoro (ad es. gli uffici) il rischio di commissione di uno dei reati legati alla salute e sicurezza è, seppure presente, valutato essere meno rilevante.

Possono essere considerati coinvolti nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro quindi tutti i dipendenti, Collaboratori, Appaltatori, a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la società, dalle loro mansioni svolte, dal loro livello gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di riferimento, e ad adempiere agli obblighi e a rispettare le prescrizioni e divieti definiti nel suddetto sistema.

Il sistema di regole e norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro è composto dai principi generali di condotta e comportamento e dai principi specifici definiti nei paragrafi D.3 e D.4. della presente Parte Speciale, sia dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida a riguardo.
Le prescrizioni contenute nelle norme e nelle linee guida di seguito indicate sono quindi da considerarsi complementari a quelle esplicitamente previste nel presente Modello:

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- norma BS OHSAS 18001:2007.

Oltre agli aspetti trasversali del processo, come illustrato sopra, la gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede anche delle attività specifiche, demandate a figure aziendali individuate per ogni "unità

produttiva" e a cui sia stato attribuito un ruolo specifico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (con il supporto di altri soggetti aziendali ove necessario/opportuno).

Questo processo può essere suddiviso nelle seguenti fasi e attività specifiche:

- Identificazione dei pericoli per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
- classificazione dei pericoli;
- Valutazione dei rischi [anche da interferenza];
- Individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- Definizione di un piano di intervento di attuazione delle misure di prevenzione e di protezione
- Realizzazione degli interventi pianificati
- Attività di monitoraggio e controllo

D.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Speciale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo D.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo D.1.

Tutti dipendenti e Collaboratori della Società, inclusi gli Appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza – sono tenuti a:

- Rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida in materia di salute e sicurezza elencate nel Paragrafo D.2;
- Rispettare i principi generali di condotta e comportamento, i principi di controllo e i principi specifici formulate nel presente Modello;
- Promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e ed assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nella Parte Speciale A nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- Promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività,

di struttura e regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- Segnalare ai Responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza e/o all'OdV (attraverso l'invio di una Segnalazione da effettuarsi nelle circostanze e secondo le modalità definite nell'ambito del Capitolo 4 della Parte Generale) violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale.

D.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Esistenza e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento a salute e sicurezza sul lavoro, in particolare riferimento a:

- Individuazione dei Datori di Lavoro all'interno del Consiglio di Amministrazione e nelle "unità produttive" e/o dei Delegati Datori di Lavoro, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;
- Individuazione dei Dirigenti e Preposti della sicurezza per ogni "unità produttiva" in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per ogni "unità produttiva", in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;
- Nomina del Medico competente per ogni "unità produttiva", in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;
- Elezione o designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per ogni "unità produttiva" in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, formalizzazione della individuazione in un documento e comunicazione del nominativo ai lavoratori;
- Formale costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale;

- Verifica periodica della legittimità, dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- Esistenza di un organigramma in materia di sicurezza che illustra graficamente i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori, i ruoli e compiti di ognuno, indicando in specifico**:**
  - il Datore di lavoro;
  - il Delegato del Datore di lavoro e i dirigenti;
  - il Responsabile del Servizio di Prevenzione;
  - il Medico competente;
  - il Rappresentante dei lavoratori;
  - gli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso.

Esistenza di policy, procedure e disposizioni operative formalizzate che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare:

- Esistenza del documento "Politica della Sicurezza" che stabilisce chiaramente gli obiettivi generali riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro e un impegno al miglioramento delle prestazioni relative alla salute e alla sicurezza nel suo complesso e che è l'elemento di riferimento di tutto il processo. Il documento "Politica della Sicurezza" è emanato a cura di un Amministratore Delegato di L.E.G.O. ed è successivamente adattato, ove opportuno, autorizzato e sottoscritto da ogni altro soggetto individuato come "datore di lavoro", il quale ha altresì la responsabilità di diffondere il documento a tutti i soggetti direttamente e indirettamente interessati.
  Nell'ipotesi di svolgimento di attività di lavoro in esecuzione di un contratto di appalto [e subappalto], d'opera o somministrazione, la politica della sicurezza è comunicata dal committente all'appaltatore, tramite l'inserimento nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
- Esistenza del Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità a quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs 81/08;
- Esistenza del Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08;
- Esistenza e adeguata diffusione di un Piano di Emergenza Interno, in conformità con i requisiti specificati nel D.Lgs 81/08 e dalle altre norme vigenti a disciplina dello specifico argomento;
- Esistenza di apposita procedura che specifichi le modalità di redazione, emanazione, diffusione, aggiornamento delle procedure in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- Esistenza di altre procedure, ordini di lavoro, ordini di servizi ed istruzioni operative che disciplinano per l'unità organizzativa di riferimento le modalità operative delle attività, delle verifiche, delle

analisi, delle misure di protezione e prevenzione da svolgere in tema di salute e sicurezza;
- All'interno delle singole procedure di cui sopra sono formalizzate le modalità e responsabilità di aggiornamento, approvazione e diffusione delle procedure.

Esistenza di un programma di informazione, formazione ed addestramento periodico e sistematico dei dipendenti/collaboratori coinvolti nel processo della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e tracciabilità dell'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori, documentando in particolare:

- data di formazione;
- numero di ore dedicate alla formazione;
- nominativo del docente;
- qualifica del docente;
- destinatari del corso;
- programma;
- strumenti di formazione;
- obiettivi che il corso si pone;
- criteri di verifica;
- nominativo dei presenti e firma di presenza;
- giudizio sull'apprendimento.

Attività di monitoraggio, di sorveglianza e di controllo operativo

1. Sistema di rilevazione degli infortuni, incidenti e non conformità:
   - Esistenza di una procedura, nella quale sono definiti e sostanziati i termini infortunio e incidente nella quale sono specificate:
     - le metodologie e responsabilità di analisi ed indagine;
     - le iniziative prese per la riduzione delle conseguenze scaturite;
     - il controllo per la conferma dell'efficacia delle azioni preventive e correttive svolte;
   - Tenuta di un apposito registro degli infortuni, incidenti, quasi infortuni, quasi incidenti e non conformità;
   - Comunicazione degli infortuni all'INAIL o all'IPSEMA, in conformità con art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e con i principi di condotta nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro specificati nei Paragrafi 9.3 e 9.4.8;
   - Verifica degli adempimenti relativi agli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ai sensi del D.Lgs. 334/1999 e D.Lgs. 238/2005.

2. Sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico competente, nei casi previsti dalla normativa vigente e in coerenza alle risultanze della

valutazione dei rischi; formalizzazione del programma della sorveglianza in forma di Protocollo sanitario, verbalizzazione dei sopralluoghi effettuati, gestione della documentazione sanitaria, Relazione annuale dei dati sanitari aggregati.

3. Esecuzione di verifiche/audit periodici che sono programmati in base alla valutazione dei rischi. L'obiettivo di tale verifica è di esaminare se gli adempimenti, le norme e le prescrizioni specifiche come previsti dalla normativa vigente e dal presente Modello sono stati attuati e rispettati e se le misure di prevenzione e di protezione definite nel piano di intervento sono stati implementati. Questa attività di controllo può essere suddivisa nelle seguenti fasi:

- Redazione di un piano di audit annuale di verifica a cura dell'RSPP ed emanato dal Datore di Lavoro;

- Redazione/aggiornamento delle procedure operative che specificano l'ambito dell'audit, le modalità operative dell'audit e i soggetti che effettuano l'audit (interni o esterni) e le modalità di rendicontazione e comunicazione dei risultati;

- Effettuazione di analisi documentali (ad es. analisi di registri, controllo della presenza di certificati e certificazioni, valutazione dell'adeguatezza delle procedure, istruzioni, piani d'emergenza etc. esistenti in materia di salute e sicurezza), di sopralluoghi (ad es. controllo dei dispositivi di sicurezza o della segnaletica di sicurezza) o di analisi specifiche tecniche (ad es. analisi ambientali);
- Redazione di adeguata documentazione che rapporta i dettagli delle verifiche svolte e i risultati dell'audit. L'audit report è comunicato alle seguenti figure:
    - Datore di lavoro;
    - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se diverso dall'auditor);
    - Medico competente;
    - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
    - OdV.

Tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi riferiti al Processo:

- ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve risultare da apposita documentazione scritta;
- i flussi informativi tra i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori e altri soggetti, con riguardo alle attività svolte nell'ambito del Processo in esame, sono adeguatamente salvate e archiviate in modo da garantire l'evidenza e la tracciabilità;
- le riunioni in materia di salute e sicurezza sono adeguatamente verbalizzate;

- predisposizione ed approvazione di una procedura diretta alla gestione e controllo dei dati e dei documenti che assicuri:
  a) l'individuazione dei documenti di salute e sicurezza;
  b) la definizione delle modalità di tenuta e archiviazione della documentazione;
  c) l'individuazione del responsabile/dei responsabili per la gestione e l'archiviazione della documentazione;
  d) il periodico riesame, la modifica o integrazione;
  e) la disponibilità presso il luogo di lavoro e la diffusione a tutti gli interessati;
  f) la sostituzione di tutti i documenti e le informazioni superate od obsolete;
  g) l'archiviazione e conservazione ai fini legali e/o scientifici.

Altri controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- Svolgimento di una riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e verbalizzazione della riunione
- Consultazione e comunicazione a favore del Rappresentante dei lavoratori, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 81/08, e formalizzazione del coinvolgimento dei lavoratori in una disposizione, nel quale sono elencati gli ambiti di consultazione obbligatorie e in cui sono definite le modalità e le responsabilità per le comunicazioni ai lavoratori;
- tenuta del registro di controllo delle attrezzature e esistenza di una istruzione per la corretta alimentazione e tenuta del registro.

Controlli e prescrizioni specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro connessi alla stipula di un contratto di appalto e subappalto, d'opera o di somministrazione

I controlli di cui sopra possono essere di seguito declinati nello specifico:

1. Individuazione dell'impresa o del lavoratore autonomo candidati alla stipula del contratto di appalto (o somministrazione) o d'opera, in conformità con le procedure interne relative all'approvvigionamento e con i principi previsti nel presente Modello, come specificati nelle Parti Speciali A e C.

2. Verifica dell'idoneità tecnico professionale[2]
   Il datore di lavoro verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore di un apposito decreto volto a disciplinare dettagliatamente le modalità di verifica dell'idoneità tecnica e professionale, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

[2] Articolo 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

– acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
– acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Con riferimento ai contratti di subappalto stipulati dall'appaltatore, i criteri e modalità di svolgimento dell'attività di verifica dell'idoneità tecnico-professionale già stabiliti per l'appaltatore devono essere estesi al subappaltatore.

4. Formalizzazione del contratto di appalto, d'opera o di somministrazione nelle seguenti modalità:
   - Ogni forma di collaborazione con imprese terze e con lavoratori autonomi (Appaltatori) è formalizzata in un contratto scritto che contiene apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.
   - Indicazione nel contratto di appalto o di somministrazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro[3]: ad esclusione dei contratti stipulati per le ipotesi di somministrazione di beni e servizi essenziali, ciascun contratto di appalto e di somministrazione, deve indicare specificamente [a pena la nullità del contratto stesso] i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
   - Il Servizio di Prevenzione e Protezione effettua una verifica sulla correttezza e completezza formale del contratto, in particolare sulla sua conformità sostanziale con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza.
   - Tutti contratti sono autorizzati e firmati in conformità con il sistema di deleghe e poteri di firma della Società.

5. Laddove possibile, le disposizioni contenute nel precedente punto 4. devono trovare applicazione anche con riferimento ai contratti di subappalto stipulato dall'appaltatore.

6. Trasmissione da parte del Committente all'appaltatore, al subappaltatore, al lavoratore autonomo nonché al soggetto somministrante delle informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui questi sono tenuti ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività del committente stesso[4].

[3] Articolo 26, comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
[4] Articolo 26, comma 1, lettera b) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

7. Attività di cooperazione e di coordinamento degli interventi volti ad eliminare i rischi da interferenza[5]. Il datore di lavoro committente, l'appaltatore [ivi compreso l'eventuale subappaltatore], l'impresa somministrante e il lavoratore autonomo sono tenuti a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto o del contratto d'opera o di somministrazione. Detti soggetti coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

8. Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.[6]

Il datore di lavoro committente è tenuto a promuovere l'attività di cooperazione e coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze [DUVRI].
E' stabilito che detto DUVRI sia allegato al contratto di appalto o di opera.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

9. Controllo formale circa le modalità di esecuzione del contratto di appalto [e subappalto], d'opera o di somministrazione.

Si rammenta che gli adeguamenti del sistema di controllo interno alle prescrizioni di cui al presente capitolo sono oggetto di uno specifico documento definito Executive Summary (di cui al Paragrafo 2.2.4. della Parte Generale); l'attuazione di dette misure è oggetto di costante verifica e monitoraggio da parte dell'OdV.

D.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV:

- Vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello (incluso il Codice Etico) in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- Esaminare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro;

[5] Articolo 26, comma 2 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
[6] Articolo 26, comma 3 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

- raccogliere ed analizzare le Schede Informative (si veda la parte Generale del presente Modello) prodotte da parte dei Process Owner; di tale attività deve essere tenuta adeguata documentazione;

- verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede Informative;

- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di nomine e di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;
- verificare l'efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all'OdV stesso, al Datore di Lavoro e RSPP;
- verificare l'efficacia dei sistemi di raccordo tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute, con particolare riferimento ai soggetti terzi (quali Fornitori, Appaltatori, etc.);
- coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori al fine di garantire che il sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sia integrato con il sistema di controllo predisposto in conformità alle normative speciali per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso l'organizzazione di incontri periodici;

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
    - all'osservanza da parte all'osservanza dei contenuti del Modello e Codice Etico da parte dei terzi legati contrattualmente legati alla Società;
    - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali ad esempio la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori, Appaltatori e Consulenti esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PARTE SPECIALE "E": REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

E.1 Le fattispecie di reati criminalità informatica

Tra i reati di criminalità informatica previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da L.E.G.O.:

- **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società falsifichi un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria. A tal fine, per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, con esclusione dunque dei programmi informatici. Ad esempio, un dirigente di L.E.G.O. ruba la smart card necessaria per utilizzare la firma digitale "forte" di un amministratore delegato di un'azienda concorrente, al fine di modificare un documento informatico avente valore legale, laddove per firma digitale "forte" si intende la firma elettronica la cui provenienza e integrità è stata preventivamente certificata da un Ente certificatore legalmente autorizzato.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. A tal fine, per "sistema informatico" si intende qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica di dati (si è ritenuto,ad es., che anche un semplice personal computer possa essere considerato un vero e proprio sistema, per la ricchezza dei dati contenuti). Ad esempio, un dipendente di L.E.G.O. accede, anche indirettamente tramite un apposito programma ("spyware"), al computer di un'azienda concorrente al fine di visualizzare i termini dell'offerta che quest'ultima intende presentare ad una gara d'appalto alla quale anche L.E.G.O. intende partecipare.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici o parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di recare un danno ad altri. Ad esempio, un dipendente di L.E.G.O. si procura un codice d'accesso (password, smart card, ecc.) idoneo ad introdursi da remoto nella rete aziendale di una società concorrente.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società si procuri, diffonda, comunichi o consegni un programma informatico avente per scopo o per effetto di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione (totale o parziale) o l'alterazione del suo funzionamento. Ad esempio, un dipendente di L.E.G.O. diffonde, all'interno del sistema informatico appartenente all'azienda concorrente, un programma virus contenuto in un supporto rimovibile (chiave USB, CD, DVD), o tramite posta elettronica, che diffondendosi e riproducendosi mina la funzionalità di detto sistema.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Il reato si configura altresì qualora si riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle predette comunicazioni. Ad esempio, un dipendente di L.E.G.O.. invii continuamente messaggi di posta elettronica (spam) ad un'azienda concorrente al fine di rallentare o bloccare le loro reti e i loro servizi di posta elettronica.

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società installi apparecchiature atte a intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. Ad esempio, un dipendente di L.E.G.O.

installa in alcuni terminali aziendali di un competitor un software ("trojan horse" o "spyware"") che contiene una scheda che consente di intercettare informazioni riservate utili per L.E.G.O..

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, deteriori, cancelli, alteri o renda inservibili, anche parzialmente, informazioni, dati o programmi informatici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante. Ad esempio, L.E.G.O. assolda un hacker (o cracker) che modifica il sito web dell'azienda concorrente (cosiddetto "web defacing"), facendo apparire informazioni false o tali da compromettere la reputazione dell'azienda stessa.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, deteriori, cancelli o renda inservibili informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, danneggi, deteriori, o renda inservibili, anche parzialmente, sistemi informatici o telematici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante. Ad esempio, un dipendente di L.E.G.O. trasmette una e-mail contenente virus ai sistemi informatici appartenenti ad un'azienda concorrente, provocando un malfunzionamento dei sistemi informatici utilizzati dalla stessa azienda, paralizzandone l'attività lavorativa.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, danneggi, deteriori, renda inservibili, anche parzialmente, i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero ne ostacoli il corretto funzionamento. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante. Ad esempio, L.E.G.O. inserisce dei virus nei sistemi informatici appartenenti alla società fornitrice di energia elettrica,

provocando un malfunzionamento del sistema di rendicontazione dei Kw consumati da L.E.G.O. stessa.

- **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno. Trattandosi di un reato proprio, lo stesso sarà configurabile per L.E.G.O. qualora la condotta venga posta in essere in concorso con il soggetto "che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche". Ad esempio, un dipendente di L.E.G.O., corrompe un certificatore al fine di ottenere un certificato in realtà appartenente ad una persona fittizia.

E.2 Processo di gestione della sicurezza informatica

Come anticipato nel capitolo 2 dedicato alla descrizione dell'approccio metodologico adottato per l'aggiornamento del Modello, con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di criminalità informatica, per sua natura tema pervasivo di diversi ambiti ed attività aziendale, l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito quale il processo di "**gestione della sicurezza informatica**".

Tale scelta è derivata dalla considerazione che non risulta efficace ai fini del presente documento la definizione di aree/attività sensibili, secondo l'accezione di cui al presente Modello nei quali si potrebbero manifestare i reati previsti in materia di criminalità informatica, ma risulta più agevole ricondurre la disciplina e le prescrizioni a detto unico processo.

Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è per la natura stessa di tali fattispecie delittuose, potenzialmente "presente" in tutte le attività svolte dai dipendenti o da Collaboratori di L.E.G.O. che prevedono l'utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici (IT) della Società.

Tuttavia, il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno dei reati in materia informatica e relative conseguenze, può essere valutato in correlazione alle caratteristiche delle attività svolte e ai sistemi IT utilizzati. In conseguenza di ciò, anche il sistema dei controlli adottato per mitigare il livello di rischio identificato presenta un livello di articolazione coerente con la natura e il livello potenziale del rischio specifico.

Le aree ritenute essere esposte ad un maggior rischio possono essere riconducibili a quelle in cui la frequenza, la complessità e la criticità nell'utilizzo dell'IT è maggiore e in cui le competenze informatiche dei soggetti coinvolti risultano più elevate.

Possono tuttavia essere considerati coinvolti nella gestione della sicurezza tutti i dipendenti, Collaboratori ecc. a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la società, dalle mansioni svolte e dal livello gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di riferimento per l'utilizzo dell'IT.

Con particolare riferimento agli aspetti relativi alla organizzazione/gestione dell'IT, questi sono principalmente riconducibili alla Funzione Organizzazione e I.C.T., cui sono demandate, in prima analisi, la definizione, aggiornamento e monitoraggio delle politiche in materia di sicurezza informatica.

E.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra i principi generali di condotta e comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Speciale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo E.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo E.1.

In particolare, tutti i dipendenti e Collaboratori della Società sono tenuti a:

- astenersi dal tenere comportamenti tali integrare le fattispecie previste dai suddetti reati di criminalità informatica, ovvero da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo;
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;
- rispettare le norme, le policy e le procedure aziendali che disciplinano l'accesso e l'utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici della Società;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi;

E.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Esistenza e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento al processo di gestione della sicurezza informatica, in particolare:

- la definizione dei ruoli e delle responsabilità in tema di sicurezza è inclusa nelle descrizioni delle attività del personale (job description),

dove applicabile, e adeguatamente formalizzata, con l'identificazione dell'organizzazione, ruoli e responsabilità**;**

- l'identificazione del Responsabile della Sicurezza Informatica avviene sulla base di una specifica e formalizzata disposizione organizzativa.

Esistenza di policy, procedure e disposizioni operative formalizzate che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di gestione della sicurezza informatica, in particolare:

- Esistenza di una "Policy relativa alla Sicurezza Informatica", diffusa a tutta l'organizzazione, che stabilisce i principi aziendali sulla sicurezza del patrimonio informativo. Tale documento contiene le seguenti linee guida:
  - una definizione di *Sicurezza Informatica* e la sua importanza come fattore abilitante dello scambio delle informazioni all'interno e all'esterno dell'azienda;
  - le direttive della Direzione e le sue intenzioni, che promuovono gli obiettivi e i principi della sicurezza del sistema informativo;
  - una descrizione delle politiche di sicurezza aziendali specifiche, i principi, gli standard e i requisiti, comprendendo:
    - Aderenza alle leggi, regolamenti e obblighi contrattuali;
    - Requisiti circa la formazione specifica sulla sicurezza;
    - Politica di prevenzione e rilevazione dei virus;
    - Politiche di Business Continuity Planning.
  - una definizione delle responsabilità generali del management e di quelle specifiche riguardanti la sicurezza informatica;
  - una spiegazione del processo di rilevazione e segnalazione dei casi di effettivo e sospetto incidente sulla sicurezza.
- Esistenza di una procedura diretta alla gestione e controllo dei dati e dei documenti che contenga:
  - l'individuazione dei requisiti di sicurezza;
  - il periodico riesame, la modifica o integrazione;
  - la disponibilità presso il luogo di lavoro e la diffusione a tutti gli interessati;
  - la sostituzione o distruzione di tutti i documenti e le informazioni superate od obsolete;
  - la prescrizione che imponga che i documenti siano archiviati e i dati conservati ai fini legali e/o per finalità gestionali o operative.
- Esistenza di una procedura di classificazione di tutti i sistemi informatici (elaboratori, terminali, strumenti di rete, accessori, ecc.) finalizzata a definire le linee guida per le nuove acquisizioni. La procedura deve comprendere una parte relativa alle responsabilità del gruppo sicurezza informatica che partecipa alla definizione delle nuove tecnologie e relative acquisizioni.
- Esistenza di procedure formalizzate, estese e diffuse a tutto il personale, per la rilevazione la tempestiva segnalazione degli incidenti sulla sicurezza. Tale procedura deve indicare le azioni da compiere e la condotta da seguire, le persone o funzioni aziendali

da contattare e le modalità di segnalazione degli incidenti di cui si è stati testimoni. Le procedure devono inoltre consentire di adottare le azioni correttive adeguate tempestivamente e organizzare un archivio storico, utile a fine di prevenzione e di adozione di nuove contromisure.

- Esistenza di policy e procedure aziendali che formalizzino le modalità di profilazione delle utenze e l'utilizzo delle risorse informatiche aziendali.
- Esistenza di policy e procedure aziendali che formalizzino i criteri e le modalità di accesso e utilizzo dei sistemi informatici aziendali.
- Esistenza di procedure formalizzate di sicurezza che siano volte a prevenire i rischi dovuti alle connessioni esistenti con le terze parti.
- Esistenza di una politica di gestione della sicurezza degli apparati quando non sono presidiati. Deve inoltre essere stabilita una politica per la disconnessione dalla rete da parte degli utenti che non svolgono attività da un certo periodo di tempo. Tale politica deve anche comprendere i criteri per definire le eventuali restrizioni ai tempi e alla durata delle connessioni quando riguardano applicazioni critiche.

Accesso e utilizzo dei sistemi informatici:

- L'accesso ai sistemi e applicativi informatici avviene sulla base di un'opportuna profilazione degli utenti;
- I criteri con cui si assegnano i privilegi ed i diritti di accesso alle risorse informatiche e ai dati devono essere determinati sulla base dell'analisi delle effettive necessità, connesse al tipo di incarico svolto. Deve inoltre essere prevista una revisione periodica dei privilegi concessi.
- La revisione delle condizioni che hanno portato a concedere i vari privilegi di accesso deve costituire un processo continuo e formalizzato e deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
  - revisione dei diritti di accesso degli utenti ad intervalli regolari;
  - revisione delle autorizzazioni per gli account privilegiati (amministratori di sistema, ecc.) ad intervalli più frequenti;
  - controllo della distribuzione dei privilegi a intervalli regolari finalizzati a garantire che utenti non autorizzati abbiano ottenuto privilegi non di loro spettanza;
  - rispetto del principio generale del "need-to-know" (ognuno deve avere accesso solo ai dati e applicazioni di propria competenza e necessari per lo svolgimento delle proprie mansioni).

Acquisizione e aggiornamento sistemi informatici:

- L'istallazione di nuove apparecchiature IT, strutture e procedure deve essere formalmente approvata. L'approvazione deve includere il parere favorevole del Responsabile della Sicurezza Informatica.
- Il processo di definizione ed approvazione di nuove strutture IT, e della loro modifica, deve essere sempre formalizzato. Il processo di approvazione comprende un'analisi, effettuata dal settore aziendale sulla sicurezza informatica, avente come finalità quella di assicurare che le nuove tecnologie non presentino lacune sotto il profilo della sicurezza e non influenzino negativamente i sistemi e le procedure attualmente presenti.

Monitoraggio, controllo continuo e tracciabilità:

- Le Funzioni aziendali che sovrintendono alla sicurezza informatica devono essere informate in merito a segnalazioni di problemi ai programmi elaborativi, per verificare che la sicurezza del patrimonio informativo non sia stata pregiudicata;
- L'attività degli operatori del sistema informatico deve essere documentata per ottenere dati statistici circa l'occorrenza e la frequenza di determinati problemi, le migliori azioni da adottare e la pianificazione futura delle risorse informatiche;
- Gli addetti alla gestione operativa dei sistemi devono compilare un registro delle attività svolte. I problemi e gli errori riscontrati devono essere annotati insieme alle azioni correttive effettuate;
- Le attività svolte sui sistemi e sugli applicativi informatici devono essere tracciate attraverso adeguati "log" che consentano di ricostruire gli eventi e le operazioni effettuate e dei soggetti/utenti che le hanno poste in essere.

Altri controlli in materia di sicurezza informatica:

- Deve essere previsto un "Piano di Continuità Operativa" (c.d. Piano di Business Continuity) finalizzato a garantire l'integrità e la disponibilità dei dati e delle informazioni in ogni circostanza;
- Deve essere previsto nei contratti con terze parti l'introduzione di specifiche clausole a previsione delle politiche e procedure di sicurezza informatica volte a prevenire i rischi dovuti alle connessioni esistenti con i loro sistemi;
- Essendo la maggior parte delle attività informatiche di L.E.G.O. affidate in outsourcing, deve essere previsto in ciascun contratto di outsourcing l'inserimento di clausole formalizzate che consentano alla Società di svolgere audit in materia di sicurezza informatica presso l'outsourcer stesso.

Si rammenta che gli adeguamenti del sistema di controllo interno alle prescrizioni di cui al presente capitolo sono oggetto di uno specifico documento definito Action Plan (di cui al Paragrafo 2.3.3 della Parte Generale); l'attuazione di dette misure è oggetto di costante verifica e monitoraggio da parte dell'OdV.

E.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV:

- curare l'emanazione delle Schede Informative (si veda la parte Generale del presente Modello); di tale emanazione deve essere tenuta adeguata documentazione;
- verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede Informative;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – l'osservanza delle norme aziendali in materia di gestione della sicurezza informatica;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
  - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
  - alla possibilità di L.E.G.O. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
  - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori, Appaltatori, Consulenti esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PARTE SPECIALE "F": REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

F.1 La tipologia dei reati di criminalità organizzata

Tra i reati di criminalità organizzata previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da L.E.G.O.:

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**. Il reato si configura qualora tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni; per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere uno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (tratta di persone) e 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'articolo 12, comma 3-bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. n. 286/98 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi di promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione e da quattro a nove anni nei casi di mera partecipazione all'associazione.

- **Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.)**. Il reato si configura nei confronti di chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; il partecipante è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta` che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene summenzionate sono aumentate da un terzo alla metà. Tali disposizioni si applicano

anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Delitti commessi avvalendosi delle condizioni del predetto art. 416 *bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 24 *ter,* primo comma, D.Lgs. 231/2001).** Tale previsione normativa è volta a sanzionare i delitti commessi avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, nonché il reato di c.d. concorso esterno nell'associazione mafiosa, fattispecie di elaborazione giurisprudenziale, che si ravvisa nella condotta di un soggetto esterno all'associazione a delinquere che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell'associazione mafiosa. I requisiti per la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa sono i seguenti: l'occasionalità e l'autonomia del contributo prestato; la funzionalità del contributo al perseguimento degli scopi associativi e l'efficienza causale del contributo al rafforzamento e al consolidamento dell'associazione; inoltre è necessaria la sussistenza, in capo al soggetto agente del dolo, ossia la consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti. Ai sensi dell'art.7 legge l.12 luglio 1991 nr. 203, per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Come anticipato nel paragrafo 2.2.2 della Parte Generale del presente Modello, risultano invece esclusi dalla presente parte speciale, seppur riconducibili alla categoria dei "reati di criminalità organizzata", i seguenti delitti:

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.). Commette il reato in questione chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416 bis c.p. (che punisce la condotta di procacciamento del voto in occasione di consultazioni elettorali) in cambio della erogazione di denaro. La pena prevista è la reclusione da sette a dodici anni.

Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.). Il reato si configura nei confronti di chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione; la pena è la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 dpr 309/90). Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 (ovvero produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope); chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Analogamente, risultano esclusi dalla presente Parte Speciale i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, primo comma, lettera a) n. 5 c.p.p.).

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico.

F.2 Processi Sensibili

L'inserimento, nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, dei reati di criminalità organizzata trova fondamento nella Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio Europeo del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, avente come obiettivo il riavvicinamento del diritto penale sostanziale degli Stati membri dell'Unione Europea per il contrasto comune al crimine organizzato e richiamante anche l'obbligo per gli Stati dell'UE di prevedere una responsabilità per le persone giuridiche in relazione ai delitti associativi.

I reati considerati presuppongono condotte lesive dell'**ordine pubblico**, inteso come buon assetto e regolare andamento del vivere civile, tendendo alla protezione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata ed all'ordinato funzionamento dell'ordinamento democratico.

In particolare, il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) si caratterizza per la presenza dei seguenti elementi:

a) esistenza di un vincolo associativo tra almeno tre soggetti, tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati dall'associazione;
b) esistenza di un programma criminoso (ovvero volto alla realizzazione di una serie di delitti, c.d. "delitti fine") a carattere indeterminato, per quanto concerne il numero, le modalità, i tempi,

gli obiettivi dei delitti programmati (che possono anche essere della stessa specie);

c) esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, che sia idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. Tale struttura organizzativa, pur potendo anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già adibita a finalità lecite, deve tuttavia distinguersi dalla normale struttura organizzativa societaria;
d) elemento psicologico: coscienza e volontà di far parte di un impegno collettivo permanente e di svolgere i propri compiti al fine di compiere i delitti oggetto del programma criminoso.

Come già anticipato al paragrafo 2.2.4 ("*risk assessment con riferimento ai reati di criminalità organizzata, ai reati di falso in materia di marchi e brevetti, ai reati contro l'industria e il commercio e ai reati in violazione del diritto d'autore*") della Parte Generale del presente Modello, pur ritenendo che la normativa in esame preveda che l'analisi dei rischi riguardi esclusivamente i reati di cui all'art. 24 *ter* D.Lgs. 231/2001, la Società ha voluto, per propria scelta prudenziale, estendere l'analisi anche alla possibile realizzazione di quei "**delitti fine**" alla cui commissione il delitto di associazione per delinquere potrebbe essere finalizzato in ambito aziendale. Delitti che più frequentemente sono contestati dagli organi inquirenti in ambito societario e per i quali il rischio di realizzazione può apparire astrattamente maggiore, anche alla luce dell'assetto organizzativo e di *business* della Società.
Tale approccio, certamente non previsto dalla lettera dell'art. 24 *ter* del Decreto (che si limita per l'appunto a richiamare, quale reato presupposto, il delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., e non i singoli "delitti fine" alla realizzazione dei quali l'associazione criminosa è finalizzata) è parso essere, come detto, il più prudente nell'ottica di una anticipata analisi dei rischi in ambito di criminalità organizzata, in difetto di precise indicazioni giurisprudenziali sul punto e nell'attesa di maggiori indicazioni provenienti a seguito dell'aggiornamento delle *"Linee Guida di Confindustria"*.

Conseguentemente la Società, **pur ritenendo che la prevenzione dei reati di cui all'art. 24 *ter* D. Lgs. 231/2001 debba essere *in primis* garantita dal rispetto del Codice Etico, del Modello nel suo complesso, dall'insieme delle procedure e dal sistema delle deleghe aziendale, oltre che dalla stretta osservanza delle disposizioni di legge**, all'esito delle attività di *risk assessment* in materia di criminalità organizzata non solo ha identificato ulteriori protocolli e strumenti di controllo volti alla prevenzione dei reati associativi in sé considerati, ma ha prudentemente voluto estendere l'analisi e l'individuazione di ulteriori protocolli e strumenti di controllo specificamente per i "delitti fine", come qui sotto identificati.

Tali "delitti fine" sono stati individuati nei seguenti:

a) Truffa (art. 640 c.p.);
b) Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto:
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici/Dichiarazione Infedele/Omessa dichiarazione (artt. 3, 4 e 5 D.Lgs. 74/2000);

c) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006).

Inoltre, qualora i "delitti fine" rientrino tra le fattispecie di reato-presupposto del D.Lgs.231/01 già considerate nel presente Modello (ad es. reati contro la Pubblica Amministrazione, reati di riciclaggio), varranno i presidi e i sistemi di controllo ivi previsti.

Con riferimento specifico ai reati in tema di criminalità organizzata, i Processi Sensibili possono essere identificati nei seguenti:

- Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane e assegnazione ed utilizzo dei beni aziendali;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza;
- Gestione Agenti;
- Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati;
- Dazione o ricezione di omaggi, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni;
- Gestione rapporti infragruppo;
- Gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti nello svolgimento dell'attività aziendale;
- Gestione del processo di produzione.

I Processi identificati astrattamente come a rischio di commissione dei reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di *risk assessment* condotta, come specificato nella Parte Generale.

In particolare, data la peculiarità della natura dei reati oggetto della presente Parte Speciale, le analisi hanno portato anche all'individuazione di fasi di attività nelle quali astrattamente si potrebbero manifestare le opportunità di configurazione degli stessi, le c.d. **Fasi Rilevanti**.

Eventuali integrazioni dei suddetti Processi Sensibili a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli

opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verranno fornite in particolare:

- la descrizione sintetica del Processo Sensibile;
- la delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito del Processo.

F.2.1 Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alla gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in merito alle attività svolte dalla Società nell'ambito della gestione degli adempimenti e delle scadenze previste per il rispetto della normativa fiscale vigente.
La Società si avvale della consulenza di uno Studio Esterno per il supporto in ambito fiscale.

Esemplificazione dei reati

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

a. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora esponenti della funzione Amministrazione della Società, lo Studio Fiscale di riferimento ed un soggetto terzo, utilizzino fatture o altri documenti di quest'ultimo emessi per operazioni inesistenti, nella formazione delle dichiarazioni dei redditi di L.E.G.O..

b. Dichiarazione infedele/dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (artt. 3, 4, D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove esponenti della funzione Amministrazione della Società si accordino al fine di indicare nella dichiarazione dei redditi di L.E.G.O. elementi passivi fittizi, oggetto di falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie di L.E.G.O.

F.2.2 Selezione, assunzione e gestione (in termini di definizione politica retributiva, benefits, premi e gestione spese di rappresentanza) delle risorse umane.

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alla gestione delle attività inerenti all'inserimento nell'organizzazione aziendale di risorse umane: dalla segnalazione del fabbisogno, alla selezione del candidato, fino alla definizione della modalità di inserimento (inquadramento e livello retributivo).
Il processo di selezione/inserimento di nuove risorse è generalmente supportato dall'impiego di Agenzie di lavoro interinale che provvedono alla selezione del candidato in base a caratteristiche predefinite e concordate con la Società.

Ai fini della potenziale commissione dei reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter*) rilevano, in particolare, le seguenti fasi:

- **Selezione del personale**

La richiesta di inserimento di nuove Risorse deve essere effettuata da parte della Funzione aziendale richiedente e trasmessa alla Direzione Personale e Affari Generali che ne verifica l'effettiva esigenza e la coerenza rispetto al budget approvato.
La gestione delle attività di selezione del Personale può essere sia interna sia supportata da agenzie interinali
All'avvio di un processo di selezione, sia esso gestito direttamente o tramite agenzie, il Responsabile Direzione Personale e Affari Generali provvede a individuare i contenuti del Job Profile, quindi predispone e diffonde l'annuncio di lavoro. In seguito ad un'analisi dei curricula dei candidati, un Addetto della Direzione Personale e Affari Generali effettua un primo colloquio. Si prosegue, quindi, ad un secondo colloquio "tecnico" con il Capo Ufficio che ha richiesta la risorsa da inserire in azienda. Se il candidato supera entrambi i colloqui è previsto l'inserimento in Azienda per un periodo di prova a conclusione del quale le Funzioni coinvolte decidono in merito all'inserimento in azienda.
Per le figure di un livello più basso la decisione definitiva in merito all'assunzione viene presa dal Responsabile Direzione Personale e Affari Generali che definisce inoltre inquadramento e trattamento retributivo e cura le pratiche previste per l'assunzione. Per quanto riguarda l'assunzione di quadri o dirigenti tali attività vengono condivise con il Direttore Generale.

- **Utilizzo delle dotazioni aziendali**

Le dotazioni aziendali comprendono i seguenti beni:
a) Autovettura ad uso promiscuo (per i dirigenti e il personale viaggiante)
b) Telefono cellulare (per i dirigenti, i capireparto e il personale viaggiante)
c) Personal computer portatile (per personale individuato sulla base di specifiche esigenze)
In caso di nuove assunzioni, l'assegnazione di beni aziendali viene concordata in sede di negoziazione e formalizzata all'interno del contratto di lavoro.

Sono inoltre previste autovetture in “pool” a disposizione del personale di L.E.G.O. in caso di trasferta o per altri fini lavorativi. I dati relativi all’uso di tali autovetture (utilizzatore, percorrenza, ecc.) vengono inseriti in un apposito registro conservato presso la reception.

Esemplificazione dei reati

Art. 416 bis c.p. – Associazione per delinquere di tipo mafioso

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto apicale di L.E.G.O. assuma consapevolmente nell’area vendite un dipendente affiliato ad una associazione di tipo mafioso, o comunque indicato da soggetti appartenenti ad una associazione di tipo mafioso, avvantaggiandosi della forza intimidatrice del vincolo associativo nella conclusione di contratti in favore della Società.

Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 – Concorso esterno in associazione di tipo mafioso

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente della Società, appartenente alla Direzione Personale e Affari Generali, agevoli l’attività di una associazione di tipo mafioso, stipulando un contratto quadro con una società esterna di selezione del personale affiliata con tale associazione, o comunque indicata da soggetti affiliati ad una associazione di tipo mafioso, per avere dei vantaggi nel proprio business derivanti dalla forza di intimidazione dell’associazione mafiosa.

Il reato potrebbe altresì realizzarsi in ipotesi di utilizzo di un bene aziendale, ad esempio un’autovettura, al fine di agevolare l’attività di una associazione di tipo mafioso per avere vantaggi nel proprio business grazie alla forza di intimidazione dell’associazione mafiosa.

F.2.3 Approvvigionamento di beni e servizi

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alle attività di approvvigionamento di beni e servizi riconducibili alle seguenti categorie:

1. Materie prime (carta, cartone, rivestimenti, scatole);
2. Materie sussidiarie (colla, capitelli, treccine, bancali, termoretraibile, materiali per trancia, lastre, inchiostri per macchine da stampa offset);
3. Materie ausiliarie (filo per cucitura, carta per soffietti, garza, carta crespata per rinforzo, altri materiali per rinforzo);
4. Servizi per lavorazioni esterne;
5. Materiali per la manutenzione (di macchinari, stabilimenti ecc.);
6. Beni strumentali.

7. Servizi generali (pulizia, etc);
8. Servizi di manutenzione;
9. Trasporti;
10. Servizi relativi ai sistemi informatici.

Ai fini della potenziale commissione dei reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter*) rilevano, in particolare, le seguenti fasi:

- **Selezione/qualifica Fornitori**

La selezione e qualifica di un Fornitore prevede l'acquisizione di informazioni sul potenziale fornitore che permettano di stabilirne il grado di affidabilità e di aderenza ai requisiti attesi. Gli elementi di valutazione preventiva sono riconducibili a certificazione del Sistema Qualità, notizie sulla struttura organizzativa, referenze (esempio, altre aziende fornite nel settore), caratteristiche proprie della fornitura.
Lo strumento utilizzato per raccogliere, analizzare e catalogare i dati è la "Scheda di valutazione preventiva" . Tale documento è diviso in tre sezioni:anagrafica (ragione sociale, indirizzo, riferimenti); descrizione degli elementi di valutazione (ad es.: tempi di consegna o resa, lotti minimi di acquisto, condizioni di pagamento, disponibilità ed esiti di campionature o servizi di prova, grado di assistenza pre/post vendita); esito della valutazione preventiva, relativamente ai prodotti o servizi ritenuti di interesse.

- **Gestione della fatturazione passiva**

L'Ufficio Amministrazione (Sezione fornitori) riceve le fatture ed effettua una verifica di conformità rispetto all'ordine di acquisto inserito a sistema.
Nel caso dovessero verificarsi anomalie rispetto agli importi fatturati, viene informato il Responsabile Coordinamento Acquisti, nel caso di beni, o la Funzione richiedente, nel caso di servizi.

Esemplificazione dei reati

Art. 416 bis c.p. – Associazione per delinquere di tipo mafioso

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente della Società, affiliato ad una associazione di tipo mafioso, utilizzi la forza intimidatrice del vincolo associativo al fine di ottenere un vantaggio ingiusto nei rapporti con i Fornitori di beni della Società. Oppure potrebbe realizzarsi qualora stipuli contratti di fornitura con Fornitori affiliati alla predetta associazione, o comunque indicati da esponenti affiliati alla predetta associazione, ottenendone in cambio vantaggi diretti o indiretti per la Società, grazie all'influenza esercitata sul territorio dall'associazione di tipo mafioso.

Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 – Concorso esterno in associazione di tipo mafioso

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto apicale della Società, agevoli l'attività di una associazione di tipo mafioso, stipulando contratti di fornitura con Fornitori affiliati alla predetta associazione, o comunque indicati da esponenti affiliati alla predetta associazione, ottenendone in cambio vantaggi diretti o indiretti grazie all'influenza esercitata sul territorio dall'associazione di tipo mafioso.

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

a. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi nell'ipotesi in cui uno o più esponenti apicali della Società ed esponenti di una società terza fornitrice di servizi, si associno con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e si avvalgano nella formazione delle dichiarazioni dei redditi della Società, di fatture o altri documenti - emessi da parte della società fornitrice dei servizi – a fronte di operazioni in tutto o in parte non realmente effettuate o che indichino i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, registrando tali documenti nelle scritture contabili obbligatorie di L.E.G.O. Accordo che potrebbe anche prevedere una ricevuta fittizia del pagamento da parte di L.E.G.O. ai fornitori delle operazioni non realmente effettuate, oppure un rientro non contabilizzato di quanto realmente pagato.

b. Dichiarazione infedele/dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (artt. 3, 4, D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi, al di fuori del caso previsto dall'art. 2 D.Lgs. 74/2000, nell'ipotesi in cui alcuni esponenti apicali della Società si associno con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, e indichino nelle dichiarazioni dei redditi della Società elementi passivi fittizi o omettano elementi attivi, attinenti a rapporti di fornitura, eventualmente ostacolando il possibile accertamento attraverso una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie di L.E.G.O..

F.2.4 Assegnazione e gestione, anche indiretta, di incarichi di consulenza

Descrizione del Processo

Il Processo riguarda le attività svolte nell'ambito dell'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna.
I servizi di consulenza di cui si avvale la Società possono essere classificati nelle seguenti tipologie:
a) legali amministrative e fiscali;
b) tecniche e commerciali;
c) HR (selezione del personale), con riferimento al contratto con l'Agenzia di Lavoro Interinale.

Ai fini della potenziale commissione dei reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter*) rilevano, in particolare, le seguenti fasi:

- **Selezione/qualifica Consulenti**

La scelta dei Consulenti dipende dalla natura delle prestazioni richieste:

- per le consulenze di tipologia A (legali, amministrative e fiscali) la scelta è in capo al Direttore Amministrazione e Finanza
- per le consulenze di tipologia B (tecniche e commerciali) la selezione è curata dal Direttore Generale.
- per le consulenze di tipologia C (HR, Agenzie del Lavoro Interinale) la selezione è curata dal Direttore Personale e Affari Societari.

Il contratto/lettera di incarico viene definito e formalizzato dal Direttore Generale e/o dal Direttore Amministrazione e Finanza.
Con riferimento alle modalità di qualifica e selezione dei consulenti, si rimanda a quanto descritto per il processo di approvvigionamento di beni e servizi.

- **Gestione della fatturazione passiva**

L'Ufficio Amministrazione (Sezione fornitori) riceve le fatture ed effettua una verifica di conformità rispetto all'ordine di acquisto inserito a sistema e al contratto formalizzato. La Funzione Richiedente deve poi firmare la fattura al fine di certificare l'effettività del servizio svolto da parte del Consulente. L'Ufficio Amministrazione è responsabile di eseguire le registrazioni contabili e di gestire lo scadenziario dei pagamenti.

Esemplificazione dei reati

Art. 416 bis c.p. – Associazione per delinquere di tipo mafioso

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente della Società, affiliato ad una associazione di tipo mafioso, utilizzi la forza intimidatrice del vincolo associativo al fine di ottenere condizioni più favorevoli nell'instaurazione di un rapporto di consulenza. Oppure potrebbe realizzarsi qualora stipuli contratti di consulenza con soggetti affiliati alla predetta associazione, o comunque indicati da esponenti affiliati alla predetta associazione, ottenendone in cambio

vantaggi diretti o indiretti per la Società, grazie all'influenza esercitata sul territorio dall'associazione di tipo mafioso.

Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 – Concorso esterno in associazione di tipo mafioso

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un dirigente della Società agevoli l'attività di una associazione di tipo mafioso, concludendo un contratto di consulenza con un soggetto affiliato a detta associazione senza verificarne i requisiti di onorabilità, al fine di agevolare detta associazione.

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di imposte dei redditi e sul valore aggiunto

a. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove esponenti della funzione Amministrazione della Società si accordino con il Consulente al fine di utilizzare nella dichiarazione dei redditi di L.E.G.O. fatture o altri documenti per incarichi di consulenza inesistenti

b. Dichiarazione infedele/dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (artt. 3, 4, D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000, laddove esponenti della funzione Amministrazione della Società si accordino al fine di indicare nella dichiarazione dei redditi di L.E.G.O. elementi passivi fittizi attinenti a consulenze falsamente rappresentate nelle scritture contabili della Società.

F.2.5 Gestione Agenti

Descrizione del Processo

Il Processo descrive le attività inerenti la gestione dei rapporti con gli Agenti. Per la gestione delle vendite L.E.G.O. si avvale di diversi Agenti organizzati per mercato di riferimento e supervisionati dalla Direzione Commerciale. Gli agenti operano in diverse aree geografiche (tra cui Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, Russia, Stati Uniti)
Gli Agenti sono monomandatari, non hanno potere decisionale o d'incasso e la negoziazione con il cliente è limitata alla gestione e sviluppo delle

relazioni. La predisposizione di preventivi e offerte commerciali resta di responsabilità di dipendenti della Società afferenti alla Funzione Commerciale.

Le **Fasi Rilevanti** del Processo, ai fini della potenziale commissione dei reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter*) sono le seguenti:

- **Selezione/qualifica Agente**

La ricerca e la selezione di nuovi Agenti è curata dalla Direzione Commerciale. Si evidenzia come gli Agenti di cui si avvale L.E.G.O. abbiano rapporti consolidati con la Società da molti anni e come il turnover sia molto basso.
La valutazione dei nuovi Agenti, nel caso dovesse rendersi necessaria, avviene sulla base della comprovata conoscenza del settore e dell'esperienza pluriennale nel campo.

- **Gestione del rapporto con l'Agente e definizione della contrattualistica**

La negoziazione del contratto di agenzia con il soggetto individuato avviene formalmente a cura del Direttore Commerciale. La sottoscrizione del contratto avviene a cura del Direttore Generale.
Le provvigioni sono predefinite in un contratto standard applicato a tutti gli Agenti. Nel caso di una variazione delle provvigioni la negoziazione avviene sempre a cura del Direttore Commerciale.

- **Gestione della fatturazione degli Agenti**

Il Sistema Informativo Gestionale aziendale contiene l'anagrafica degli Agenti in cui viene stabilita l'allocazione di ciascun Cliente ad un Agente di riferimento. In tal modo durante il processo di fatturazione attiva avviene automaticamente l'allocazione del fatturato ai diversi agenti di competenza.
La rilevazione del fatturato riconducibile a ciascun Agente avviene a cura dell'Amministrazione attraverso l'estrazione dal Sistema del fatturato e del relativo calcolo delle provvigioni (basato su due percentuali fisse).
L'Amministrazione si occupa poi di comunicare agli agenti gli importi da fatturare.
L'Amministrazione è inoltre responsabile di contabilizzare le fatture di provvigioni degli agenti verificandone la correttezza e di gestire il relativo scadenziario. Le provvigioni maturate dagli agenti vengono erogate solo all'incasso dei valori dovuti dai clienti.

Esemplificazione dei reati

Art. 416 bis c.p. – Associazione per delinquere di tipo mafioso

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un agente della Società, affiliato ad una associazione di tipo mafioso, utilizzi la forza intimidatrice del vincolo associativo al fine di ottenere un vantaggio ingiusto nei rapporti con i clienti della Società.

Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 – Concorso esterno in associazione di tipo mafioso

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto apicale della Società agevoli l'attività di una associazione di tipo mafioso, selezionando quale agente con un soggetto affiliato a detta associazione, allo scopo di sfruttarne la forza di intimidazione e la condizione di assoggettamento che ne deriva per la conclusione di contratti.

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di imposte dei redditi e sul valore aggiunto

a. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi nell'ipotesi in cui uno o più esponenti apicali della Società e più Agenti si associno con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e si avvalgano nella formazione delle dichiarazioni dei redditi della Società, di fatture emesse dagli Agenti per provvigioni inesistenti o che indichino le provvigioni in misura superiore a quella reale, registrando tali documenti nelle scritture contabili obbligatorie di L.E.G.O..

b. Dichiarazione infedele/dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (artt. 3, 4, D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi, al di fuori del caso previsto dall'art. 2 D.Lgs. 74/2000, nell'ipotesi in cui alcuni esponenti apicali della Società si associno con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, e indichino nelle dichiarazioni dei redditi della Società elementi passivi fittizi o omettano elementi attivi, attinenti a rapporti con gli Agenti, eventualmente ostacolando il possibile accertamento attraverso una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie di L.E.G.O..

F.2.6 Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alla negoziazione/stipulazione/esecuzione dei contratti con i clienti privati.

L'attività di L.E.G.O consiste nella fornitura di servizi di produzione per l'editoria (legatura, progettazione grafica, composizione ecc.).

Per la gestione dei rapporti commerciali, la Società si avvale di Agenti, il cui compito consiste prevalentemente nella ricerca e individuazione di nuovi clienti e nella raccolta di richieste e comunicazioni da parte dei clienti già in portafoglio.

Ad oggi, il 30% del fatturato è gestito direttamente dalla Direzione Commerciale mentre il 70% tramite la rete di Agenti.

Ai fini della potenziale commissione dei reati di criminalità organizzata (art. 24 ter) rilevano, in particolare, le seguenti fasi:

- **Gestione dei rapporti con clienti e Case Editrici**

La ricerca e l'individuazione di nuovi clienti, come anticipato, può avvenire sia tramite la Direzione Commerciale che tramite gli Agenti (che propongono il nuovo contatto al Direttore Commerciale).
In fase di offerta, i prezzi e le condizioni commerciali di vendita sono definite sulla base delle indicazioni del Direttore Commerciale. In caso di gestione diretta dei clienti, l'offerta è curata direttamente dalla Direzione Commerciale. In caso di gestione del contatto a cura degli Agenti, la formalizzazione dell'offerta è comunque curata dai "preventivisti" (facenti parte della Direzione Commerciale) previo inserimento nel sistema CRM.
A seguito della finalizzazione dell'offerta, la stessa viene inviata direttamente al cliente o all'Agente via e-mail.
La conferma d'ordine viene fornita attraverso l'emissione di un ordine formale da parte del cliente oppure attraverso la firma per accettazione del preventivo presentato da L.E.G.O..

- **Fatturazione attiva**

La fatturazione può avvenire secondo tre modalità:

- Per la fatturazione standard, il capocommessa crea una "prefattura" che viene trasmessa all'Amministrazione (Sezione Clienti) per un controllo formale e la successiva emissione della fattura;
- La fatturazione estero viene effettuata direttamente dall'operatore amministrativo presente presso gli stabilimenti (eccetto Trento);
- La fatturazione per lo stabilimento di Trento è curata direttamente dall'operatore amministrativo presente presso lo stabilimento.

Eventuali fatture manuali sono predisposte dall'Amministrazione (Sezione Clienti) e autorizzate dal Direttore Amministrazione e Finanza.

Esemplificazione dei reati

Art. 416 Associazione per delinquere finalizzata a:

a. Truffa (art. 640 c.p.)

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora tre esponenti della Direzione Commerciale si associno tra di loro oppure con Agenti di L.E.G.O. per porre in essere stabilmente una serie di condotte fraudolente configuranti artifici e raggiri idonei ad indurre in errore i propri clienti sul reale contenuto della prestazione o sul corrispettivo contrattualmente pattuito.

b. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora dirigenti della Società, con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si accordino per emettere fatture per vendite fittizie, registrando tali documenti nelle scritture contabili obbligatorie di L.E.G.O..

F.2.7 Dazione o ricezione di omaggi, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alla definizione delle attività e comportamenti aziendali in tema di dazione e ricezione omaggi e effettuazione di donazioni.
Dall'assessment è emerso che la Società accetta e elargisce omaggi solo di modico valore, in occasione di festività e ricorrenze.
La Società effettua sponsorizzazioni di eventi particolari (concorsi musicali) ed effettua donazioni annuali a scuole di legatoria.

Esemplificazione dei reati

Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 – Concorso esterno in associazione di tipo mafioso

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto apicale di L.E.G.O. concluda un contratto per sponsorizzazione di un ente, ovvero elargisca liberalità ad un ente svolgente attività apparentemente lecita, ma in realtà affiliato ad una associazione di tipo mafioso, al fine di agevolarne l'attività e sfruttare la forza intimidatrice dell'associazione mafiosa per ottenere vantaggi per L.E.G.O.

F.2.8 Gestione rapporti infragruppo

Descrizione del Processo

Il Processo in esame si riferisce ai rapporti tra Lego S.p.A. e le altre società del Gruppo:

- Holding Olivotto S.p.A. (controllante al 100% di Lego S.p.A.)
- Cartozanè S.r.l. (controllata al 60% da Holding Olivotto S.p.A.)
- Skinplast S.r.l. (controllata al 90% da Holding Olivotto S.p.A.)
- Manipal Press Ltd (controllata al 30% Lego S.p.A.)

Esemplificazione dei reati

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere finalizzata a:

a. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora esponenti di L.E.G.O. si associno ad un esponente di altra società del Gruppo allo scopo di utilizzare delle fatture emesse per operazioni inesistenti da parte di quest'ultima nella formazione delle dichiarazioni dei redditi della Società.

b. Dichiarazione infedele/dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (artt. 4 e 5 D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove tre soggetti appartenenti a diverse funzioni aziendali di L.E.G.O., si associno con la finalità di evadere imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicando nella dichiarazione dei redditi della Società elementi passivi fittizi derivanti dalle transazioni intercompany.

ii) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora dirigenti di L.E.G.O., con la finalità di far evadere a terzi le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si associno con alcuni soggetti apicali di una società del Gruppo accordandosi per emettere fatture per prestazioni di servizi fittizie a favore di quest'ultima, affinchè essa le utilizzi nella propria dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto e retroceda a L.E.G.O. parte del risparmio fiscale così ottenuto

F.2.9 Gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti nello svolgimento dell'attività aziendale

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alle attività svolte nell'ambito della gestione dei rifiuti. I rifiuti possono essere classificati principalmente in tre categorie:
a) Rifiuti non pericolosi e/o assimilabili a rifiuti solidi urbani
b) Rifiuti speciali non pericolosi: principalmente residui di colla.
c) Rifiuti speciali pericolosi: principalmente soluzioni di lavaggio e soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa.

La selezione di soggetti terzi (smaltitori, trasportatori, Appaltatori) è a cura del Coordinamento Acquisti e dell'Assicurazione qualità, Sicurezza, Ambiente.
La gestione dei rifiuti prodotti è a cura dei Direttori di Stabilimento, supportati dai soggetti/funzioni cui viene affidato il compito di provvedere all'esecuzione operativa e amministrativa dei vari adempimenti.

Esemplificazione dei reati

Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di traffico illecito di rifiuti:

a. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006).

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale di L.E.G.O., l'RSPP ed un gestore di rifiuti incaricato dalla Società si associno per smaltire illecitamente quantitativi di rifiuti non dichiarati, a tariffe più basse rispetto a quelle previste per lo smaltimento regolare dei suddetti rifiuti, o si accordino per documentare quantitativi di tipologie di rifiuti diverse dalle reali, così che possano essere illecitamente smaltiti a tariffe più basse rispetto a quelle previste per lo smaltimento regolare dei suddetti rifiuti.

F.2.10 Gestione del processo di produzione

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alla gestione delle attività volte alla realizzazione dei prodotti principalmente riconducibili a libri di testo stampati per conto delle società Clienti. I cicli produttivi svolti da L.E.G.O. sono organizzati su commessa e prevedono l'individuazione di un Responsabile di commessa che è responsabile di tutte le fasi di produzione.
Durante l'esecuzione delle commesse vengono effettuati controlli di corrispondenza ai requisiti richiesti sui componenti e semilavorati di fornitura esterna, sui semilavorati di produzione interna e sul prodotto finito. Procedure e istruzioni operative precisano la base statistica e i controlli da effettuare. I controlli statistici sui materiali in entrata e sul

prodotto finito vengono effettuati da personale opportunamente addestrato nella discriminazione della conformità o non conformità dell'oggetto da verificare. I controlli svolti in produzione, vengono effettuati dal personale della produzione.
I pezzi non conformi generati dal controllo vengono isolati in zone delimitate o deposti in opportuni contenitori; in seconda analisi si stabilisce se i pezzi debbano essere rilavorati, riparati o classificati definitivamente come scarti. In quest'ultimo caso i materiali rientrano nella gestione dei materiali di scarto, sono contrassegnati ed isolati in aree di stoccaggio temporaneo, anch'esse identificate, prima di essere inviati al macero.

Esemplificazione dei reati

Art. 416 *bis* c.p. - Associazione per delinquere di tipo mafioso

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente dell'area approvvigionamenti di L.E.G.O. affiliato ad una associazione di stampo mafioso, utilizzi la forza del vincolo associativo per ottenere condizioni più favorevoli nell'instaurazione di un rapporto di fornitura di beni (ad. es. carta, cartone, cespiti aziendali) da impiegarsi nel processo produttivo aziendale.

Art. 24 ter D.L.gs. 231/2001 - Concorso esterno in associazione di tipo mafioso (Art. 24ter D.Lgs. 231/2001)

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un dirigente della Società, addetto all'area approvvigionamenti, ometta di verificare i requisiti di onorabilità e conseguentemente stipuli un contratto di fornitura di beni da impiegarsi nel processo produttivo aziendale con un Fornitore affiliato ad una associazione di tipo mafioso, al fine di agevolare l'attività dell'associazione stessa e ottenendo vantaggi per il proprio business derivanti dalla forza intimidatrice dell'associazione mafiosa stessa..

F.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo F.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo F.1.

La presente Parte Speciale "F" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 *ter* del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico .

In particolare, i Destinatari dovranno:

a) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 24 ter D.Lgs. 231/2001;
b) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne nello svolgimento delle attività afferenti i Processi Sensibili;
c) verificare l'esistenza di requisiti che attestino l'onorabilità e la liceità di condotta di Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Agenti, Collaboratori *partner* commerciali coinvolti nei Processi Sensibili sotto specificati, sia in sede di instaurazione, sia in sede di svolgimento del rapporto con gli stessi;
d) attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;
e) non effettuare o promettere, in favore di soggetti con cui si è instaurato un rapporto associativo, anche temporaneo, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto associativo con essi costituito;
f) non riconoscere, in favore dei Collaboratori, Consulenti, Appaltatori, Agenti e Fornitori, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

F.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nella presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito le prescrizioni specifiche a disciplina delle attività realizzate (classificandoli per categorie omogenee di processi o per Fasi Rilevanti omogenee e riscontrabili in più processi).

F.4.1 Prescrizioni specifiche riconducibili alla fase "Selezione di soggetti terzi"

La fase inerente la "selezione di soggetti terzi" è riscontrabile nell'ambito dei seguenti Processi Sensibili:

- *Approvvigionamento di beni e servizi*
- *Assegnazione e gestione, anche indiretta, di incarichi di consulenza*
- *Gestione Agenti*

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:

- assicurare che la scelta di tali soggetti (Fornitori, Consulenti, *partner*, Agenti, Appaltatori) avvenga attraverso procedure di qualifica chiare, certe e non discriminanti confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- assicurare che il suddetto processo di qualifica preveda la raccolta di informazioni sull'onorabilità della controparte, anche ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, visura camerale in caso di società;
- non selezionare quali controparti contrattuali di L.E.G.O. i soggetti terzi che rifiutino di fornire o comunque non forniscano la documentazione suddetta;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi quali Fornitori, Appaltatori, *partner* , Agenti, Collaboratori e Consulenti avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati di cui all'art. 24ter D. Lgs. 231/2001, e nel pieno rispetto delle procedure interne aziendali nonché del Modello e del Codice Etico;
- assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un processo di ri-qualifica;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica preventiva circa la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di ri-qualifica periodica dei soggetti terzi.

F.4.2 Prescrizioni specifiche riconducibili alla fase "Gestione dei contratti con soggetti terzi"

La fase inerente la "gestione/conclusione dei contratti con soggetti terzi" è riscontrabile nell'ambito dei seguenti Processi Sensibili:

- *Gestione Agenti*

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:

- assicurare che gli accordi con Agenti siano formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali *deliverable* da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- assicurare che gli accordi sovra specificati contengano apposita clausola relativa al D. Lgs. 231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale;
- nei contratti con gli Agenti, assicurare il sistematico inserimento di una clausola volta a garantire il rispetto delle regole di correttezza commerciale nell'instaurare il rapporto con il cliente e nella conclusione del contratto con il cliente finale;
- assicurare il sistematico inserimento, nei contratti conclusi con Agenti, di clausole che prevedano l'impegno a consegnare a L.E.G.O., nell'ambito della verifica di requisiti sull'onorabilità, certificato antimafia, autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, certificato del casellario giudiziale, visura camerale. Qualora il terzo sia una persona giuridica, tale clausola dovrà prevedere l'impegno al rispetto dei requisiti di onorabilità anche con riferimento ai dipendenti/collaboratori di quest'ultima;
- assicurare il sistematico inserimento, nei contratti conclusi con Agenti di clausole che prevedano l'impegno a comunicare senza indugio a L.E.G.O. il venir meno dei requisiti di onorabilità e affidabilità ovvero qualsiasi circostanza che possa influire sul mantenimento di tali requisiti;
- assicurare che i contratti con i clienti siano chiari, dettagliati, trasparenti e conclusi in coerenza con le politiche aziendali;
- assicurare un sistematico aggiornamento degli *standard* contrattuali coerentemente con le evoluzioni della normativa anche speciale vigente (ad esempio regolamentazioni ministeriali).

F.4.3 Prescrizioni specifiche riconducibili alla fase "Fatturazione"

La fase relativa alla gestione della fatturazione (attiva, passiva, *intercompany*) è riscontrabile nei seguenti Processi Sensibili:

- *Approvvigionamento di beni e servizi*
- *Assegnazione e gestione, anche indiretta, di incarichi di consulenza*
- *Gestione agenti*
- *Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati*

- *Gestione rapporti infragruppo*

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:

- verificare l'effettiva erogazione della fornitura/adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento;
- assicurare la corretta esistenza ed archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito del Processo di approvvigionamento di beni e servizi;
- assicurare che il processo di fatturazione attiva sia completo e tempestivo;
- assicurare che tutte le transazioni infragruppo siano effettuate in modo da garantire la completa tracciabilità e trasparenza dell'operazione;
- assicurare che le attività svolte in favore di altre Società del Gruppo siano regolate da un contratto di *service*, che disciplini contenuto e modalità di erogazione dei servizi, modalità di determinazione del corrispettivo e di fatturazione, identificando funzioni/soggetti competenti;
- assicurare la tracciabilità nell'ambito della gestione dei rapporti infragruppo attraverso: a) un sistematico flusso documentale generato nell'ambito dei rapporti stessi; b) la conservazione e archiviazione della documentazione amministrativo-contabile.

F.4.4 Prescrizioni specifiche riconducibili alla fase "Gestione dei rapporti con clienti e Case Editrici"

La fase relativa alla "gestione dei rapporti con clienti e Case Editrici" è riscontrabile nel seguenti Processi Sensibili:

- *Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati*

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:

- assicurare il rispetto delle *policy*/linee guida commerciali aziendali;
- rispettare rigorosamente le regole di correttezza commerciale dettate dalla società nonché le norme di legge e regolamentari a tutela del mercato, del consumatore e del cliente finale in generale, in ossequio ai principi di trasparenza, buona fede, completezza informativa;
- utilizzare unicamente i *format* contrattuali predisposti dalla Società nell'instaurazione del rapporto commerciale con il cliente;
- assicurare che nella fase di instaurazione del rapporto con potenziali clienti, nonché nel suo svolgimento, venga effettuata la raccolta delle informazioni accessibili relative a tali soggetti al fine di

verificare l'esistenza di requisiti di onorabilità e affidabilità del potenziale cliente - anche ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, visura camerale in caso di società- e di escludere quindi l'esistenza di possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali;
- assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un processo di ri-qualifica;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica preventiva circa la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di ri-qualifica periodica dei soggetti terzi;
- sospendere immediatamente le forniture ai clienti qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale;
- assicurare che gli accordi con i clienti contengano apposita clausola relativa al D. Lgs. 231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale

F.4.5 Prescrizioni specifiche riconducibili al processo "Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria"

I Destinatari coinvolti nelle attività di gestione dei rapporti con l'amministrazione e di calcolo e determinazione delle imposte devono:

- effettuare tutte le attività di determinazione delle imposte dirette ed indirette nel rispetto delle procedure della Società;
- attenersi alle circolari, istruzioni e risoluzioni emanate dalle Autorità pubbliche competenti (Agenzia delle Entrate, Ministero delle Finanze ecc.).

F.4.6 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo "Gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti nello svolgimento dell'attività aziendale"

I Destinatari coinvolti nelle attività di **gestione rifiuti** devono:

- osservare le prescrizioni definite nelle procedure aziendali inerenti al Processo Sensibile in oggetto;
- assicurare la scelta delle controparti contrattuali (quali smaltitori e gestori di rifiuti, autotrasportatori ecc.) in ossequio ai principi stabiliti nel paragrafo "Selezione di soggetti terzi", nonché la formalizzazione dei rapporti con le controparti contrattuali in ossequio ai principi stabiliti nel paragrafo "Gestione dei contratti con soggetti terzi";

- nei contratti concernenti la gestione e lo smaltimento di rifiuti, prevedere la facoltà per L.E.G.O. di effettuare verifiche/*audit* specifici circa la classificazione/gestione/smaltimento dei rifiuti stessi;
- i Direttori di Stabilimento sono responsabili di supervisionare le attività di stoccaggio dei rifiuti e di consegna degli stessi ai fornitori esterni che hanno il compito di smaltirli.

F.4.7 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo "Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane"

I Destinatari coinvolti nelle attività di **selezione, assunzione e gestione del personale,** devono:

- assicurare che la selezione del personale avvenga sulla base di principi che garantiscano una valutazione dei candidati effettuata nel rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico e che sia garantita la tracciabilità del processo di selezione mediante l'utilizzo di apposita documentazione nelle diverse fasi del processo;
- prima di formalizzare l'assunzione di una risorsa selezionata, verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo alla stessa, mediante la richiesta di: autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali pendenti; certificato penale generale, certificato del casellario giudiziale;
- curare l'organizzazione di apposite sessioni di informazione e formazione aventi ad oggetto la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità nel territorio in cui opera la Società nonché l'aggiornamento sull'evoluzione dei rischi da infiltrazione da criminalità organizzata.

F.4.8 Prescrizioni specifiche riconducibili alla fase "Utilizzo delle dotazioni aziendali"

La fase relativa all'"utilizzo delle dotazioni aziendali" è riscontrabile nel seguenti Processi Sensibili:

- *Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane*

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:

- gestire le attività di assegnazione dei beni aziendali in ossequio alle *policy*/procedure aziendali in materia;
- astenersi dall'utilizzare i beni aziendali assegnati in proprio favore in modo improprio, contrario alla legge e/o alle *policy*/procedure aziendali in materia;
- selezionare i fornitori di beni in ossequio alle regole dettate nel paragrafo "Selezione di soggetti terzi".

F.4.9 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo "Dazione o ricezione di omaggi, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni"

I Destinatari coinvolti nelle attività di **dazione o ricezione di omaggi, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni,** devono:

- effettuare tutte le attività inerenti il Processo Sensibile in questione in ossequio alle indicazioni contenute all'interno delle procedure aziendali in materia;
- verificare preliminarmente l'onorabilità dei soggetti, enti, associazioni, destinatari di donazioni e atti di liberalità, nonché di *sponsor/sponsee*, mediante la raccolta di informazioni preliminari e/o richiesta di documentazione attestante l'esistenza dei requisiti di onorabilità in capo agli stessi;
- garantire che il valore, la natura e lo scopo del regalo/liberalità abbiano chiari scopi umanitari, di beneficienza, culturali, artistici e di ricerca scientifica e siano considerati legali ed eticamente corretti;
- assicurare che gli accordi di sponsorizzazione siano formalizzati, ove possibile, mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, siano debitamente autorizzati da soggetti muniti di idonei poteri e riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali *deliverable* da produrre relativi all'attività svolta (es. esposizione del logo aziendale);
- assicurare che ogni accordo di sponsorizzazione contenga apposita clausola relativa al D.Lgs. 231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello.

F.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV:

- curare l'emanazione delle Schede Informative (si veda la parte Generale del presente Modello); di tale emanazione deve essere tenuta adeguata documentazione;

- verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede Informative;

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
  - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;

- alla possibilità di L.E.G.O. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

- all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PARTE SPECIALE "G": REATI DI FALSO IN MATERIA DI MARCHI, BREVETTI E SEGNI DISTINTIVI

G.1 Fattispecie di reato di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi

Tra i reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da L.E.G.O.:

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura qualora taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Tale ipotesi è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 2.500 a Euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 3.500 a Euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti di cui sopra sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) -** Tale ipotesi di reato si configura qualora, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., taluno introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Tale ipotesi è punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da Euro 3.500 a Euro 35.000. Al di fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, è punito colui che detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra. Tale ipotesi è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000. I delitti menzionati sopra sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

G.2 Processi Sensibili

L'espressione "proprietà industriale" comprende marchi e altri segni distintivi, brevetti, invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, informazioni aziendali riservate ecc. ed i relativi diritti si ottengono tramite brevettazione (invenzioni, modelli di utilità), registrazione (marchi, disegni e modelli) o secondo altre modalità previste dalla legge (informazioni aziendali riservate, indicazioni geografiche, denominazioni di origine).

I diritti derivanti da brevettazione o registrazione comprendono un diritto di utilizzazione esclusiva dell'oggetto della protezione per un periodo di tempo determinato. Nella pratica, tramite il brevetto e la registrazione il titolare viene tutelato dallo sfruttamento illecito dell'oggetto della protezione da parte di terzi.

I nuovi reati introdotti possono essere realizzati attraverso una pluralità di condotte quali la contraffazione, l'alterazione e l'uso.

In particolare si consideri che:

- per **contraffazione** si intende l'uso non autorizzato di un prodotto, di un procedimento o di un segno distintivo oggetto di tutela con un titolo di proprietà industriale;
- per **alterazione** si intende una riproduzione parziale, ma tale comunque da determinare una confusione con il marchio originale o segno distintivo oppure la manomissione del contrassegno genuino;
- per **uso** si intendono tutti i casi di impiego commerciale o industriale di marchi o altri segni distintivi falsificati da altri quando non sussista il concorso nella falsificazione e non venga integrata l'ipotesi di cui all'articolo 474 c.p..

Le due fattispecie di reato considerate tutelano il bene giuridico delle fede pubblica e, più precisamente, l'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato. In particolare, la giurisprudenza afferma che è tutelata la fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.
In particolare, il reato di cui all'art. 474 c.p. ha il suo presupposto logico nella fattispecie prevista dall'art. 473 c.p. e ne rappresenta il naturale sviluppo, sempre in un'ottica di tutela della fede pubblica. La falsificazione dei segni distintivi è caratterizzata, infatti, da un *iter* esecutivo bifasico: il momento dell'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (ipotesi più grave prevista dall'art. 473 c.p.) e il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata (ipotesi meno grave disciplinata dall'art. 474 c.p.).

I Processi identificati come a rischio di potenziale commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di *risk assessment* (cfr. Capitolo 2 "L'approccio metodologico adottato").

Con riferimento specifico ai reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi, ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili sono stati circoscritti ai seguenti:

- *Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e servizi*
- *Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi con soggetti privati*
- *Gestione del processo di produzione*

Data la peculiarità della natura dei reati oggetto della presente Parte Speciale, le analisi hanno portato anche all'individuazione di fasi di attività nelle quali astrattamente si potrebbero manifestare le opportunità di configurazione degli stessi, le c.d. Fasi Rilevanti.

Eventuali integrazioni dei suddetti Processi Sensibili a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verrà fornita una descrizione sintetica del Processo e/o delle Fasi Rilevanti ai fini della Parte Speciale in oggetto.

G.2.1 Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e servizi

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alle attività di approvvigionamento di beni e servizi riconducibili alle seguenti categorie:

1. Materie prime (carta, cartone, rivestimenti, scatole);
2. Materie sussidiarie (colla, capitelli, treccine, bancali, termoretraibile, materiali per trancia, lastre, inchiostri per macchine da stampa offset);
3. Materie ausiliarie (filo per cucitura, carta per soffietti, garza, carta crespata per rinforzo, altri materiali per rinforzo);
4. Servizi per lavorazioni esterne;
5. Materiali per la manutenzione (di macchinari, stabilimenti ecc.);
6. Beni strumentali.
7. Servizi generali (pulizia, etc);
8. Servizi di manutenzione;
9. Trasporti;
10. Servizi relativi ai sistemi informatici.

Ai fini della potenziale commissione dei reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi (art. 25 bis) rileva, in particolare, la seguente fase:

- **Selezione/qualifica fornitori**

La selezione e qualifica di un Fornitore prevede l'acquisizione di informazioni sul potenziale Fornitore che permettano di stabilirne il grado di affidabilità e di aderenza ai requisiti attesi. Gli elementi di valutazione preventiva sono riconducibili a certificazione del Sistema Qualità, notizie sulla struttura organizzativa, referenze (esempio, altre aziende fornite nel settore), caratteristiche proprie della fornitura.
Lo strumento utilizzato per raccogliere, analizzare e catalogare i dati è la "Scheda di valutazione preventiva". Tale documento è diviso in tre sezioni:anagrafica (ragione sociale, indirizzo, riferimenti); descrizione degli elementi di valutazione (ad es.: tempi di consegna o resa, lotti minimi di acquisto, condizioni di pagamento, disponibilità ed esiti di campionature o servizi di prova, grado di assistenza pre/post vendita); esito della valutazione preventiva, relativamente ai prodotti o servizi ritenuti di interesse.

Esemplificazione dei reati

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora il Responsabile del Coordinamento Acquisti di L.E.G.O. selezioni e concluda accordi con un Fornitore con la consapevolezza che quest'ultimo utilizza marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti o alterati.

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente della Società selezioni un Fornitore estero accordandosi con lo stesso affinchè la fornitura abbia ad oggetto prodotti che presentano segni distintivi contraffatti o alterati.

G.2.2 Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi con soggetti privati

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alla negoziazione/stipulazione/esecuzione dei contratti con i clienti privati.

L'attività di LEGO S.p.A. consiste nella fornitura di servizi di produzione per l'editoria (legatura, progettazione grafica, composizione ecc.).

Per la gestione dei rapporti commerciali, la Società si avvale di Agenti, il cui compito consiste prevalentemente nella ricerca e individuazione di nuovi clienti e nella raccolta di richieste e comunicazioni da parte dei clienti già in portafoglio.

Ad oggi, il 30% del fatturato è gestito direttamente dalla Direzione Commerciale mentre il 70% tramite la rete di Agenti.

Ai fini della potenziale commissione dei reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi (art. 25 bis) rileva, in particolare, la seguente fase:

- **Gestione dei rapporti con clienti e Case Editrici**

La ricerca e l'individuazione di nuovi clienti, come anticipato, può avvenire sia tramite la Direzione Commerciale che tramite gli Agenti (che propongono il nuovo contatto al Direttore Commerciale).
In fase di offerta, i prezzi e le condizioni commerciali di vendita sono definite sulla base delle indicazioni del Direttore Commerciale. In caso di gestione diretta dei clienti, l'offerta è curata direttamente dalla Direzione Commerciale. In caso di gestione del contatto a cura degli Agenti, la formalizzazione dell'offerta è comunque curata dai "preventivisti" (facenti parte della Direzione Commerciale) previo inserimento nel sistema CRM.
A seguito della finalizzazione dell'offerta, la stessa viene inviata direttamente al cliente o all'Agente via e-mail.
La conferma d'ordine viene fornita attraverso l'emissione di un ordine formale da parte del cliente oppure attraverso la firma per accettazione del preventivo presentato da Lego.

Esemplificazione dei reati

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto apicale della Società commercializzi opere che presentino marchi o segni distintivi contraffatti od alterati, come per esempio il logo FSC (logo che identifica e contraddistingue la carta proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, definiti ed approvati dall'ONG internazionale Forest Stewardship Council) contraffatto od alterato.

G.2.3 Gestione del processo di produzione

Descrizione del Processo

Il Processo in esame si riferisce alla gestione delle attività volte alla realizzazione dei prodotti principalmente riconducibili a libri di testo stampati per conto delle società clienti. I cicli produttivi svolti da L.E.G.O. sono organizzati su commessa e prevedono l'individuazione di un Responsabile di commessa che è responsabile di tutte le fasi di produzione.

Durante l'esecuzione delle commesse vengono effettuati controlli di corrispondenza ai requisiti richiesti sui componenti e semilavorati di fornitura esterna, sui semilavorati di produzione interna e sul prodotto finito. Procedure e istruzioni operative precisano la base statistica e i controlli da effettuare. I controlli statistici sui materiali in entrata e sul prodotto finito vengono effettuati da personale opportunamente addestrato nella discriminazione della conformità o non conformità dell'oggetto da verificare. I controlli svolti in produzione, vengono effettuati dal personale della produzione. Il piano generale dei controlli effettuati in Azienda è indicato nello schema di flusso di seguito riportato.

I pezzi non conformi generati dal controllo vengono isolati in zone delimitate o deposti in opportuni contenitori; in seconda analisi si stabilisce se i pezzi debbano essere rilavorati, riparati o classificati definitivamente come scarti. In quest'ultimo caso i materiali rientrano nella gestione dei materiali di scarto, sono contrassegnati ed isolati in aree di stoccaggio temporaneo, anch'esse identificate, prima di essere inviati al macero.

Esemplificazione dei reati

Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi ovvero di brevetti, disegni e modelli

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente di L.E.G.O, selezioni e concluda accordi con un Fornitore di beni impiegati nel processo produttivo (ad esempio, macchinari) con la consapevolezza che quest'ultimo utilizza marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti o alterati. Tale fattispecie di reato potrebbe altresì realizzarsi in ipotesi di contraffazione o alterazione di segni distintivi apposti sulle opere realizzate dalla Società (ad. es. il logo FSC apposto su carta in realtà non certificata), da parte di un addetto L.E.G.O. alla lavorazione della commessa, ovvero utilizzazione da parte di quest'ultimo di detti segni distintivi contraffatti o alterati su opere realizzate da L.E.G.O.

Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora il Responsabile del Coordinamento Acquisti della Società selezioni un Fornitore estero accordandosi con lo stesso affinchè la fornitura abbia ad oggetto prodotti da utilizzarsi nel processo produttivo che presentano segni

distintivi contraffatti o alterati (ad esempio il logo FSC apposto su carta in realtà non certificata).

G.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo G.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo G.1.

In particolare i Destinatari dovranno:

a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i Fornitori/clienti;
b) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 25 *bis* in materia di marchi, brevetti e segni distintivi;
c) attenersi alle eventuali *policy* adottate dalla Società contenenti principi cui attenersi al fine di rispettare i diritti di proprietà industriale di terzi e tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti esterni;
d) verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di marchi e brevetti;
e) verificare con pareri legali o di altri professionisti la possibilità che una condotta della società possa configurare uno dei reati in materia di marchi e brevetti;
f) adottare un processo di "clearance" articolato in più fasi che si concretizza nella ricerca di precedenti depositi di marchi e brevetti altrui.

G.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nella presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito le prescrizioni specifiche a disciplina delle attività realizzate (classificandoli per categorie omogenee di processi o per Fasi Rilevanti omogenee e riscontrabili in più Processi).

G.4.1 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo "Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e servizi"

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:

- assicurare che la selezione dei Fornitori avvenga attraverso procedure di qualifica chiare, certe e non discriminanti confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso Fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con i Fornitori avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati di cui all'art. 25bis D. Lgs. 231/2001, e nel pieno rispetto delle procedure interne aziendali nonché del Modello e del Codice Etico;
- assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un processo di ri-qualifica;
- assicurare un sistematico aggiornamento degli standard contrattuali coerentemente con le evoluzioni della normativa vigente (ad esempio con riferimento alla tutela della proprietà industriale);
- assicurare che gli accordi con i terzi siano formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti l'impegno a carico del Fornitore di consegnare documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti. Qualora il terzo sia una persona giuridica, prevedere l'impegno al rispetto dei requisiti di onorabilità anche con riferimento ai dipendenti/collaboratori di quest'ultima;
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti l'impegno del terzo di comunicare senza indugio il venir meno dei requisiti di onorabilità e ogni altra circostanza che possa influire sul mantenimento dei requisiti di onorabilità;
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti garanzie e impegni del Fornitore su titolarità di marchi/brevetti/diritti di proprietà industriale, sulla consegna della documentazione attestante tale titolarità, sulla attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal Fornitore;
- assicurare l'inserimento di clausole contenenti l'impegno del terzo di comunicare senza indugio eventuali contestazioni proveniente da terzi circa la titolarità di diritti di proprietà industriale o segni

distintivi, o contestazioni di altri compratori sulle caratteristiche dei beni o sui segni distintivi dei beni. Prevedere clausole sanzionatorie conseguenti all'accertamento di tali fatti;
- assicurare che ogni accordo con i Fornitori contenga apposita clausola relativa al D. Lgs. 231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica preventiva circa la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di ri-qualifica periodica dei soggetti terzi.

G.4.2 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo "Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati"

I Destinatari coinvolti in tale Processo devono:

- assicurare un sistematico aggiornamento degli standard contrattuali coerentemente con le evoluzioni della normativa vigente (ad esempio con riferimento alla tutela della proprietà industriale);
- assicurare che gli accordi con i clienti/Case Editrici siano formalizzati mediante redazione di un contratto, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di beni/servizi da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- assicurare il rigoroso rispetto delle procedure aziendali in tema di gestione ed utilizzo di marchi, brevetti e/o altri segni distintivi in ogni fase del processo di vendita dei propri beni/servizi;
- assicurare l'inserimento di clausole contrattuali di disciplina dell'eventuale utilizzo di marchi, brevetti, segni distintivi, di tutela reciproca e di impegno alla non violazione dei diritti di proprietà industriale altrui nei contratti con clienti/Case Editrici;
- assicurare l'inserimento nel contratto con il cliente/casa editrice di clausole contenenti garanzie e impegni di quest'ultimo sulla titolarità di marchi/brevetti/diritti di proprietà industriale, sulla consegna della documentazione attestante tale titolarità;
- assicurare che gli accordi con i clienti contengano apposita clausola relativa al D. Lgs. 231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica.

G.4.3 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo "Gestione del processo di produzione"

I Destinatari coinvolti in tale Processo devono:

- prevedere la formalizzazione di regole per la gestione delle attività legate ai brevetti/registrazioni;
- assicurare che sia prevista la sistematica verifica della merce ricevuta onde valutare la rispondenza della stessa agli ordini effettuati;
- assicurare che sia effettuata una verifica sulla merce in entrata in modo da valutare la conformità della stessa alla documentazione fornita dai terzi con specifico riferimento alla titolarità di marchi/brevetti/segni distintivi e diritti di proprietà industriale;
- prevedere la formalizzazione di regole per l'approvazione delle Schede di Lavorazione;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica.

G.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV:

- curare l'emanazione delle Schede Informative (si veda la parte Generale del presente Modello); di tale emanazione deve essere tenuta adeguata documentazione;

- verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede Informative;

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
  - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
  - alla possibilità di L.E.G.O. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

- all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PARTE SPECIALE "H": REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMEMRCIO

H.1 Fattispecie di reati contro l'industria e il commercio

Tra i reati contro l'industria e il commercio previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da L.E.G.O.:

- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) -** Tale reato si configura qualora taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Tale ipotesi è punita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103.
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) -** Tale reato si configura qualora taluno ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Tale ipotesi è punita, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 Euro.
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517-*ter* c.p.)** - Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., tale reato si configura qualora taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Tale reato è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. In questi casi, i delitti sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;
- **Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)** Il reato si configura qualora taluno adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Tale ipotesi è punita, a querela della persona offesa,

se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da Euro 103 a Euro 1.032;

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.)** Il reato si configura qualora taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Risultano invece esclusi dalla presente Parte Speciale, seppur riconducibili alla categoria dei "reati contro l'industria e il commercio", le seguenti fattispecie di Reato:

- **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)** Il reato si configura qualora taluno, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale. Tale ipotesi è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a Euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli art. 473 e 474 c.p..
- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)** Tale reato si configura qualora taluno ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Tale ipotesi è punita con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 1.032.
- **Contraffazione di indicazione geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.)** Tale reato si configura qualora taluno contraffaccia o comunque alteri indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Tale reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Tali delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico.

H.2 Processi Sensibili

I reati considerati presuppongono condotte lesive dell'ordine economico generale ovvero di interessi prettamente privatistici.

In particolare si consideri che :

- il reato di cui all'art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio) rappresenta il prototipo di una serie di delitti che si sostanziano nella lesione alla fiducia dei consumatori, recando al contempo pregiudizio alla sicurezza ed alla trasparenza del mercato. Tale reato si presenta come di pericolo astratto, essendo per il suo perfezionamento sufficiente la consegna all'acquirente di *aliud pro alio* restando del tutto estraneo all'orizzonte della norma l'eventuale danno patrimoniale arrecato alla controparte, che, anzi, potrebbe addirittura ricevere vantaggi dall'acquisto del bene diverso rispetto a quello richiesto;
- l'art. 517 c.p. (Vendita di prodotti con segni mendaci) presuppone quale condotta tipica che siano poste in vendita ovvero messe in circolazione opere dell'ingegno in modo da creare una potenziale insidia per il consumatore. Tale reato si presenta come di pericolo non essendo necessario, per la sua consumazione, che il singolo consumatore sia stato realmente ingannato né che ne abbia ricevuto nocumento;
- la disposizione di cui all'art. 517 *ter* c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) punisce il soggetto che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

I Processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di *risk assessment* (cfr. Capitolo 2.2 "Processo di redazione e implementazione del Modello").

Con riferimento specifico ai reati contro l'industria e il commercio, ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili sono stati circoscritti ai seguenti:

- *Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e servizi*
- *Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi con soggetti privati*
- *Gestione del processo di produzione*

Eventuali integrazioni dei suddetti Processi Sensibili a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli

opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verrà fornita una descrizione sintetica del Processo e/o delle Fasi Rilevanti ai fini della Parte Speciale in oggetto.

H.2.1 Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e servizi

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alle attività di approvvigionamento di beni e servizi riconducibili alle seguenti categorie:

1. Materie prime (carta, cartone, rivestimenti, scatole);
2. Materie sussidiarie (colla, capitelli, treccine, bancali, termoretraibile, materiali per trancia, lastre, inchiostri per macchine da stampa offset);
3. Materie ausiliarie (filo per cucitura, carta per soffietti, garza, carta crespata per rinforzo, altri materiali per rinforzo);
4. Servizi per lavorazioni esterne;
5. Materiali per la manutenzione (di macchinari, stabilimenti ecc.);
6. Beni strumentali;
7. Servizi generali (pulizia, etc);
8. Servizi di manutenzione;
9. Trasporti;
10. Servizi relativi ai sistemi informatici.

Ai fini della potenziale commissione dei reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1) rileva, in particolare, la seguente fase:

- **Selezione/qualifica fornitori**

La selezione e qualifica di un Fornitore prevede l'acquisizione di informazioni sul potenziale fornitore che permettano di stabilirne il grado di affidabilità e di aderenza ai requisiti attesi. Gli elementi di valutazione preventiva sono riconducibili a certificazione del Sistema Qualità, notizie sulla struttura organizzativa, referenze (esempio, altre aziende fornite nel settore), caratteristiche proprie della fornitura.
Lo strumento utilizzato per raccogliere, analizzare e catalogare i dati è la "Scheda di valutazione preventiva" . Tale documento è diviso in tre sezioni anagrafica (ragione sociale, indirizzo, riferimenti); descrizione degli elementi di valutazione (ad es.: tempi di consegna o resa, lotti minimi di acquisto, condizioni di pagamento, disponibilità ed esiti di campionature o servizi di prova, grado di assistenza pre/post vendita); esito della valutazione preventiva, relativamente ai prodotti o servizi ritenuti di interesse.

Esemplificazione dei reati

Art. 517 *ter* c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente della funzione Coordinamento Acquisti della Società selezioni un fornitore di un componente tecnico necessario per la produzione (ad es. macchinari per le lavorazioni) con la consapevolezza che quest'ultimo fabbrica detto componente avvalendosi indebitamente di titoli di proprietà industriale altrui.

H.2.2 Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi con soggetti privati

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alla negoziazione/stipulazione/esecuzione dei contratti con i clienti privati.

L'attività di L.E.G.O. consiste nella fornitura di servizi di produzione per l'editoria (legatura, progettazione grafica, composizione ecc.).

Per la gestione dei rapporti commerciali, la Società si avvale di Agenti, il cui compito consiste prevalentemente nella ricerca e individuazione di nuovi clienti e nella raccolta di richieste e comunicazioni da parte dei clienti già in portafoglio.

Ad oggi, il 30% del fatturato è gestito direttamente dalla Direzione Commerciale mentre il 70% tramite la rete di Agenti.

Ai fini della potenziale commissione dei reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1) rileva, in particolare, la seguente fase:

- **Gestione dei rapporti con clienti e Case Editrici**

La ricerca e l'individuazione di nuovi clienti, come anticipato, può avvenire sia tramite la Direzione Commerciale che tramite gli Agenti (che propongono il nuovo contatto al Direttore Commerciale).
In fase di offerta, i prezzi e le condizioni commerciali di vendita sono definite sulla base delle indicazioni del Direttore Commerciale. In caso di gestione diretta dei clienti, l'offerta è curata direttamente dalla Direzione Commerciale. In caso di gestione del contatto a cura degli Agenti, la formalizzazione dell'offerta è comunque curata dai "preventivisti" (facenti parte della Direzione Commerciale) previo inserimento nel sistema CRM.
A seguito della finalizzazione dell'offerta, la stessa viene inviata direttamente al cliente o all'Agente via e-mail.

La conferma d'ordine viene fornita attraverso l'emissione di un ordine formale da parte del cliente oppure attraverso la firma per accettazione del preventivo presentato da Lego.

Esemplificazione dei reati

Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un Agente di L.E.G.O., al fine di ostacolare l'attività commerciale di un competitor della Società, danneggi dolosamente i locali commerciali, ovvero l'attrezzatura utilizzata dal competitor stesso per sviluppare il proprio business a vantaggio di L.E.G.O..

Art. 513 *bis* c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un Agente di L.E.G.O., al fine di realizzare un vantaggio commerciale per la Società, adotti minacce nei confronti di un competitor della stessa al fine di indurlo a non praticare determinati prezzi al ribasso.

Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente della Direzione Commerciale di L.E.G.O. venda ad un cliente della Società (ad es. una casa editrice) un'opera con caratteristiche qualitative diverse da quelle pattuite (ad es. qualità della carta o grammatura della stessa), ottenendo così un risparmio dei costi di produzione.

Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente della Direzione Commerciale di L.E.G.O. venda ad un cliente della Società (ad es. una casa editrice) un'opera con segni distintivi mendaci, come per esempio un'opera realizzata che presenta il logo FSC pur impiegando carta non certificata, ottenendo un risparmio dei costi di produzione.

Art. 517 ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove soggetti apicali della Società facciano realizzare e pongano in commercio opere realizzate utilizzando macchinari e cespiti con usurpazione di diritti di proprietà industriale di terzi.

H.2.3 Gestione del processo di produzione

Descrizione del Processo

Il Processo in esame si riferisce alla gestione delle attività volte alla realizzazione dei prodotti principalmente riconducibili a libri di testo stampati per conto delle società clienti. I cicli produttivi svolti da L.E.G.O. sono organizzati su commessa e prevedono l'individuazione di un Responsabile di commessa che è responsabile di tutte le fasi di produzione.
Durante l'esecuzione delle commesse vengono effettuati controlli di corrispondenza ai requisiti richiesti sui componenti e semilavorati di fornitura esterna, sui semilavorati di produzione interna e sul prodotto finito. Procedure e istruzioni operative precisano la base statistica e i controlli da effettuare. I controlli statistici sui materiali in entrata e sul prodotto finito vengono effettuati da personale opportunamente addestrato nella discriminazione della conformità o non conformità dell'oggetto da verificare. I controlli svolti in produzione, vengono effettuati dal personale della produzione. Il piano generale dei controlli effettuati in azienda è indicato nello schema di flusso di seguito riportato.
I pezzi non conformi generati dal controllo vengono isolati in zone delimitate o deposti in opportuni contenitori; in seconda analisi si stabilisce se i pezzi debbano essere rilavorati, riparati o classificati definitivamente come scarti. In quest'ultimo caso i materiali rientrano nella gestione dei materiali di scarto, sono contrassegnati ed isolati in aree di stoccaggio temporaneo, anch'esse identificate, prima di essere inviati al macero.

Esemplificazione dei reati

Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora uno o più esponenti di L.E.G.O. producano con risparmio di spesa e detengano per la vendita ad un cliente della Società (ad es. una casa editrice), o eventualmente al cliente finale in concorso con il proprio cliente/committente, un'opera con caratteristiche qualitative diverse da quelle dichiarate o pattuite (ad es. qualità della carta o grammatura della stessa).

Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora uno o più esponenti di L.E.G.O. producano con risparmio di spesa e successivamente vendano ad un cliente della Società (ad es. una casa editrice), o eventualmente al cliente finale in concorso con il proprio cliente/committente, un'opera con segni distintivi ingannevoli, come per esempio un'opera realizzata che presenta il logo FSC pur non impiegando carta certificata.

Art. 517 ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove soggetti apicali della Società facciano realizzare i prodotti oggetto delle commesse ricevute dalle Case Editrici utilizzando macchinari e cespiti con usurpazione dei diritti di proprietà industriale di terzi.

H.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo H.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo H.1.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i Fornitori/clienti/*partner* anche stranieri;
b) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato contro l'industria ed il commercio;
c) rispettare le eventuali *policy* adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine di non violare i diritti di proprietà industriale di terzi, tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti esterni;
d) non interferire, impendendolo o turbandolo, nell'esercizio dell'industria o del commercio altrui;
e) attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce ovvero circa la titolarità da parte degli stessi di diritti di proprietà industriale;
f) verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme che prevedono i reati contro l'industria e il commercio;
g) verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei reati contro l'industria e il commercio;

h) nel momento in cui la Società venga in contatto con soggetti terzi, occorre adottare tutte le misure necessarie ad evitare:

- che vengano commessi atti che, traducendosi in violenza e/o minaccia, possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio dell'industria o del commercio, ed alla libera concorrenza;
- che possano essere acquisiti e, soprattutto, che possano essere ceduti a terzi, da parte della Società, beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa, o beni alimentari non genuini o recanti indicazioni geografiche o denominazioni di origine infedeli.

H.4 Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nella presente Parte Speciale vengono illustrate di seguito le prescrizioni specifiche a disciplina delle attività realizzate (classificandoli per categorie omogenee di processi o per Fasi Rilevanti omogenee e riscontrabili in più processi).

H.4.1 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo "Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e servizi"

I Destinatari coinvolti nel Processo devono:

- assicurare che la scelta dei Fornitori avvenga attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- assicurare che suddetto processo di qualifica preveda la raccolta di informazioni sull'onorabilità della controparte, anche ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato del casellario giudiziale, autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali e visura camerale in caso di società;
- assicurare la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi quali, Fornitori, Appaltatori, distributori, licenzianti e Consulenti avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione di reati contro l'industria e il commercio, e nel pieno rispetto delle procedure interne;

- prevedere la raccolta di informazioni sui terzi oggetto di selezione circa i titoli di proprietà industriale anche, ad esempio, attraverso la richiesta sistematica di documenti, quali autodichiarazione o copia del titolo attestante il brevetto/marchio/segno distintivo o attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal fornitore, attestazione circa l'utilizzo di segni distintivi che non traggano in inganno il compratore; circa le effettive caratteristiche dei prodotti venduti; sul rispetto della normativa comunitaria e delle altre normative sull'origine e qualità dei prodotti;
- assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un processo di ri-qualifica;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica.

H.4.2 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo "Negoziazione/stipulazione/esecuzione contratti/accordi attivi con soggetti privati"

I Destinatari coinvolti in tale Processo devono:

- assicurare che i contratti con i clienti siano chiari, completi, dettagliati e conclusi in coerenza con le politiche commerciali definite dalla Società;
- assicurare un sistematico aggiornamento degli standard contrattuali coerentemente con le evoluzioni della normativa vigente (ad esempio con riferimento alla tutela della proprietà industriale, alla tutela del consumatore, nonché all'origine e qualità dei prodotti);
- assicurare che gli accordi con i terzi siano formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- assicurare l'inserimento nel contratto con il cliente/Casa editrice di clausole contenenti garanzie e impegni di quest'ultimo sulla titolarità di marchi/segni distintivi/diritti di proprietà industriale, sulla consegna della documentazione attestante tale titolarità, sulla attestazione di non violazione/usurpazione di diritti di proprietà industriale di terzi, sull'impegno a non utilizzare segni distintivi ingannevoli per il consumatore finale;

- assicurare l'inserimento di clausole contenenti l'impegno del cliente/Casa editrice di comunicare senza indugio eventuali contestazioni proveniente da terzi circa la titolarità di diritti di proprietà industriale o segni distintivi, o contestazioni sulle caratteristiche dei beni o sui segni distintivi dei beni;
- assicurare l'inserimento di clausole nei contratti con gli agenti e distributori che prevedano l'impegno al rispetto di regole di correttezza commerciale idonee a prevenire condotte fraudolente in danno dei clienti;
- assicurare che ogni accordo con i clienti/Case editrici terzi coinvolti in tale Processo Sensibile contenga apposita clausola relativa al D.Lgs.231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale;
- assicurare, in ogni fase del Processo Sensibile in esame, il rigoroso rispetto delle regole di correttezza commerciale dettate dalla Società ed il rispetto delle leggi e regolamenti a tutela del mercato, del consumatore e del cliente finale in genere, in ossequio ai principi di trasparenza, completezza informativa, buona fede e chiarezza.

H.4.3 Prescrizioni specifiche riconducibili al Processo "Gestione del processo di produzione"

- prevedere la formalizzazione di regole per la verifica della rispondenza tra le caratteristiche (ivi compresi i segni distintivi) del prodotto menzionate nella Scheda di Lavorazione ed il prodotto finito;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica.

H.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV:

- curare l'emanazione delle Schede Informative (si veda la parte Generale del presente Modello); di tale emanazione deve essere tenuta adeguata documentazione;
- verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede Informative;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:

- all’osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
- alla possibilità di L.E.G.O. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

- all’attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PARTE SPECIALE "I": REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

I.1 Fattispecie di reati in violazione del diritto d'autore

Tra i reati in violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da L.E.G.O.:

- **Art. 171, comma 1, lettera a-*bis*) e comma 3 della Legge del 22 aprile 1941 n. 633**. Il reato si configura qualora taluno, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. In tal caso, la pena è una multa da Euro 51 a Euro 2.065, ma, secondo le disposizioni di cui al comma 3, la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a Euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

- **Art. 171 *bis* della Legge del 22 aprile 1941 n. 633.** Tale fattispecie è rivolta alla tutela del *software* (comma 1) e delle banche dati (comma 2). In particolare, il primo comma considera quale oggetto materiale della fattispecie i programmi per elaboratore ed i programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, mentre le condotte tipizzate consistono nella abusiva duplicazione dei primi ovvero nella distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale, concessione in locazione dei secondi, nonché in relazione a vicende volte unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
  Il comma secondo, invece, contempla le condotte di riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione ovvero dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 *quinquies* e 64 *sexies* della medesima Legge n. 633/1941, nonché di estrazione o reimpiego di banche dati in violazione degli artt. 102 *bis* e 102 *ter* della stessa Legge n. 633/1941 ovvero, infine, di distribuzione, vendita, locazione di banche dati (sempre, evidentemente, prive del previsto contrassegno SIAE).
  Entrambe le disposizioni prevedono che tali condotte siano sorrette dal fine di profitto, delineando un sensibile ampliamento del

contenuto dell'elemento soggettivo rispetto a quanto stabilito in passato laddove era invece richiesto il fine di lucro (che risulta invece richiesto per l'integrazione delle fattispecie di cui al successivo art. 171 *ter*), il quale, a differenza del fine di profitto, costituisce elemento di contenuto più limitato in quanto integrato solo in presenza di un "*fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale, a cui resta estraneo il mero risparmio di spesa al di fuori dello svolgimento di un'attività economica, e che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere*" (così Cass. pen., sez. III, 22.11.2006, Rizzi in *CP*, 2007, p. 2977).

- **Art. 171 *ter* della Legge del 22 aprile 1941 n. 633.** La disposizione di cui all'art. 171 *ter* costituisce allo stato attuale la 'norma portante' dell'intero sistema di tutela penale in materia, prevedendo una molteplicità di condotte idonea a coprire un amplissimo spettro di possibili violazioni della disciplina in materia di diritto d'autore e di diritti connessi.
  In particolare, tale disposizione, con espressa esclusione delle ipotesi di uso meramente personale, contempla al primo comma il fatto di chi, per fine di lucro:

  "*a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
  b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
  c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
  d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della

presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse".

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, a differenza di quanto previsto *ex* art. 171 *bis*, è richiesto il dolo specifico di lucro da valutarsi nella più ristretta accezione che caratterizza tale elemento rispetto al diverso fine di profitto (cfr. quanto sopra a proposito dell'art. 171 *bis*).
Il successivo comma 2 prevede quale ipotesi aggravate le condotte di abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita o messa in commercio di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi se relative a più di cinquanta esemplari o copie (lett. *a*); di comunicazione al pubblico, anche in forma parziale, di opere dell'ingegno mediante immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere (lett. *a-bis*); nonché la commissione delle medesime condotte già previste dal comma 1 da parte di chi eserciti una attività imprenditoriale di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione e importazione di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi

(lett. *b*) ovvero, infine, il fatto di chi organizzi o promuova le attività di cui al comma precedente (lett. *c*).

L'espletamento delle attività di risk assessment condotte dalla Società ha portato, invece, a ragionevolmente escludere dalla presente Parte Speciale, seppur riconducibili alla famiglia dei "reati in violazione del diritto d'autore", i seguenti reati:

- **Art. 171 *septies* della legge del 22 aprile 1941 n. 633.** Tale disposizione prevede altresì le condotte (equiparandole dal punto di vista del trattamento sanzionatorio alle pene previste dall'art. 171 *ter*) di mancata comunicazione alla SIAE, entro i termini prescritti, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti, *ex* art. 181 *bis*, all'apposizione del contrassegno SIAE da parte del produttore o dell'importatore degli stessi, nonché – sempre che il fatto non costituisca più grave reato – quella di falsa attestazione dell'assolvimento degli specifici obblighi previsti ai sensi dell'art. 181 *bis*, comma 2. Ciò in quanto la Società non ha rapporti con la SIAE;

- **Art. 171 *octies* della legge del 22 aprile 1941 n. 633.** Tale disposizione punisce (sempre qualora non risultino integrati gli estremi di una più grave ipotesi di reato) la produzione, la messa in vendita, l'importazione, la promozione, l'installazione, la modificazione, l'utilizzazione per uso pubblico e privato di strumenti atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive "*ad accesso condizionato*" (secondo la precisa definizione di tale elemento fornita dalla stessa norma al cui testo si rimanda) "*effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale*". L'elemento soggettivo della fattispecie è costituito dal dolo specifico, posto che le condotte devono essere realizzate "*a fini fraudolenti*". Ciò in quanto tali attività non rientrano nel business della Società.

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato varranno, per quanto possibile, i principi contenuti nel Codice Etico.

I.2 Processi Sensibili

I reati considerati, come detto, sono contemplati nella Legge n. 633/1941, la quale è stata oggetto di un'intensa attività modificativa che ha portato a ridisegnare profondamente il quadro della tutela penale in materia. Si è così delineato un sottosistema dettato dall'intento di approntare una disciplina atta a cogliere in maniera esaustiva le possibili e sempre nuove forme di aggressione (soprattutto in relazione all'espansione delle innovazioni tecnologiche e di stampo informatico in particolare) ai diritti d'autore ed ai cosiddetti diritti connessi. Le fattispecie sono incentrate sulla

tutela dell'interesse patrimoniale del titolare o del legittimo utilizzatore del diritto d'autore, da intendersi quale decremento delle utilità economiche ricavabili dall'indebito utilizzo dell'opera (non del diritto connesso), mentre molto più limitata risulta invece la tutela del diritto personale (o morale) d'autore.

I Processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di *risk assessment* (cfr. Capitolo 2.2 "L'approccio metodologico adottato").

Con riferimento specifico ai reati in violazione del diritto d'autore, ai fini della presente Sezione, i Processi Sensibili sono stati circoscritti ai seguenti:

- *Gestione sistemi informatici*
- *Gestione del processo di produzione*

Eventuali integrazioni dei suddetti Processi Sensibili a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

I 2.1 Gestione sistemi informatici

Descrizione del Processo

Il Processo si riferisce alla gestione dei sistemi informatici nel loro complesso con particolare riferimento a:

- attività di archiviazione e conservazione di documenti tutelati sa diritto d'autore
- utilizzo software tutelati da diritto d'autore.

Esemplificazione dei reati

Art. 171, comma 1, lett. a bis e comma 3 L. n. 633/1941, in materia di protezione del diritto d'autore

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora i Capireparto di L.E.G.O., in concorso con il Responsabile IT, trascrivano, diffondano o mettano in commercio abusivamente opere dell'ingegno altrui (ad es. opere letterarie), attraverso l'immissione in reti telematiche, al fine di realizzare un vantaggio economico per la Società.

Art. 171 bis Legge del 22 aprile 1941, n. 633

Tale fattispecie potrebbe astrattamente realizzarsi qualora il Responsabile Coordinamento Acquisti, in concorso con il Responsabile IT della Società,

acquisti un certo numero di licenze di un software gestionale per L.E.G.O. e abusivamente le duplichi per utilizzarne su un numero maggiore di terminali, ottenendo così un risparmio di spesa.

Tale fattispecie potrebbe altresì realizzarsi qualora un dipendente della Società, per fine di trarne profitto, trasferisce su un supporto di L.E.G.O. il contenuto di una banca dati sottratta ad una società concorrente presso cui lavorava in precedenza (ad esempio un database contenente indagini di mercato o potenziali clienti), al fine di avvantaggiare commercialmente L.E.G.O. stessa.

Art. 171 ter L. n. 633/1941, in materia di protezione del diritto d'autore

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora i Responsabili della Programmazione, della Commessa e/o i Capireparto di L.E.G.O., in concorso con il Responsabile IT, abusivamente riproducano, trasmettano o diffondano al pubblico, in qualsiasi maniera, opere letterarie o parti di esse, al fine di realizzare un vantaggio economico per la Società

I 2.2 Gestione del processo di produzione

Descrizione del processo

Il Processo si riferisce alla gestione delle attività volte alla realizzazione dei prodotti principalmente riconducibili a libri di testo stampati per conto delle società Clienti. I cicli produttivi svolti da L.E.G.O. sono organizzati su commessa e prevedono l'individuazione di un Responsabile di commessa che è responsabile di tutte le fasi di produzione.
Durante l'esecuzione delle commesse vengono effettuati controlli di corrispondenza ai requisiti richiesti sui componenti e semilavorati di fornitura esterna, sui semilavorati di produzione interna e sul prodotto finito. Procedure e istruzioni operative precisano la base statistica e i controlli da effettuare. I controlli statistici sui materiali in entrata e sul prodotto finito vengono effettuati da personale opportunamente addestrato nella discriminazione della conformità o non conformità dell'oggetto da verificare. I controlli svolti in produzione, vengono effettuati dal personale della produzione.
I pezzi non conformi generati dal controllo vengono isolati in zone delimitate o deposti in opportuni contenitori; in seconda analisi si stabilisce se i pezzi debbano essere rilavorati, riparati o classificati definitivamente come scarti. In quest'ultimo caso i materiali rientrano nella gestione dei materiali di scarto, sono contrassegnati ed isolati in aree di stoccaggio temporaneo, anch'esse identificate, prima di essere inviati al macero.

Esemplificazione dei reati

Art. 171, comma 1, lett. a bis e comma 3 L. n. 633/1941, in materia di protezione del diritto d'autore

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora i Responsabili della Programmazione, della Commessa e/o i Capireparto di L.E.G.O., trascrivano, diffondano o mettano in commercio abusivamente opere dell'ingegno altrui (ad es. opere letterarie), eventualmente anche attraverso l'immissione in reti telematiche, al fine di realizzare un vantaggio economico per la Società.

Art. 171 ter L. n. 633/1941, in materia di protezione del diritto d'autore

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora i Responsabili della Programmazione, della Commessa e/o i Capireparto di L.E.G.O., abusivamente riproducano, trasmettano o diffondano al pubblico, in qualsiasi maniera, opere letterarie o parti di esse, al fine di realizzare un vantaggio economico per la Società

I.3 Principi generali di condotta e comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 8 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo I.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo I.1.

In particolare i Destinatari dovranno:

a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i clienti e Case editrici;
b) non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 25 *novies* in violazione del diritto d'autore;
c) attenersi alle eventuali policy adottate dalla Società contenenti principi cui attenersi al fine di rispettare i diritti d'autore sulle opere dell'ingegno di proprietà di terzi;
d) assicurare l'inserimento, nei contratti con clienti/Case editrici, di garanzie da parte di questi di non violazione di diritti d'autore di terzi;
e) verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di diritto d'autore;
f) verificare, tramite pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della società possa configurare uno dei reati in materia di diritto d'autore;

g) non mettere a disposizione del pubblico, diffondere, duplicare, riprodurre, trasmettere, immettere in internet o su canali televisivi, radiofonici o telematici, porre a qualsiasi titolo in commercio, o comunque sfruttare, qualsiasi opera dell'ingegno protetta, immagini, musiche, opere o parti di opere cinematografiche, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, e comunque utilizzare *software* o banche dati prottette.

I.4 Prescrizioni specifiche applicabili ai Processi Sensibili

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nella presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito le prescrizioni specifiche a disciplina delle attività realizzate.

I.4.1 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo "Gestione dei sistemi informatici"

I Destinatari coinvolti nelle attività legate alla **gestione dei sistemi informatici** dovranno ispirarsi ai seguenti principi:

- adozione di un processo formale di approvazione per l'assegnazione dei *software* da installare;
- adozione di regole per il corretto utilizzo di internet e posta elettronica che prevedano meccanismi volti a bloccare il *download*, la ricezione e l'invio di allegati di particolare tipologia (es. .mp3, .exe, ecc.);
- adozione di un processo di inventariazione e controllo del *software* aziendale, incluse le licenze d'uso;
- adozione di uno strumento normativo che disciplini formalmente l'accesso alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni, esclusivamente agli utenti (interni ed esterni) autorizzati e la loro autenticazione individuale tramite codice identificativo e *password*;
- adozione di uno strumento normativo che definisca l'identificazione ed implementazione dei requisiti minimi di sicurezza in fase di acquisizione di servizi di sviluppo e manutenzione di apparecchiature, dispositivi e/o programmi informatici (ad es. applicazioni, licenze *software* ed ecc.);
- adozione di meccanismi atti a impedire l'installazione, da parte degli utenti, di software sulla propria postazione di lavoro.

I Destinatari coinvolti nelle attività legate alla gestione dei sistemi informatici dovranno inoltre attenersi ai principi di controllo specifici riportati nel paragrafo E.4.

I.4.2 Prescrizioni specifiche applicabili al Processo "Gestione del processo produttivo"

I Destinatari coinvolti nel Processo in esame devono:

- attenersi alla normativa vigente in materia di protezione del diritto d'autore nel trattamento, gestione ed utilizzo nel ciclo produttivo di materiale coperto da diritto d'autore;
- impegnarsi a non utilizzare per scopi diversi dalle necessità produttive aziendali il materiale protetto da diritto d'autore nella loro disponibilità;
- impegnarsi a non divulgare, cedere a qualsiasi titolo a terzi o a soggetti non coinvolti nel Processo in esame, immettere in sistemi informatici non protetti, il materiale protetto da diritto d'autore nella loro disponibilità;
- adoperarsi affinché sia garantita l'inviolabilità da parte di soggetti terzi e/o non coinvolti nel Processo in esame, dei sistemi informatici ove viene conservato il materiale protetto da diritto d'autore, così come dei luoghi ove materialmente viene custodito detto materiale in qualsivoglia formato diverso da quello informatico;
- attenersi alle regole ed ai principi comportamentali previsti nella procedura interna denominata "Controllo della produzione
- attenersi ai principi generali di comportamento previsti dal presente Modello e dall'allegato Codice Etico;
- impegnarsi affinché le suestese norme di comportamento vengano osservate anche da soggetti diversi da quelli coinvolti nel Processo in esame che occasionalmente vengano in contatto con materiale protetto da diritto d'autore.

I.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV:

- curare l'emanazione delle Schede Informative (si veda la parte Generale del presente Modello); di tale emanazione deve essere tenuta adeguata documentazione;

- verificare periodicamente il corretto utilizzo delle Schede Informative;

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
  - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
  - alla possibilità di L.E.G.O. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

- all’attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

ALLEGATI

- Allegato A: Codice Etico di L.E.G.O. S.p.A.
- Allegato B: Organigramma aziendale
- Allegato C: Facsimile Scheda Informativa
- Allegato D: Facsimile dichiarazione dipendenti
- Allegato E: Facsimile clausole contrattuali
- Allegato F: Facsimile addendum contrattuale
- Allegato F.1: Facsimile dichiarazioni lavoratori somministrati
- Allegato G: matrice Processi Sensibili/Funzioni